



Terzo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

ppendice

- ✓ **Tendenze dell'attività amministrativa regionale
Delibere del Consiglio e della Giunta
(anni 2004 e 2005)**
- ✓ **Schede sintetiche sulle leggi
della Regione Emilia-Romagna
(anni 2004 e 2005)**

APPENDICE

TERZO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

- ✓ Tendenze dell'attività amministrativa regionale
Delibere del Consiglio e della Giunta
(anni 2004 e 2005)

- ✓ Schede sintetiche sulle leggi della Regione Emilia-Romagna
(anni 2004 e 2005)

TENDENZE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALE RELAZIONI SULLE DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA

(ANNI 2004 E 2005)

Nelle pagine che seguono si dà conto dell'attività deliberativa del Consiglio e della Giunta regionale per gli anni 2004 e 2005, sino al termine della legislatura.

Più precisamente si è proceduto all'analisi delle delibere distintamente per materie assegnate e, corrispondentemente, si sono evidenziati, attraverso la stesura di sintetiche relazioni, gli orientamenti di massima e gli interventi di maggior rilievo che hanno contraddistinto l'attività deliberativa del Consiglio e della Giunta regionale nel periodo considerato.

Le materie secondo cui si è svolta l'analisi sono:

- agricoltura
- ambiente, governo del territorio, infrastrutture
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione nei settori produttivi
- sanità
- turismo.

Al riguardo si segnala che tali materie corrispondono a quelle che la Camera dei Deputati chiede alle Regioni di monitorare in occasione del rapporto annuale sulla legislazione.

Non sono state oggetto del presente studio le deliberazioni, che pur eventualmente esprimendo orientamenti di rilievo, non siano afferenti agli ambiti per materia sopra indicati.

È da rilevare che l'attività deliberativa del Consiglio, coerentemente col proprio ruolo di organo al quale compete la determinazione dell'indirizzo politico generale della Regione, esprime più propriamente scelte politiche, nel senso che, specialmente attraverso l'attività di programmazione, il Consiglio ha compiuto, sia pur con atti amministrativi e non con legge, scelte di fini e di valori che consentono, appunto, di cogliere una caratterizzazione politica della sua attività deliberativa.

Pur esprimendo, talora, scelte decisionali di non poco momento l'attività deliberativa della Giunta si caratterizza, invece, per recare sovente contenuti relativi a fattispecie particolari, coerentemente, d'altronde, con la previsione statutaria che le attribuisce il compito, tra gli altri, di provvedere alla realizzazione degli atti di programmazione consiliare.

Infine, preme sottolineare che il lavoro che si propone è frutto di un'indagine realizzata per la prima volta e quindi sicuramente suscettibile di miglioramenti per gli anni a venire. Non ha dunque la presunzione di avere carattere esaustivo.

È parso comunque di interesse cominciare ad acquisire, da parte dei funzionari del Consiglio, consapevolezza dell'intera attività amministrativa regionale.

In via di prima approssimazione, procedendo nell'analisi degli interventi del Consiglio regionale in materia di agricoltura, è possibile evidenziare due categorie tendenzialmente omogenee: l'una è relativa ad azioni esplicitamente "di programma" e l'altra è afferente all'adesione ad organismi associativi volti al sostegno/integrazione di particolari settori agricoli. A dette categorie, infine, occorre aggiungerne una terza, che viceversa comprende interventi più eterogenei.

1) Programmi volti al sostegno del settore agricolo in Emilia-Romagna.

Di sicuro interesse per la categoria all'esame è l'approvazione ad opera del Consiglio regionale del Programma Speciale d'Area "Territorio rurale della Pianura Cispadana"¹. I contenuti di detto Programma, segnatamente, sono individuati dall'accordo predisposto ai sensi della L.R. 30/96, legge che ha dettato norme in materia di programmi speciali d'area, riconoscendo alla Regione il compito di promuoverli. Il Programma d'Area in discorso si pone la finalità di perseguire nuove dinamiche di sviluppo sostenibile adatte al territorio rurale della Pianura Cispada-

na², implementando azioni di carattere innovativo ed assicurando una prospettiva alle attività economiche strettamente correlate all'ambiente e al patrimonio culturale. A titolo esemplificativo, si prevede un piano territoriale che valorizzi le potenzialità e peculiarità dell'area in discorso attraverso la promozione dell'offerta di turismo rurale/ambientale. Ugualmente, il Programma si propone di promuovere la valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e culturali presenti localmente, così da attivare delle opportunità di sviluppo di attività imprenditoriali tanto eco-compatibili quanto in grado di soddisfare i nuovi fabbisogni dei consumatori; in tal modo, peraltro, si vuole altresì soddisfare l'esigenza di accorciare la catena produzione-distribuzione, avvicinando così il mondo della produzione a quello dei consumatori attraverso la valorizzazione dell'alto valore ambientale e storico-culturale dell'area.

Ancora, il Consiglio ha provveduto alla ratifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1877 del 30 settembre 2004, con la quale si rinnova l'atto deliberativo di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti di apicoltura³. Con tale programma - previsto dal Reg. (CE) n. 797 del Consiglio del 26 apr-

¹ Cfr. Del. n° 554 del 2004.

² L'area della pianura "cispadana" corrisponde alla bassa pianura delle province di Modena e Bologna ed all'alta pianura della provincia di Ferrara, comprendendo i Comuni di Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese della provincia di Bologna, quelli di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda della provincia di Ferrara e quelli di Camposanto, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Mirandola, Ravarino, San Possidonio, San Felice sul Panaro della provincia di Modena.

³ Cfr. Del. n° 616 del 2004.

le 2004 - la Regione Emilia-Romagna intende attuare degli specifici interventi volti a favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei prodotti dell'alveare, delle condizioni economiche e di reddito degli operatori, delle produzioni agricole regionali, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori. Il *Programma de qua*, dunque, si rivolge ad un comparto minore dell'economia agricola nazionale che per lungo tempo è stato trascurato sia per le caratteristiche strutturali di dispersione e marginalità che per le ridotte dimensioni economiche della produzione raggiunta.

Analogamente, da ultimo, il Consiglio ha pure ratificato la deliberazione di Giunta n. 2519 del 6 dicembre 2004, con la quale si prevede l'integrazione del Programma di interventi volti al sostegno strutturale di imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito del Patto Territoriale per Ferrara⁴. Tra questi interventi sono da evidenziare alcuni investimenti aventi ad oggetto alcune imprese operanti nell'area beneficiaria del citato Patto (giòva ricordare che - per azioni del genere - la L.R. 26 luglio 2003, n. 15 '*Legge finanziaria regionale di accompagnamento all'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003*' ha disposto un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 500.000,00); segnatamente, si prevede di realizzare un impianto per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli freschi nel Comune di Codigoro (FE) e di riqualificare/potenziare uno stabilimento, sito in comune di Copparo (FE), per la produzione di yogurt e prodotti trasformati a base di frutta.

2) Adesioni ad organismi associativi a livello europeo.

Il Consiglio regionale ha approvato due deliberazioni della Giunta (la 179 e la 183 del 2005) di adesione ad organismi associativi di livello europeo. Più specificatamente, tali interventi si inscrivono nella politica della Regione Emilia-Romagna - promossa già da diversi da anni - in favore dell'adesione ad organismi associativi aventi lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali d'Europa; in effetti, la globalizzazione dei mercati rende necessaria la creazione di nuove sinergie per la salvaguardia dell'economia dei paesi del sud Europa, ed in particolare la difesa delle produzioni agricole con denominazione d'origine.

Nel primo caso⁵, l'adesione all'Associazione denominata '*Association des Regions Europeennes des Produits d'Origine (A.R.E.P.O.)*' (con sede a Bordeaux) ha preso le mosse dall'iniziativa della Regione dell'Aquitania (Francia), che - nel corso del 2004 - ha proposto ad alcune Regioni francesi, spagnole ed italiane di realizzare una struttura permanente di concertazione con lo scopo di promuovere e difendere (sia a livello comunitario che internazionale) le produzioni a denominazione d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. Dal che, pertanto, la ratifica dell'adesione associativa in esame. Al proposito, preme evidenziare come lo statuto associativo dell'Ente in discorso preveda quali scopi primari: a) la promozione e difesa degli interessi comuni delle Regioni e dei produttori impegnati nelle produ-

⁴ Cfr. Del. n° 631 del 2004.

⁵ Cfr. Del. n° 666 del 2005.

zioni di qualità; b) l'organizzazione e lo sviluppo del dialogo, della concertazione e delle azioni comuni tra le Regioni interessate alla tutela delle produzioni di origine; c) il rafforzamento della rappresentanza di tali Regioni presso le Istituzioni europee e nel processo decisionale della Comunità nelle materie di interesse.

Nel secondo caso⁶, l'adesione all'Associazione denominata 'Assemblea delle Regioni Viticole Europee (AREV)' (avente sede legale a Strasburgo) trae la sua origine dalla necessità di rafforzare la posizione di tale settore a livello europeo; già nel 1994, invero, veniva costituita - quale sezione tematica dell'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) - l'"Assemblée des Régions européennes viticoles (AREV)", quale organismo depositario di tutto il patrimonio associativo, morale ed organizzativo della Conferenza Europea delle Regioni Viticole (CERV). Detta iniziativa, segnatamente, si propone - attraverso la realizzazione di una struttura permanente di concertazione tra Regioni accomunate dalle stesse produzioni e quindi dalle stesse problematiche - di promuovere e difendere gli interessi comuni delle regioni viticole. Di qui, l'adesione all'Associazione in esame, che annovera tra i suoi fini statutari: a) la promozione e la difesa degli interessi comuni delle regioni viticole nell'economia europea e mondiale; b) l'organizzazione e lo sviluppo del dialogo e della concertazione fra le Regioni viticole europee; c) il rafforzamento della rappresentanza di tali Regioni presso le Istituzioni Europee, favorendo la loro partecipazione al

processo decisionale della Comunità nelle materie di interesse.

3) Altre azioni in materia di agricoltura.

È pure necessario evidenziare l'intervento del Consiglio in ordine alla disciplina di un particolare settore dell'agricoltura, quello vivaistico. In effetti, nel corso del 2005, è stato approvato il Regolamento regionale in materia di certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico⁷. Più in particolare, la certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali ha lo scopo di offrire le massime garanzie genetiche e sanitarie per il settore vivaistico, svolgendosi nell'ambito delle linee programmatiche regionali di settore ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. A tale processo di certificazione possono aderire, su domanda, le aziende vivaistiche operanti nella regione Emilia-Romagna ed iscritte al Registro ufficiale dei produttori, mentre le funzioni di controllo sul processo di certificazione sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

Ancora e da ultimo, il Consiglio ha ratificato⁸ una deliberazione di Giunta (n. 696/2004) con la quale sono state apportate modifiche al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 186/2001. Il Piano deriva dalla normativa nazionale e comu-

⁶ Cfr. Del. n° 668 del 2005;

⁷ Reg. n. 2 del 2005 - Cfr. Del. n° 658 del 2005, avente ad oggetto "Istituzione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31), della certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del R.R. 28 giugno 1984, n. 36)",

⁸ Cfr. Del. n° 567 del 2004.

nitaria relativa alla organizzazione comune del mercato viticolo e alla concessione di contributi per la realizzazione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Con la deliberazione di Consiglio in parola, al fine di soddisfare la domanda di mercato, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di innalzare la percen-

tuale di utilizzo di un tipo di vitigno (Trebbiano di Romagna) ammesso al regime di aiuto e di elevare gli importi dei contributi previsti dal Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adeguandoli ai reali costi di mercato per l'acquisto dei materiali e l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione dei piani medesimi.

Attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per l'anno in corso

La Giunta, nel 2004, ha portato prevalentemente avanti la linea di condotta fissata dal Consiglio Regionale nel 2000 a seguito della deliberazione prima, con l'atto 1338/04, e dell'attuazione poi, con Legge Regionale n. 2/2001 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 (P.R.S.R.).

Nell'ambito, infatti, della "Misura 1.c - Formazione Tradizionale" del P.R.S.R. la Giunta ha presentato un "bando tipo" di indirizzo da proporre alla Province per la presentazione di progetti di formazione professionale agricola. In questo modo si è attuata la politica del finanziamento e dell'aggiornamento professionale di imprenditori, dipendenti, coadiuvanti e tecnici del settore agro-alimentare e forestale sulle tematiche tecniche ed economiche comprese nel Piano, con la finalità di migliorare le loro competenze professionali facendo particolare attenzione alle tecniche produttive rispettose dell'ambiente (Delibera n. 194 del 2004).

Si è data, inoltre, attuazione alla "Misura 2.e , Azione 1-Indennità compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" del P.R.S.R. stabilendo le modalità di presentazione delle domande per beneficiare dell'aiuto ed i relativi requisiti (Delibera n. 566 del 2004).

La Giunta ha approvato anche le disposizioni per l'attuazione della "Misura 2.f- Misure agro-ambientali per la diffusione di sistemi a basso impatto ambientale e conservazione de-

gli spazi naturali, tutela della biodiversità, cura e ripristino del paesaggio" del P.R.S.R. per il proseguimento di impegni per l'annata agraria 2003-2004 fissando un termine di scadenza per la presentazione degli impegni assunti nelle annualità precedenti. È necessario, infatti, garantire continuità di attuazione agli impegni agroambientali pluriennali già attivati e finanziati nelle precedenti annate agrarie che non si sono ancora conclusi (Delibera n. 567 del 2004).

Interventi finanziari correttivi ed integrativi a favore di alcune delle Misure previste dal P.R.S.R.

Nell'ambito della "Misura 1.a-Investimenti nelle aziende agricole" del P.R.S.R. si è consentita la presentazione di piani di investimento in modo tale che le imprese possano ricevere dalle Province e dalle Comunità Montane, a seguito del regime d'aiuto decretato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per tutto il corrente anno e con concrete possibilità anche a valere sull'anno 2005, l'attestazione di compatibilità cui è subordinato l'accesso alle agevolazioni per l'annualità 2004 (Delibera n. 489 del 2004).

Relativamente alla medesima Misura 1.A "Investimenti nelle aziende agricole", la delibera n. 143 del 2005 ha provveduto all'integrazione della disponibilità di risorse di parte FEOGA (Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia) per l'anno 2005.

La Giunta ha approvato, inoltre, la rimodulazione delle risorse ripartite fra le Province per

l'attuazione delle "Misure dell'Asse 3 - Sviluppo locale integrato" poiché, da una parte, si è rilevato un fabbisogno superiore alla disponibilità e, dall'altra, si è riscontrata la presenza di risorse non utilizzate assegnate negli anni 2002-2004 (Delibera n. 912 del 2004).

Per lo stesso motivo si sono ridefinite le risorse destinate alla Misura 2.f sopra citata e ciò per consentire il pagamento di sostegni connessi alla sottoscrizione di nuovi impegni con decorrenza dall'annata agraria 2003-2004 (Delibera n. 1349 del 2004).

Nella Delibera n.1234 del 2004 la Giunta ha sancito che le disponibilità finanziarie del Bilancio regionale 2004 consentono di procedere allo scorrimento della graduatoria previamente determinata, permettendo pertanto il finanziamento di ulteriori iniziative all'interno dell' "Asse 3-Misura 3.2-Acquacoltura" con lo strumento finanziario di orientamento della pesca. Inoltre si considerano ammissibili, ma non finanziabili con il presente provvedimento, per mancanza di disponibilità di risorse, le rimanenti domande della graduatoria.

Queste ultime vengono classificate come finanziabili, infatti, con scorrimento della graduatoria, a valere sulle somme previste per le successive annualità, aumentate delle somme derivanti da eventuali rinunce dei beneficiari o di eventuali economie riscontrate in fase di rendicontazione.

Di riallocazione di risorse finanziarie si può parlare nell'ambito della Misura 2.i, dove dall'Azione 5- "Associazionismo forestale" si è effettuato un recupero dei fondi risparmiati, i quali sono quindi serviti per integrare le risorse mancanti nell' "Azione 3.a - "Interventi selvicolture sostenibili" così da finanziare i progetti ammessi in graduatoria, che non avevano potuto ricevere

la sovvenzione necessaria. (Delibera n. 1461 del 2004).

Un ragionamento identico è stato seguito dalla Giunta al fine di consentire il finanziamento integrale delle graduatorie formate nell'ambito della "Misura 2.h - Imboschimento dei terreni agricoli" (Delibera n. 1577 del 2004) e di quelle che si formeranno nell'ambito della Misura 2.e sopra citata (Delibera n. 1609 del 2004).

Altri interventi nella materia

Con la Delibera n.700 del 2004, la Giunta ha dato attuazione ad un accordo di programma, a cui partecipa la Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione di attività di promozione del Regolamento comunitario n.761/2001 (EMAS) presso le imprese agro-alimentari della Provincia di Parma con l'obiettivo di promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale delle organizzazioni.

La Giunta ha, quindi, portato avanti una politica di promozione dell'immagine dei vini pregiati della Regione, sia in Italia sia all'estero, in modo da ottenere più vantaggiosi risultati nelle azioni di sostegno e valorizzazione dei vini stessi. Ciò è stato perseguito attraverso l'approvazione del programma di attività finalizzato al funzionamento della mostra permanente dei vini regionali, presentato dall'Associazione "Enoteca Regionale Emilia-Romagna" (Delibera n. 830 del 2004) e con l'approvazione del programma di attività di informazione e promozione proposto dalla stessa Associazione per "Interventi promozionali e di comunicazione istituzionale" ed "Interventi pubblicitari e di comunicazione commerciale" (Delibera n. 831 del 2004).

Inoltre, al fine di dare urgente dimostrazione alla Commissione Europea della effettiva co-

apertura della spesa a carico di un progetto che ha come obiettivo principale quello di favorire l'applicazione di pratiche agricole sostenibili, dal punto di vista ambientale ed economico, la Giunta ha approvato la spesa per l'acquisizione di beni e servizi di "Ottimizzazione della gestione dell'azoto per il miglioramento e la conservazione della qualità dell'acqua". Lo scopo dell'azione consiste nello sviluppare sistemi che mettano in grado gli agricoltori di bilanciare gli obiettivi aziendali di produzione con quelli di salvaguardia ambientale; si cerca, pertanto, di aumentare la consapevolezza e la sensibilità degli agricoltori riguardo agli effetti sull'ambiente delle pratiche agronomiche (Delibera n.1059 del 2004).

È stato poi approvato un apposito Programma Operativo finalizzato all'incentivazione della difesa attiva attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di coperture con reti antigrandine e di impianti irrigui per la difesa antibrina. In tale contesto territoriale, infatti, l'impresa agricola, per rimanere competitiva sul mercato e garantire la propria capacità produttiva, ha l'esigenza di effettuare investimenti volti a difendere attivamente le colture di pregio contro i danni provocati dalla grandine e dal gelo (Delibera n. 1210 del 2004).

La Giunta, poi, vista la legge regionale n.16/95 "Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali" e richiamata la propria deliberazione n.211/2004, di approvazione del programma di spesa per le iniziative 2004 di promozione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali, ha approvato la Delibera n.1977/04. Con tale atto la Giunta ha effettuato delle modifiche al programma di spesa ridefinendo, in particolare, l'iniziativa di spesa denominata "Organizzazione di corsi di cucina in Emilia-Romagna" e finalizzata a far conoscere la cucina regionale in Italia ed all'estero

attraverso l'introduzione di ulteriori azioni di promozione dell'immagine delle produzioni enogastronomiche di qualità emiliano-romagnole e di divulgazione dell'alta professionalità legata alla cucina regionale. Questo per rendere maggiormente efficace l'iniziativa suindicata.

In materia di pesca interna, con la delibera n. 2250 del 2004 la Giunta regionale ha dato attuazione al Piano Ittico Regionale (P.I.R.) definendo l'ammontare dei finanziamenti 2004 da erogare alle singole province. Tali finanziamenti sono destinati alla realizzazione di specifici progetti inerenti agli "indirizzi di ricerca" del suddetto piano, approvato con deliberazione consiliare n.387/02. Tale misura trova peraltro piena conferma nell'articolo 32 della successiva legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della funa ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna").

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla comunicazione delle quote latte 2005/2006, con delibera n. 178 del 2005 la regione Emilia-Romagna ha confermato la procedura degli anni passati di avvalersi del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) per la stampa e comunicazione delle variazioni della quantità di latte in capo ad ogni produttore. La conferma della procedura è motivata dalla gestione efficiente del servizio.

Ambiente

Con riferimento alla materia di cui al presente paragrafo, è senz'altro di primario interesse esaminare gli interventi del Consiglio regionale volti a regolare i diversi settori di competenza, sia mediante strumenti di programmazione che "piani" di conformazione.

In primo luogo, con Del. n°634 del 2004, il Consiglio regionale ha adottato il *"Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2004-2006"*. Tale strumento di programmazione, tenendo conto anche della esperienza precedente, delinea gli indirizzi strategici per un futuro ecocompatibile ed individua le matrici ambientali prioritarie verso le quali orientare le scelte operative sia della Regione che delle Amministrazioni Provinciali. Segnatamente, lo strumento in discorso determina, come previsto dal comma 3 dell'art. 9 della L.R. 3/99, gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, le fonti e il quadro delle risorse finanziarie, i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi, nonché gli ambiti di intervento per i quali sono previsti i contributi. Inoltre, il Piano contiene i riferimenti al contesto programmatico dell'Unione Europea, l'analisi delle principali emergenze ambientali dell'Emilia - Romagna, il richiamo alle politiche di sostenibilità fin qui avviate dalla Regione nei diversi settori, l'individuazione delle strategie di fondo da perseguire nonché le tipologie di azione, i settori coinvolti, gli strumenti e gli attori; le priorità di azione, gli strumenti finanziari (regionali, nazionali, comunitari) e le modalità di attuazione.

Secondariamente, con Del. n°633 del 2004, il Consiglio ha provveduto ad adottare, a norma dell'art. 25 della legge regionale 20/00, il Piano di Tutela delle Acque regionale. Tale Piano, giova ricordarlo, è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia Romagna - in adeguamento ai principi generali espressi dalla L. 36/94 - persegue la tutela e il risanamento delle acque superficiali, marine e sotterranee, secondo la disciplina generale definita dal D.Lgs. 152/99; a tal fine, il piano individua gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico. Più in particolare, il P.T.A. contiene: a) i risultati dell'attività conoscitiva; b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Ancora, sono state altresì approvate - con Del. n°645 del 2005 - le *"Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere in Emilia-Romagna"*. Al proposito, in effetti, il Consiglio ha ravvisato la necessità di privilegiare un approc-

cio integrato e multisetoriale nell'elaborazione di un Piano specifico per lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa: si è pertanto considerato positivamente l'insieme dei fattori che dall'entroterra e dal mare premono su questo territorio in delicato equilibrio, spostando il baricentro degli interventi su politiche proattive, capaci di prevedere, collegare, ed affrontare in modo coordinato fenomeni di qualità ed intensità nuove come l'innalzamento del livello dei mari e la trasformazione geologica e geomorfologica dei territori. Dal che, con il documento in esame, la Regione ha scelto di affrontare le problematiche costiere correlando variabili a carattere biologico, ecologico, fisico, economico e sociale e, in particolare: sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa, carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio, portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto marittimo, valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio, turismo, pesca ed acquicoltura, agricoltura, risorse energetiche e sistema insediativo ed infrastrutturale (servizi e mobilità).

Con la Del. n°599 del 2004, poi, il Consiglio ha ratificato la deliberazione della Giunta regionale, n°1726 del 2004, avente ad oggetto "L.R. 42/84 - Modifica del «Programma regionale nel settore delle opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie esercizi 2001-2002-2003 e del programma opere pubbliche di bonifica e irrigazione esercizio 2000»". In detta deliberazione, prendendo atto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha disposto il finanziamento per alcune delle opere previste dal Programma regionale nel settore della bonifica, si provvede a sostituire tali interventi con altri proposti dai Consorzi di Bonifica interessati.

Da ultimo, sempre con riguardo agli interventi latu senso "pianificatori", il Consiglio ha approvato (Del. n°639 del 2005) il "Piano

stralcio per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". Al proposito, giova ricordare che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede che le Regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata fin dal 1999 di un Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999 e ha ritenuto, in fase di prima attuazione della citata legge 353/2000, di predisporre un "Piano stralcio" incentrato sulle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, rimandando ad una fase successiva la definizione dei contenuti per il completamento del Piano medesimo. Ciò nondimeno, nell'elaborato mancano quelle sezioni suggerite dalle linee guida summenzionate, sezioni le quali riguardano i dati che devono essere forniti dal territorio e che sono tuttora in corso di raccolta e di elaborazione. Dal che, pertanto, il Piano stralcio approvato, di durata quinquennale, che sarà sottoposto a revisione periodica qualora sia necessario integrarne o modificarne taluni contenuti e che, a scadenza, potrà essere prorogato qualora non siano accertate variazioni sostanziali; da ultimo, con la delibera in esame, si è prorogato fino al 31 dicembre 2005 la validità del "Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003" relativamente a quelle sezioni dello stesso che non hanno formato oggetto di innovazione ad opera del Piano stralcio in parola e rispetto alle quali si potranno determinare esigenze di

revisione in esito alle operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dal territorio. Su di un piano distinto da quelle sino ad ora esaminate, infine, si pone la Del. n°558 del 2004, mediante la quale il Consiglio approva l'adesione della Regione Emilia-Romagna al "Gruppo FSC-Italia" (livello nazionale dell'Associazione "Forest Stewardship Council", avente lo scopo di promuovere la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso la gestione delle foreste e delle piantagioni che risulti compatibile dal punto di vista ambientale, utile dal punto di vista sociale e sostenibile dal punto di vista economico). Tale adesione, più dettagliatamente, è strumentale all'applicazione del sistema di certificazione forestale di gestione sostenibile volto alla promozione e diffusione di pratiche standardizzate di gestione che aderiscano ai principi di gestione forestale europei, nonché alla comunicazione sull'uso di sistemi di gestione forestale sostenibili che aumenteranno il valore aggiunto del prodotto oltre alla sua qualità. Per l'effetto, la delibera de qua individua quale rappresentante del "Gruppo FSC-Italia" il Responsabile del Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione, che potrà delegare la rappresentanza a funzionari del proprio Servizio.

Infrastrutture

Essenzialmente due sono stati gli interventi di più ampio respiro del Consiglio regionale in materia *de qua*.

In primo luogo, invero, l'approvazione - con Del. n°551 del 2004 - dell'aggiornamento del Programma triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale per il triennio 2004-2006. Tale programma, previsto dall'art. 164-bis della LR 3/1999 e s.m.i., consta essen-

zialmente nella pianificazione di opere di manutenzione straordinaria e di opere prioritarie che hanno come riferimento principale il disegno infrastrutturale individuato dal PRIT 98-2010. Quest'ultimo piano, segnatamente, prevede una serie di interventi sul sistema infrastrutturale stradale di interesse sia statale che regionale e - in particolare per quanto riguarda la viabilità di interesse regionale - prevede la realizzazione o il potenziamento di alcune direttrici per adeguare la struttura e le prestazioni dell'offerta viaria dell'Emilia-Romagna in un sistema a rete. In effetti, tra le altre azioni, sono previste in detto strumento il sistema cispadano e quello pedemontano, il quadrante nord di Bologna e San Vitale, il sistema tangenziali e accessibilità urbane, nonché gli interventi finalizzati alla sicurezza della viabilità in generale.

Secondariamente, con Del. n°553 del 2004, il Consiglio regionale ha approvato l'adesione dell'Ente, in fase costitutiva, all'Associazione senza scopo di lucro "Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità - Federmobilità". Tale Associazione, segnatamente, intende sviluppare fra le Autorità riflessioni e dibattiti sui temi cruciali della mobilità, volendo così costituire uno strumento attivo di informazione e di supporto, anche attraverso specifici studi e ricerche, nelle attività istituzionali degli Enti associati al fine di promuovere lo sviluppo di competenze specializzate nel settore. Ancora, il costituendo Ente vuole pure rappresentare un momento di partecipazione e confronto tra gli associati, attraverso gli Organi individuati dallo Statuto, anche mediante l'organizzazione di dibattiti e incontri, per la discussione delle problematiche relative al settore dei trasporti, per la divulgazione delle *best practices* al riguardo e per l'analisi e la valutazione delle proposte e delle iniziative di risoluzione di tali questioni.

Governo del territorio

Quanto al governo del territorio, il Consiglio ha provveduto - con Del. n°548 del 2004 - all'approvazione delle varianti cartografiche al Piano Territoriale Paesistico Regionale trasmesse dalla Provincia di Bologna e approvate dal Consiglio provinciale con deliberazioni n. 138/2003 e n. 153/03, nell'ambito del procedimento di approvazione del PTCP di cui all'art. 27 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (*"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*). In effetti, l'art. 22, co. 1, lett. a) della L.R. 20/00 prevede che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale può proporre modifiche ai piani generali di livello sovraordinato, di talché l'avvenuta adozione ad opera della Provincia di Bologna del suddetto Piano costituisce variante cartografica al PTPR. Più in particolare, il PTCP di Bologna risulta in generale evolutivo e migliorativo degli obiettivi, delle strategie e dei contenuti del PTPR: nel PTCP di Bologna, infatti, trovano un corretto ruolo ed una idonea funzione le Unità di Paesaggio che vengono utilizzate come ambito di confronto e di concertazione delle politiche e azioni settoriali, orientandole verso obiettivi condivisi e definiti di conservazione, trasformazione e valorizzazione e viene inoltre prefigurato un sistema di reti ecologiche ed idrografiche che, costituendo

una visione complementare a quella tradizionale per zone, risulta funzionale alla gestione delle relazioni, alla valorizzazione delle funzioni e alla interrelazione tra le zone. Ancora, il paesaggio svolge nel PTCP della Provincia di Bologna il ruolo che gli è proprio: infatti non viene proposto come un "settore", ma come un'opportunità di miglioramento della qualità e dell'identità territoriale, costituendo un aspetto che permea le diverse azioni del piano in una dimensione culturale, ecologica ed economica. In questo senso il PTCP non si limita ad una semplice articolazione di quanto disciplinato dal PTPR, ma lo sviluppa integrandolo alla scala provinciale con l'introduzione di nuove e opportune zonizzazioni. Con ciò premesso, pertanto, le varianti cartografiche proposte assumono un significato che va al di là del semplice adeguamento o verifica delle zonizzazioni del PTPR, in quanto il PTCP attribuisce alle tutele fluviali (l'individuazione cartografica delle fasce di tutela e pertinenza fluviale è stata definita attraverso gli studi compiuti dall'Autorità di Bacino e tenendo distinte le aree tutelate dal PTPR per evidenziare gli obiettivi di tutela e le procedure di aggiornamento) e a quelle delle zone di interesse paesaggistico ambientale anche finalità proprie dei Piani di Bacino e delle reti ecologiche.

L'attività della Giunta Regionale nel settore "Ambiente" nel periodo 1° gennaio 2004 - 16 febbraio 2005 si è sviluppata lungo una gamma di direttrici; i provvedimenti più rilevanti verranno brevemente illustrati nelle pagine seguenti, raggruppandoli in grandi aree tematiche, secondo le indicazioni contenute nel "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile", approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 250 del 26 settembre 2001.

Cambiamento climatico

Una serie di decisioni dell'anno 2004 ha riguardato il potenziamento e la manutenzione delle reti di osservazione idro-meteo-pluviometriche. L'importanza del settore è stata sottolineata dalla deliberazione n. 1677 del 2004- che si è inserita nell'ambito del progetto di realizzazione della Rete Integrata Regionale Idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER), avviato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2217 del 22 ottobre 2001 - in cui la Giunta ha definito come una "priorità" il finanziamento di tali opere, invitando le autorità di bacino ad inserire sempre nei documenti di programmazione in materia di difesa del suolo una quota annuale di finanziamento da destinarsi alla manutenzione.

Con la delibera n. 1665 del 2004 la Giunta è invece intervenuta nel settore della produzione di energia elettrica tramite fonti alternative, attivando uno specifico procedimento per la concessione di contributi in conto capitale ad

imprese agricole, destinati alla realizzazione di impianti di produzione di biogas - da utilizzare a fini energetici - alimentati con effluenti zootecnici e/o matrici organiche di origine vegetale derivanti dall'attività di allevamento e coltivazione. La scelta consente il perseguimento contemporaneo di due diverse politiche: la produzione di energia con il ricorso a fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas metano nelle aziende agricole, specificamente prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 337 del 2000. La decisione è stata adottata ispirandosi ad analoghe esperienze del Nord-Europa, dando atto che iniziative precedenti intraprese dalla Regione erano risultate infruttuose, ma ritenendo opportuno reiterare l'intervento in considerazione dello sviluppo tecnologico nel frattempo verificatosi.

Natura e biodiversità

Per quanto attiene agli interventi di forestazione, deve segnalarsi la delibera n. 1686 del 2004, con cui è stato approvato il programma generale delle attività del 2004, ripartendo le risorse disponibili tra gli Enti locali delegati alla realizzazione delle opere in materia forestale. Il provvedimento ha stabilito gli obiettivi che gli enti delegati devono perseguire nell'elaborazione dei programmi annuali di intervento ed i requisiti tecnici dei relativi progetti esecutivi; in particolare, la Giunta Regionale ha individuato due tipologie di intervento, enucleandone precise caratteristiche: opere di "forestazione" ed opere di "recupero ambientale". Sempre nell'ambito delle attività di forestazione, con la delibera n. 1270 del 2004

la Giunta ha deciso di riprendere l'erogazione di finanziamenti a favore dei consorzi forestali, in attuazione del "Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) per il periodo 2000-2006" (Piano approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000); tale iniziativa era già stata conclusa, ma la Giunta ha ritenuto opportuno riattivarla in prosecuzione del precedente bando di cui alla deliberazione n. 1717/2003.

Per quanto concerne invece la gestione delle Aree Protette, con la delibera n. 318 del 2004 la Giunta ha definito gli indirizzi programmatici per l'anno 2004 delle attività di divulgazione e promozione del sistema regionale "I parchi per vivere", mentre con la delibera n. 317 del 2004 ha finanziato uno studio metodologico per la creazione della rete ecologica regionale con il fine di ampliare la conoscenza e la salvaguardia degli equilibri naturali locali.

Qualità dell'ambiente e qualità della vita

Nel corso del 2004 sono stati adottati vari provvedimenti in tema di qualità dell'aria. Con la delibera n. 43 del 2004 la Giunta ha aggiornato le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico, modificando quanto precedentemente indicato nella delibera n. 804 del 2001 riguardo ai limiti di qualità dell'aria, alla zonizzazione del territorio regionale, alla metodologia di valutazione dei dati derivanti dal monitoraggio, alla stessa struttura della rete di monitoraggio e agli strumenti modellistici per la pianificazione delle operazioni. L'intervento si è reso necessario per il mutamento del quadro normativo nazionale e comunitario, legato alle nuove emergenze in tema di inquinamento da polveri sottili (PM_{10} e PM_{25}). In particolare, la de-

libera n. 43 del 2004 si è dichiarata attuativa del D.M. n. 60 del 2002, del D.M. n. 261 del 2002 e della Direttiva 2002/3/CE (ancora non recepita a livello nazionale).

La Giunta è nuovamente intervenuta nella stessa materia con la successiva delibera n. 951, approvando lo schema della convenzione conclusa con l'ARPA e le Province della Regione per la gestione unitaria in tutto il territorio regionale delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria; reti che sono state potenziate con le successive delibere n. 1566 e n. 1725 del 2004, che hanno qualificato come "prioritario" il rafforzamento degli strumenti di lotta all'inquinamento atmosferico.

Nel 2005, invece, con la delibera n. 176 l'Esecutivo Regionale ha adottato i nuovi "Indirizzi per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria", in esecuzione dell'art. 122 della L.R. n. 3 del 1999, che assegna alle Province il compito di individuare le zone per le quali è necessario predisporre un piano di risanamento atmosferico, sulla base dei criteri e dei valori fissati dalla Regione.

Nel settore della tutela delle risorse idriche nel 2004 sono stati deliberati svariati provvedimenti, in esecuzione (e parziale modifica) dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", stipulato il 20 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Si è proceduto in particolare alla modifica e ridefinizione del quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi programmati in tale atto (delibera n. 1569/04), nonché alla sottoscrizione di un "Protocollo integrativo" per l'amplia-

mento delle opere da realizzare nell'ambito del ciclo integrato delle acque nelle aree depresse, decidendo quindi di utilizzare per tale finalità le risorse che le delibere CIPE n. 36 del 2002 e n. 17 del 2003 avevano destinato al finanziamento di spese per lo sviluppo delle aree depresse (il testo del "Protocollo integrativo" è stato approvato con delibera n. 1538 del 2004, sottoscritto il 4 agosto 2004 con alcune modifiche e quindi riapprovato nella versione definitiva con delibera n. 2285 del 2004).

Con le delibere n. 316 e n. 1908 del 2004 la Giunta ha provveduto poi all'attuazione di uno specifico obiettivo indicato nel "Piano di azione ambientale": l'adeguamento del sistema fognario e depurativo alle indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 1999. Il primo provvedimento ha erogato alle Province le risorse stanziare dalla legge finanziaria del 2001 (legge n. 388 del 2000) per tale finalità, già pianificata dalla Giunta con il "Programma stralcio regionale ex art. 141, comma 4, L. 388/00" (di cui alla delibera n. 136 del 2002); il secondo provvedimento, invece, ha finanziato uno specifico progetto-pilota nell'ambito della "Elaborazione sperimentale di un piano di conservazione della risorsa acqua".

Relativamente alla tutela delle acque, la delibera 2773 del 2004 inerente "Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", reca un intervento che può caratterizzarsi in senso normativo/regolamentare. Precisamente, sul presupposto di una disciplina nazionale di riferimento in cui viene particolarmente in considerazione il D.lgs. 99/1992 che reca norme concernenti la protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, con la legge regionale 15/1997, concernente norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura, sono state delegate alle

province, fra l'altro, le competenze per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Sul medesimo presupposto, la legge regionale 7/2004, che reca disposizioni in materia ambientale, prevede l'emanazione di un regolamento regionale per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura. Tuttavia rileva la Giunta, con la delibera 2773, che nelle more di adozione del regolamento diverse province hanno individuato limiti e condizioni diversi per il rilascio dell'autorizzazione con evidente incertezza per i soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole; pertanto, con la delibera in parola sono stati definiti i primi indirizzi alle province al fine di recuperare un'omogeneità di comportamento.

Rileva parimenti, in tema di tutela delle acque la delibera 286/05 che reca "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152)". Al riguardo si deve evidenziare la legge regionale 22/2000 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" con la quale, fra l'altro, si è provveduto a ridefinire la ripartizione delle competenze sulla base della nuova normativa introdotta dal d.lgs. 152/99 prevedendo la competenza degli enti locali ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative sulle materie loro delegate. Va quindi evidenziato l'art. 39 del d.lgs. 152/99 (richiamato in oggetto alla delibera in parola) il quale prevede che le regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, disciplinino, tra l'altro, i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione... Rileva la Giunta, con la delibera 286/05, che nelle more dell'adozione della disciplina regionale diverse province

hanno individuato corrispondenti forme di controllo e prescrizioni da applicarsi agli scarichi delle acque di prima pioggia, peraltro diversi, per il rilascio dell'autorizzazione con conseguente incertezza per i soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole; pertanto si è ritenuto di emanare, con la delibera in commento, indirizzi e criteri tecnici di riferimento alle province, ai comuni ed ai soggetti interessati, al fine di recuperare un'omogeneità di comportamento sul territorio regionale ed univocità delle regole da applicare in maniera da garantire da parte dei predetti enti un esercizio coordinato delle funzioni conferite.

Per quanto concerne il risanamento elettromagnetico, infine, la Giunta è intervenuta con la delibera n. 1637 del 2004, approvando un bando pubblico contenente i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei gestori di impianti per l'emittenza radio-televisiva in ambito locale. La Regione in tal modo ha dato esecuzione alla L.R. n. 30 del 2000, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", che sancisce l'obbligo per i gestori di impianti radio-televisivi di dotarsi di appositi Piani di risanamento per la delocalizzazione degli impianti stessi e l'adeguamento alle prescrizioni introdotte dalla medesima legge, stabilendo altresì che la Regione può concedere contributi alle imprese al fine di agevolare l'attuazione di tali Piani. La restante attività della Giunta nel settore del risanamento elettromagnetico si è realizzata nell'ambito della pianificazione prevista sempre dalla legge regionale n. 30 del 2000, cioè esercitando il controllo sui PLERT - Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (cfr. ad esempio le delibere n. 156 e n. 622 del 2004).

Uso sostenibile delle risorse naturali, gestione dei rifiuti e pianificazione territoriale

L'attività della Giunta regionale nell'ambito della gestione dei rifiuti si è svolta prevalentemente nell'esercizio delle prerogative di pianificazione degli interventi provinciali previste dalla L.R. n. 3 del 1999, "Riforma del sistema regionale e locale" e dalla L.R. n. 20 del 2000, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" (si vedano, ad esempio, le delibere n. 44, n. 159, n. 1053 e n. 1340 del 2004). La Regione è intervenuta nel procedimento di formazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), esprimendo generalmente una serie di riserve tecniche sui documenti predisposti dalle Province, al fine di garantirne la conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale regionali (primo fra tutti il Piano Territoriale Regionale - PTR), nonché il rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento tecnico adottati con delibera del Consiglio Regionale n. 173 del 2001 e con delibera della stessa Giunta n. 1620 del 2001.

Sui contenuti degli atti di pianificazione territoriale regionale, la Giunta è poi intervenuta direttamente con la delibera n. 2131 del 2004, che ha fissato indicazioni generali per l'interpretazione delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) in relazione alle opere di interesse meramente locale da realizzare in zone tutelate. Ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 20 del 2000, il PTR rappresenta lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale, garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. Il PTPR costituisce invece una parte tematica

del PTR, avente specifica considerazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio regionale, delle quali definisce le modalità di tutela e valorizzazione. Il P.T.P.R. attualmente vigente è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e successivamente più volte modificato

Ambiente urbano

Per quanto riguarda la lotta all'inquinamento acustico, con la delibera n. 673 del 2004 la Giunta ha dato attuazione all'art. 10 della L.R. n. 15 del 2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", elaborando la direttiva regionale che individua i criteri tecnici per la redazione del documento di previsione dell'impatto acustico e del documento di valutazione del clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati dall'art. 8 della legge 447/95 (fra i quali, ad esempio, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, ospedali e scuole).

Incentivi alle imprese

Durante il 2004 la Giunta Regionale ha approvato una serie di provvedimenti con i quali ha dato corso alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese per la realizzazione di opere ed interventi finalizzati al contenimento dell'impatto delle attività produttive sull'ambiente circostante. L'iniziativa era già stata avviata con la deliberazione n. 546 del 2003 recante il "Piano di Azione Ambientale - 2ª fase: eco-incentivi per il sistema delle imprese"; dopo un'interruzione conseguente alle censure formulate in merito dalla Commissione Europea, essa è stata ripresa con la delibera n. 68 del 2004 che ha riapprovato, con le modifiche ed integrazioni originate dal recepimento del nulla-osta comunitario, il

Bando pubblico per la concessione dei contributi regionali. Il Bando è stato poi ulteriormente modificato dalla delibera n. 1618 del 2004 che ha aumentato il plafond disponibile per il finanziamento dei piani di bonifica dei manufatti contenenti amianto.

In via generale si può osservare che nel corso del periodo 1° gennaio 2004-16 febbraio 2005, la quasi totalità delle delibere della giunta è stata adottata in esecuzione di "piani di azione" generali elaborati in precedenti anni della legislatura. Un'azione non trascurabile deriva dall'attuazione del citato "Piano di azione ambientale per gli anni 2001-2003", approvato dal Consiglio Regionale secondo le previsioni dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 (che infatti impone alla Regione l'adozione di uno specifico "Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente"); tale provvedimento contiene, con riferimento al triennio 2001-2003, l'analisi delle principali emergenze ambientali dell'Emilia-Romagna, il richiamo alle politiche di sostenibilità avviate dalla Regione nei diversi settori, l'individuazione delle strategie di fondo da perseguire nonché le tipologie di azione, i settori coinvolti, gli strumenti e gli attori, le priorità di azione e le modalità di attuazione. In esecuzione del "Piano ambientale" sono state adottate, tra le altre, le citate deliberazioni n. 68, n. 316, n. 1618 e n. 1637.

Deve segnalarsi conclusivamente che nel dicembre del 2004 il Consiglio Regionale, con la delibera n. 634, ha approvato il nuovo "Piano di azione ambientale per il triennio 2004-2006"; in attuazione di tale atto fino al 16 febbraio 2005, tuttavia, la Giunta non ha adottato alcuna deliberazione di particolare rilievo.

L'attuazione della Legge Regionale n. 9 del 1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"

A) La procedura di V.I.A.

Ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 9 del 1999, la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) "ha lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare e eliminare gli impatti negativi". Per la realizzazione della V.I.A. la legge regionale prevede una complessa procedura, incentrata sulla valutazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), documento che il soggetto proponente deve presentare congiuntamente al progetto, e che contiene tutte le informazioni necessarie a determinare le conseguenze che il progetto stesso produce sull'ambiente circostante.

Nel corso del 2004 la Giunta Regionale è stata chiamata a partecipare a numerose procedure di V.I.A.; nelle relative deliberazioni essa dà conto, nel caso concreto, del rispetto della procedura disegnata dalla L. R. n. 9 del 1999, illustrando gli esiti cui è pervenuta la Conferenza di servizi indetta a norma dell'art. 18 per acquisire gli atti necessari alla realizzazione del progetto. La V.I.A. positiva sostituisce infatti tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente

di gestione di area naturale protetta regionale. Tra le tante deliberazioni che ricalcano questo schema possono ricordarsi a titolo esemplificativo: la delibera n. 439, la delibera n. 892 e la delibera n. 995, tutte del 2004. Nella maggioranza dei casi, la Giunta Regionale si adegua al risultato dell'esame condotto dalla Conferenza di servizi, dichiarando ambientalmente compatibile l'intervento, ma sottoponendolo ad una serie di prescrizioni per minimizzarne le conseguenze sull'ambiente circostante.

B) La procedura di screening

Ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 9 del 1999 una lunga serie di progetti, indicati analiticamente in alcuni Allegati alla legge medesima, sono assoggettati alla procedura di screening, intesa quale "procedura preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.". Ai sensi dell'art. 10, gli esiti cui essa può pervenire possono essere (in via alternativa): a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.; b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A..

Un numero considerevole di provvedimenti della Giunta Regionale nell'anno 2004 ha avuto ad oggetto la decisione in merito a tale procedura. L'esame cui la Giunta sottopone i progetti presentati dai soggetti proponenti si articola soli-

tamente in quattro fasi:

1. **Valutazione generale:** si tratta di un esame diretto ad individuare gli obiettivi e gli effetti del progetto, nonché a verificare se gli elaborati presentati dal proponente siano sufficientemente approfonditi.
2. **Valutazione programmatica:** è un esame diretto ad accertare la conformità del progetto agli atti di pianificazione territoriale elaborati dagli Enti Locali il cui territorio risulta coinvolto dal progetto stesso (ad esempio: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP; il Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR; il Piano Regolatore Generale del Comune).
3. **Valutazione progettuale:** si tratta di una verifica molto puntuale e dettagliata sui contenuti concreti del progetto, di cui si accerta la congruità e la compatibilità ambientale.
4. **Valutazione ambientale:** è un esame finalizzato a determinare l'impatto prodotto dal progetto sull'ambiente circostante, prendendo in esame in particolare le conseguenze sull'aria e l'atmosfera, su suolo e sottosuolo, sull'ambiente idrico, sulla vegetazione e sulla flora.

A tale schema generale sono riconducibili numerose deliberazioni, inerenti interventi più disparati; a titolo meramente esemplificativo possono citarsi: la delibera n. 46, la delibera n. 109, la delibera n. 389, la delibera n. 677, la delibera n. 1346, la delibera n. 1671 tutte del 2004. Nella quasi totalità dei casi, l'esito cui perviene il controllo della Giunta Regionale consiste nell'esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di V.I.A., sottoponendolo però ad una serie di prescrizioni finalizzate a mitigarne gli effetti sull'ambiente circostante.

L'attuazione del Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale

Ai sensi dell'art. 164-bis della L. R. n. 3 del 1999, il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale, che rappresenta lo strumento di programmazione con cui la Regione definisce gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, fissando i criteri per il riparto dei relativi finanziamenti. Il Programma per il triennio 2002 - 2004 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 310 del 2001 e poi modificato con successive delibere negli anni seguenti.

Svariate deliberazioni della Giunta nell'anno 2004 intervengono in attuazione dell'atto in parola; con la delibera n. 763 del 2004, ad esempio, la Giunta finanzia la realizzazione di un intervento specifico, quale la "variante alla ex SS 568 tangenziale di San Giovanni", contemplato dal Programma. Con la delibera n. 2093 del 2004, invece, l'Esecutivo Regionale provvede ad assegnare i finanziamenti ad una serie di interventi contenuti nella delibera del Consiglio n. 551 del 2004 (che aveva aggiornato per il triennio 2004 - 2006 il Programma triennale). La Giunta, applicando i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio, stila una graduatoria delle istanze provenienti dalle Province e stabilisce quali interventi sono finanziabili nei limiti dello stanziamento fissato dal Consiglio; l'elenco delle opere ammesse al finanziamento è stato poi integrato con la successiva delibera n. 2745 del 2004.

**L'attuazione del D. Lgs. n. 422 del 1997
"Conferimento alle regioni ed agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"**

Il D. Lgs. n. 422 del 1997 individua le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, consistenti nei "servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3 [del medesimo D. Lgs. n. 422 del 1997]; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale" (art. 1). L'art. 18 stabilisce in particolare che "l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato... mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto".

In attuazione di tali disposizioni, nel corso del 2004 la Giunta Regionale ha adottato svariati provvedimenti; con la delibera n. 962 del 2004, ad esempio, ha chiesto alle tre aziende ferroviarie con le quali sono stati stipulati i Contratti di servizio (FER SRL, CONSORZIO ACT REGGIO EMILIA, ATCM SPA MODENA) di garantire la continuità dei servizi pubblici anche per l'anno 2004 (oltre la scadenza contrattuale del 31/12/2003). Con la delibera n. 836 del 2004, invece, la Giunta ha erogato a favore di

FER finanziamenti finalizzati all'eliminazione dei passaggi a livello sulla linea Bologna-Portomaggiore.

L'attuazione dell'attività di programmazione negoziata

Ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996 gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, nonché degli enti locali, possono essere regolati sulla base di accordi che assumono varie denominazioni; tra essi devono ricordarsi:

- a) la «Programmazione negoziata», intesa come "regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza";
- b) la «Intesa istituzionale di programma», definita come "accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti".

In applicazione di tali norme, la Regione Emilia-Romagna ha stipulato vari accordi con il Governo centrale nel settore delle "infrastrutture", accordi ai quali la Giunta Regionale ha proceduto a dare seguito nel corso del 2004 con numerose deliberazioni.

A titolo meramente esemplificativo, può citarsi la delibera n. 1288 che si inserisce "a val-

le" di una lunga catena di atti programmatici; in primo luogo, infatti, è stata sottoscritta il 22 marzo 2000 tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Emilia-Romagna "l'Intesa Istituzionale di Programma" che "costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione Emilia-Romagna, lo strumento con il quale sono stati stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione Emilia-Romagna gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi predetti". In attuazione di tale atto è stato stipulato - tra gli altri - l'Accordo di Programma Quadro in materia di infrastrutture viarie, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1672 del 31 luglio 2001 e sottoscritto il 3 agosto 2001. La

delibera n. 1288 del 2004 si inserisce in questa sequenza recando l'approvazione dello schema dell'Accordo integrativo al citato Accordo di Programma Quadro, da concludersi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS e la Regione Emilia-Romagna. Anche la coeva delibera n. 1287 del 2004 si inserisce nell'ambito dell'attività di programmazione negoziata tra Regione e Governo Centrale; con essa infatti la Giunta decide di destinare i fondi riservati ad interventi in aree sottoutilizzate al finanziamento di una serie di attività contemplate nell'Accordo di Programma Quadro in materia di infrastrutture viarie e nell'Accordo di Programma Quadro in materia di Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche.

Le competenze della Giunta Regionale nel settore "Governo del territorio" possono suddividersi in due grandi aree: la materia della protezione civile e le competenze in tema di "uso" del territorio.

Protezione Civile

In tema di protezione civile, presenta profili di interesse la delibera n. 1166 del 2004, con la quale, in attesa dell'emanazione degli indirizzi statali in materia di pianificazione d'emergenza, ai sensi dell'art.108, comma 1, lettera a), punto 3) del D. Lgs. n.112/1998 la Regione Emilia-Romagna predispose le linee-guida per l'elaborazione dei piani d'emergenza a livello locale, che, secondo quanto indicato con la Circolare n. 35114/2002 del Dipartimento della Protezione Civile, garantiscono "un coinvolgimento pieno delle risorse statali e locali, in una chiave di evidente ottimizzazione delle risorse stesse nell'ambito delle finalità di protezione civile e nel rispetto, in particolare, di quanto pianificato a livello regionale". Il D. Lgs 112/98 art. 108 trasferisce infatti alle Province il compito di predisporre i piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali, ed attribuisce ai Comuni il compito di predisporre i piani di emergenza comunali, anche in forma associata. Tali atti costituiscono a livello locale lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza; nelle linee-guida (oggetto di approvazione con apposito Protocollo firmato con gli Enti locali, le Prefetture ed altri enti pubblici) la

Giunta definisce in particolare la struttura e gli strumenti del sistema regionale di protezione civile in relazione al verificarsi del rischio idrogeologico, del rischio sismico, del rischio di incendi boschivi e del rischio chimico industriale.

Presenta qualche profilo di interesse anche la delibera n. 921 del 2004, con la quale la Giunta Regionale istituisce la struttura di consulenza tecnico-scientifica in materia di rischi di protezione civile connessi con le attività industriali e produttive ad elevato contenuto tecnologico e con i trasporti di sostanze pericolose, denominata "Commissione Grandi Rischi Regionale per il Rischio Industriale di Protezione Civile". La decisione si presenta attuativa della deliberazione n. 2511 del 9 dicembre 2003, recante "Programma triennale delle attività di protezione civile della Regione in materia di previsione e prevenzione del rischio industriale e nel trasporto di sostanze pericolose e di supporto tecnico alla pianificazione e alle relative situazioni di crisi - parziale modifica alla delibera n.277/2003". La struttura così istituita ha in particolare il compito di svolgere sopralluoghi urgenti in occasione di crisi od emergenze, e si riconnette alla necessità di realizzare "specifici interventi ed attività finalizzati sia al miglioramento delle capacità di previsione e di prevenzione dei rischi connessi con le attività industriali e produttive e nei trasporti di sostanze pericolose, sia alla predisposizione di misure organizzative tendenti ad assicurare un idoneo concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui trattasi, coinvolgendo in ambedue

i suddetti ambiti operativi le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sul territorio regionale”.

Le delibere n. 1635 e n. 1661 del 2004 si inseriscono invece in un programma, che ha preso avvio con la deliberazione n° 996 del 10 giugno 2002, finalizzato alla realizzazione della rete regionale delle strutture operative di protezione civile. Di tali strutture sono state definite in modo dettagliato le tipologie e le relative caratteristiche: Centri Unificati Provinciali Di Protezione Civile, Aree Di Ammassamento, Centri Di Prima Assistenza, Centri Operativi Comunali, Centri Operativi Misti, Centri Operativi Sovracomunali Di Protezione Civile. Con il provvedimento n. 1661 del 2004 si dà attuazione operativa al potenziamento del sistema di Protezione Civile della Regione e degli Enti locali dell’Emilia-Romagna attraverso l’utilizzo di quota parte delle risorse accantonate con delibera n. 1635/04; è approvata, in particolare, la quarta fase del programma, individuando le strutture da finanziare al verificarsi di determinate condizioni.

L’attuazione della legge regionale n. 45 del 1995 “Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile”

Un numero considerevole di delibere dell’anno 2004 nel settore “Governo del territorio” è stato adottato dalla Giunta Regionale in esecuzione dell’art. 18 della L.R. n. 45 del 1995, “Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile”. Tale disposizione prevede che al verificarsi di una situazione d’emergenza dovuta a calamità naturali, qualora siano necessari interventi o lavori urgenti ed indifferibili, il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore delegato,

è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa; i lavori e le spese in tal modo autorizzati sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Nella quasi totalità dei casi l’autorizzazione è stata rilasciata dall’Assessore regionale alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile; a titolo meramente esemplificativo possono citarsi: la delibera n. 51 del 2004 (relativa ai danni provocati da un evento sismico di notevole gravità nel Comune di Monzuno (BO) nonché ai danni provocati da un vasto movimento franoso nel Comune di Frassinoro (MO) e nel Comune di Montefiorino (MO)); la delibera n. 581 del 2004 (relativa ad un pericolo di caduta massi, sempre nel Comune di Frassinoro (MO)); la delibera n. 1502 del 2004 (che riguarda i danni derivanti da eventi meteorici avvenuti nel mese di febbraio 2004, che hanno causato la ripresa di un movimento franoso nel del Comune di Corte Brugnatella (PC)); come detto l’elenco potrebbe proseguire.

Uso del territorio

Nell’ambito dell’“uso” del territorio si cita la delibera n. 121 del 2005, che reca l’aggiornamento del Programma di riordino territoriale, di cui agli artt. 9 ss. della L. R. n. 11 del 2001, “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali”. Il Programma: a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato di funzioni comunali; b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Associazioni intercomunali; c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell’art. 5; d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni,

delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali.

Il primo programma fu approvato dalla Giunta con deliberazione n. 1113 del 2001, e poi ripetutamente aggiornato (l'ultima volta con delibera n. 2621 del 2002). Con la delibera n. 121 del 2005 l'Esecutivo Regionale modifica: a) l'elenco delle funzioni comunali ammesse a finanziamento, determinando per ciascuna di esse l'importo del contributo ed introducendone di nuove; b) la disciplina del contributo straordinario iniziale per le nuove forme associative c) l'ammontare dei contributi ordinari.

L'attuazione della legge regionale n. 20 del 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"

Alcune deliberazioni si inseriscono invece nell'attività di controllo e programmazione esercitata dalla Regione Emilia-Romagna a norma degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 20 del 2000, che disciplina l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio stesso, articolando in esso le linee di azione della programmazione regionale; esso è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia, nonché strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. I contenuti e la procedura di approvazione del PTCP sono disciplinati dalla citata L.R. n. 20 del 2000; la Regione, in particolare, può formulare riserve in merito alla conformità di tale strumento al Piano Territoriale Regionale (PTR) e agli altri strumenti della pianificazione regionale. Proprio di tale facoltà la Giunta si è avvalsa con le delibere n. 193 e n. 405 del 2004. Nella prima, infatti, la Regione

ha formulato una serie di riserve alla Variante al PTCP della Provincia di Modena inerente le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 177 del 26 novembre 2003); nella seconda, invece, la Giunta Regionale ha espresso l'Intesa in merito alla conformità del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna, sottoponendola però ad una serie di condizioni, emerse dalla Relazione Istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito al fine della valutazione. Nell'esercitare tali competenze, la Giunta Regionale ha fatto applicazione di quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 173 del 2001, che conteneva l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di Pianificazione, adottato a norma dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000.

Si cita anche la delibera n. 1634 del 2004 che dà applicazione all'art. 48 della L.R. n. 20 del 2000. Il comma 2 di tale disposizione prevede che la Regione conceda ai Comuni ed alle Province contributi per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla legge stessa (in particolare per l'elaborazione del PTCP e del Piano Strutturale Comunale - PSC); il comma 4 indica la procedure che devono essere seguite nella concessione dei finanziamenti, stabilendo che le modalità ed i termini concreti del procedimento sono fissati con apposito bando. La delibera n. 1634 reca appunto l'approvazione di tale bando per l'anno 2004; essa stabilisce, in particolare, una priorità di finanziamento per i Comuni che presentano le loro istanze in forma associata (ed a seguire per i Comuni in forma singola, ordinandoli secondo i principi indicati dalla L.R. n. 20/2000), privilegiando ulteriormente, tra i

Comuni in forma associata, quelle istanze che prevedano anche l'impegno finanziario della Provincia di riferimento, perseguendo la finalità di favorire sinergie tra pubbliche amministrazioni nell'attuazione dei principi di sussidiarietà e partecipazione nei processi di pianificazione, che sono alla base della riforma urbanistica regionale realizzata con la L.R. n. 20 del 2000.

Un insolito caso di "interpretazione autentica" della legislazione regionale

La delibera n. 1734 del 2004 rappresenta un caso interessante di "interpretazione autentica" della legislazione regionale; il quadro normativo sul quale si innesta è alquanto complesso, sarà quindi opportuno premettere una sua breve ricostruzione.

L'art. 6 della L.R. n. 22 del 1997, "Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna" individuava gli ambiti territoriali delle Comunità montane, elencando analiticamente i Comuni in esse ricompresi (suddivisi per zone omogenee), in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della L. 8 giugno 1990 n. 142. La selezione di tali Comuni, comunque appartenenti all'area appenninica del territorio regionale, era avvenuta "avendo riguardo al possesso di caratteri di montanità, valutati con riferimento a criteri socio-economici inerenti la variazione e l'invecchiamento della popolazione residente nonché la stima del valore del reddito medio pro capite" (così testualmente la delibera n. 1734 del 2004). Successivamente era intervenuto l'art. 5 della citata L. R. n. 11 del 2001, che assegnava alla Regione il compito di determinare gli ambiti territoriali delle Comunità montane, "in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali". L'ultimo comma

di tale disposizione stabiliva che "l'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna"; in applicazione dell'art. 5 della L. R. n. 11 del 2001 alcuni ambiti di Comunità montane erano stati in seguito ampliati (con svariati Decreti del Presidente della Giunta Regionale) attraverso l'inclusione di territori di Comuni non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. n. 22 del 1997. Su tale assetto normativo era intervenuta la Giunta con una prima delibera di carattere "interpretativo", la citata deliberazione n. 1113 del 2001 (che recava il "Programma di riordino territoriale"), a norma della quale: "l'art. 5, comma tre, ultimo periodo della l.r. n. 11/2001, va interpretato nel senso che resta salva la disciplina di riparto dei "fondi per la montagna" previsto dalla l.r. n. 22/97, solo con riferimento ai Comuni già appartenenti alle Comunità montane ai sensi della medesima l.r. n. 22/97. Pertanto le nuove inclusioni di Comuni in Comunità montane sono irrilevanti ai fini del riparto del suddetto fondo".

Successivamente è sopraggiunta la L. R. n. 2 del 2004, "Legge per la montagna", che ha abrogato la L.R. n. 22 del 1997, disponendo all'art. 1 che "ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale".

La delibera n. 1734 del 2004 interviene, in attuazione di tale disposizione, a determinare

l'estensione delle zone montane in via provvisoria, in attesa di una nuova normativa-quadro nazionale in materia di sviluppo delle zone montane, che definisca con precisione gli opportuni criteri morfologici e socio-economici.

La delibera n. 1734 del 2004 afferma esplicitamente che la "disposizione di cui al punto 6.1 del "Programma di riordino territoriale... è da intendere a tutti gli effetti come concreto riconoscimento del mancato possesso di caratteri di montanità da parte dei nuovi comuni inseriti in ambiti di Comunità montane a seguito di provvedimenti di riordino territoriale, essendo in effetti le motivazioni della scelta dei nuovi inserimenti esclusivamente legate agli obiettivi caratteri di integrazione territoriale e funzionale dei più ampi ambiti rideterminati a seguito dei programmi di riordino e non piuttosto al possesso di caratteri di montanità". Conseguentemente, la Giunta provvede

"ai fini dell'individuazione provvisoria delle zone montane, attraverso la conferma degli ambiti a suo tempo definiti dal richiamato previgente art. 6 della L.R. 22/1997".

Nella sostanza, quindi, la delibera n. 1734 del 2004 determina quale sia il significato da attribuire all'art. 5 della L.R. n. 11 del 2001; ne individua infatti la ratio puntuale (consistente nella "integrazione territoriale e funzionale dei più ampi ambiti rideterminati a seguito dei programmi di riordino") e su tale base afferma l'irrelevanza degli inserimenti nelle Comunità montane dei territori comunali avvenuti in attuazione di esso, perché tali inserimenti non sono stati ispirati dal riconoscimento del requisito della "montanità". In questo modo, però, la delibera n. 1734 del 2004 integra il disposto della legge, assurgendo ad un contenuto di tipo "normativo", e non solo meramente "amministrativo".

Nella materia oggetto della presente relazione, l'azione del Consiglio regionale si è contraddistinta per l'approvazione di due Protocolli d'Intesa riguardanti la realizzazione e attuazione del 'Coordinamento Nazionale Italiano Azioni Innovative' e il coordinamento fra i progetti di e-government 'SIGMA TER' e 'SICS'.

Il primo di detti Protocolli (approvato con Del. n° 541 del 2004), segnatamente, trova il suo presupposto nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee agli Stati membri del dicembre 2000 intitolata "Le Regioni nella nuova economia", comunicazione contenente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del Fondo Strutturale nel periodo 2000 - 2006; più dettagliatamente, la finalità principale delle azioni di cui alla citata comunicazione è quella di contribuire al raggiungimento, a livello regionale, dell'obiettivo generale dell'Unione Europea di "predispone il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza, di migliorare le politiche in materia di società dell'informazione e di R&S, accelerare il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione". Dal che, dunque, l'adesione al protocollo di intesa tra le Regioni per la realizzazione e l'attuazione del "Coordinamento Nazionale Italiano delle Azioni Innovative (CoorInnA)" allegato parte integrante alla delibera in esame.

Le tematiche strategiche cui orientare le menzionate 'azioni innovative' riguardano: lo sviluppo di una economia regionale fondata sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica, la

promozione di azioni di sviluppo della società dell'informazione al servizio dello sviluppo regionale ed il sostegno dell'identità regionale e del c.d. "sviluppo sostenibile". Pertanto, l'articolazione della nuova generazione di azioni innovative si sostanzia in tre sezioni:

- a) cofinanziamento di programmi regionali di azioni innovative e dei progetti pilota ad essi connessi;
- b) misure di accompagnamento finalizzate al sostegno dello scambio di esperienze e alla creazione di reti interregionali;
- c) organizzazione di concorsi per individuare e valorizzare le pratiche migliori.

Naturalmente, i soggetti beneficiari del cofinanziamento europeo rimangono le Regioni; nondimeno, proprio il coordinamento nazionale delle azioni innovative vuole predisporre le seguenti attività strumentali:

- 1) attività di *workshop* e conferenze;
- 2) visite di studio;
- 3) studi e rapporti;
- 4) sito web, *newsletter* ed altre forme di circolazione delle informazioni.

Il secondo dei Protocolli (approvato con Del. n° 542 del 2004), invece, è stipulato tra l'Emilia - Romagna e la Sicilia e riguarda il governo e la gestione del territorio e - più in particolare - il catasto dei Comuni. In effetti, nell'ambito delle proprie attività, la regione Emilia - Romagna e la regione siciliana hanno già da tempo avviato processi di innovazione della pubblica amministrazione tendenti all'impiego di strumenti per l'erogazione di servizi innovativi ai cittadini

anche per via telematica; sul punto, peraltro, le Regioni possono svolgere un ruolo centrale nello sviluppo di una omogenea e paritetica condizione di crescita dei propri enti locali, anche attraverso il ricorso a strumenti ICT garantendo pari opportunità, per l'assolvimento dei diversi compiti istituzionali, in un quadro organico di federalismo amministrativo e fiscale. Entrambe le Regioni, dunque, anche in relazione al Piano di Decentramento del Catasto ai Comuni, in esecuzione della Legge n°59/97, così come definito dal D.Lgs. n°112/998, hanno inteso creare le condizioni affinché gli enti locali possano svolgere al meglio le attività inerenti all'accesso, utilizzo, bonifica ed aggiornamento della base informativa del catasto per l'assolvimento dei compiti istituzionali ed in particolare per impostare correttamente le proprie politiche di fiscalità locale e di gestione del territorio. Da un lato, in particolare, la Regione Emilia-Romagna ha approvato, con Delibera n°1546 del 28.07.2003, il proprio *Piano Telematico regionale. Programma operativo 2003*, il quale prevede la costruzione di una rete privata a banda larga della Pubblica Amministrazione Locale e la realizzazione di una gamma di servizi fra i quali quelli legati alla fiscalità locale ed al governo e la gestione del territorio; dall'altro lato, la Regione Siciliana ha in corso di realizzazione il SITR (Sistema Informativo Territo-

riale Regionale) in attuazione della Misura 5.05 del P.O.R. Sicilia 2000 - 2006, prevedendo la costruzione di una rete di sistemi informativi territoriali (nodo regionale, nodi provinciali, nodi comunali) finalizzata alla formazione di documenti territoriali di base e settoriali omogenei a sostegno dello sviluppo locale. Ancora, entrambe le Regioni hanno partecipato al primo bando di e-government, indetto dal Ministro per l'innovazione tecnologica, risultando vincitori con progetti denominati SIGMA TER (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio. Verso un'Agorà geografica della Pubblica Amministrazione Locale) e SICS (Sistema Informativo del Catasto Siciliano), ambedue riguardanti il governo e la gestione del territorio ed in particolare l'uso delle banche dati del catasto, sia per gli aspetti cartografici che per quelli connessi alla fiscalità locale. Quindi, le due Regioni in discorso intendono promuovere efficaci sinergie per massimizzare l'uso delle risorse provenienti dal finanziamento di e-government e per condividere le esperienze comuni, anche al fine di un'ottimale replicabilità e riuso delle soluzioni individuate, procedendo dunque alla stipula di un protocollo d'intesa con l'Agenzia del Territorio per meglio definire le modalità di collaborazione relative all'accesso, utilizzo, bonifica e aggiornamento dei dati catastali.

Delibere della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno dell'innovazione nei settori produttivi

Anni 2004/2005

Al fine di analizzare le linee generali e di indirizzo proprie dell'attività della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di sostegno dell'innovazione, è opportuno evidenziare la rilevanza sia del "Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico", sia del "Programma triennale per le Attività Produttive" (i due Programmi, peraltro, sono legati da un espresso rapporto di continenza, essendo il primo approvato nell'ambito del secondo).

Gli interventi di Giunta nel corso del 2004, pertanto, vanno esaminati alla luce di detta incidenza, per poi concludere l'analisi con gli altri interventi - viceversa più eterogenei - propri del campo che ci occupa.

Attuazione ed implementazione del Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico (ex art. 3, L.R. n. 7/02)

Come più sopra anticipato, il Programma di cui al presente punto si inserisce all'interno di quello - più generale - previsto dalla L.R. n. 3/99.

Segnatamente, per espressa disposizione dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 7/02 ("Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecno-

logico"), il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico si caratterizza - tra l'altro - in ragione di due tipologie di azioni:

- a) lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica;
- b) lo sviluppo di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" o "Centri per l'innovazione".

Relativamente al punto *sub a)*, spicca l'approvazione ad opera della Giunta di due bandi in attuazione del cennato Programma. Il primo è volto al sostegno dei costi di avvio e di primo investimento per nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza⁹; più in generale, l'obiettivo (denominato "Generazione di nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico") è quello di favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al fine di rafforzare il tessuto delle attività innovative nella Regione. Il secondo bando, invece, è finalizzato al sostegno dei progetti volti a rafforzare gli interventi del sistema produttivo e imprenditoriale regionale verso la ricerca industriale, sostenendo gli investimenti in ricerca e innovazione e promuovendo (o consolidando) le relazioni di scambio e di collaborazione tra gli attori del sistema regionale dell'innovazione e della ricerca¹⁰.

⁹ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 1473 del 2004.

¹⁰ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 1474 del 2004.

Ancora, mediante il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (istituito ex art. 10 della stessa L.R. 7/02), la Giunta ha impegnato a favore di 182 imprese la somma complessiva di € 30.316.413,32, a fronte di domande di finanziamento per progetti di cui al punto *sub a)*¹¹.

Relativamente allo sviluppo di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" o "Centri per l'innovazione" [punto *sub b)*], sono stati approvati¹² i requisiti che dette strutture debbono possedere per la presentazione dei progetti finanziabili all'interno del Progetto in discorso. Sul presupposto di quest'ultima delibera, peraltro, sono stati altresì approvati i bandi per l'accesso alle agevolazioni regionali per i progetti finalizzati alla costituzione nel territorio regionale di nuovi Centri per l'innovazione, ovvero alla riorganizzazione, alla riqualificazione e riconversione di quelli esistenti¹³; sul punto, è necessario sottolineare come tali Centri - promossi da imprese e/o loro associazioni, Università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati, enti e istituzioni locali ed organizzati in varie forme di partenariato - debbano essere strutture in grado di predisporre un sistema di offerta di conoscenze e competenze tecnologiche, a partire dai fabbisogni delle principali filiere produttive regionali o di specifiche tipologie imprenditoriali individuate secondo criteri di omogeneità o complementarietà. Essi devono avere l'obiettivo di intensificare, qualificare ed accelerare il flusso di informazioni dalla ricerca verso l'industria mediante attività di trasferimento tecnologico.

¹¹ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 1205 del 2004.

¹² Cfr. Deliberazione di Giunta n° 122 del 2004.

¹³ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 333 del 2004.

¹⁴ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 388 del 2004.

¹⁵ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 497 del 2004.

¹⁶ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 1496 del 2004.

Ancora, sempre nell'ambito dello sviluppo della menzionata "rete", rilevante è stata l'approvazione del piano triennale di attività 2004-2006 (con relativo schema di convenzione di attuazione) della società ASTER Soc. cons.p.a.¹⁴, società con scopi consortili che promuove la collaborazione fra le Università, i Centri ed Enti di ricerca e sviluppo (pubblici e privati) ed il tessuto economico regionale. Tra gli obiettivi di detto piano, il monitoraggio della domanda e dell'offerta di ricerca e di innovazione in Regione, il supporto alle Università e ai Centri di ricerca nelle attività di analisi, nell'alta formazione in specifici ambiti scientifici, tecnologici e industriali e l'attività a supporto dell'applicazione di nuove tecnologie (anche con siti di validazione presso le imprese). Conseguentemente all'approvazione di detto Piano, è pure stato approvato quello annuale - all'evidenza più dettagliato - per il 2004¹⁵.

Attuazione ed implementazione del Programma triennale per le Attività Produttive (ex art. 54 L.R. n. 3/99)

Con riguardo al più generale Programma triennale per le attività produttive, sono da evidenziare l'approvazione dei criteri e delle modalità, nonché del susseguente bando, per l'ammissibilità agli interventi di sostegno per i consorzi tra le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane e per le attività permanenti di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica di imprese consorziate in un'ottica di medio e lungo periodo¹⁶.

Analogamente, sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione:

- a) di contributi a progetti di sviluppo di sistemi di gestione globale ed integrata della qualità nelle imprese; più specificamente, tali progetti devono prevedere il conseguimento di obiettivi quali il perseguimento di un miglioramento e ampliamento della capacità produttiva, attraverso l'applicazione di sistemi di gestione della qualità a livello di reti di imprese, attraverso la qualificazione - a livello di reti di imprese - dei processi di fornitura ed il superamento di problematiche comuni nell'organizzazione della produzione in rete, nonché mediante la promozione della partecipazione delle imprese femminili e giovanili alla rete¹⁷;
- b) di contributi a progetti di imprese singole finalizzati al perseguimento di una gestione di qualità e di una valorizzazione del loro ruolo sociale, in una visione globale comprendente obiettivi di innovazione organizzativa, di contenimento dell'impatto ambientale, di sicurezza sul lavoro e di sviluppo di una cultura imprenditoriale e di un ambiente di lavoro orientato al rispetto e al riconoscimento delle diversità di genere (nell'ottica di realizzare un sistema integrato di gestione aziendale e un sistema di gestione secondo modelli standard, quali - in particolare - il sistema qualità serie UNI EN ISO 9001/2000 e il sistema di gestione ambientale serie UNI EN ISO 14001/96 o EMAS)¹⁸.

Da ultimo, è stata pure approvata la rea-

lizzazione dei progetti di promozione ex art. 61, L.R.3/99, i quali - mediante anche il sostegno della Regione - prevedono la stipulazione di accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'ICE, il sistema camerale, le Associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici ed altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei: più specificatamente, i progetti approvati con le delibere di Giunta riportate in nota sono finalizzati alla penetrazione di mercati esteri¹⁹.

Altri interventi

Come più sopra anticipato, non è comunque possibile ricondurre gli interventi della Giunta nella materia *de qua* esclusivamente all'interno dei due citati Programmi. In effetti, è necessario dare pure conto di altri significativi interventi a sostegno della ricerca e dell'innovazione nei settori produttivi.

In primis, merita rilievo l'impulso conferito all'avvio del progetto "Intercent-ER: Creazione di un sistema d'intermediazione digitale a supporto del territorio della regione Emilia-Romagna" mediante la costituzione di un "Comitato guida" composto da rappresentanti di diverse Direzioni generali e alle dipendenze della Direzione generale Organizzazione, sistemi informativi e telematica²⁰. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un "marketplace" della Regione, quale struttura di supporto alle attività di compravendita di beni e servizi tra imprese e organizzazioni operanti sul suo territorio (almeno sino alla attivazione dell'"Agenzia di servizi per l'acquisto" e stante anche l'attuale situazione dell'operatore nazionale Consip, che ha attualmente sospeso

¹⁷ Cfr. deliberazione di Giunta n° 1583 del 2004.

¹⁸ Cfr. deliberazione di Giunta n° 1584 del 2004.

¹⁹ Cfr. deliberazioni di Giunta n° 1233 e 1690 del 2004.

²⁰ Cfr. deliberazione di Giunta n° 423 del 2004.

l'attivazione di nuove convenzioni, con ricadute negative anche sulla spesa della Regione e degli enti pubblici del territorio).

Secondariamente - in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5 della L.R. n. 32/01 - sono stati determinati i nuovi criteri e le nuove modalità per la concessione dei contributi per progetti di particolare interesse per la promozione dell'attività artigiana, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani²¹. Similmente, è stata approvata la "Direttiva per la concessione di contributi regionali alle attività di ricerca e sviluppo per la società dell'informazione", in attuazione del Piano telematico regionale, stante il consistente numero di progetti preliminari presentati e l'interesse della Regione a procedere con la valutazione di progetti di ricerca e sviluppo definitivi²².

Vi è altresì da menzionare l'implementazione della Legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", che prevede all'art. 2, comma 7, lett. c), l'attuazione di programmi interregionali in materia di ricerca applicata al settore agricolo; dunque, a partire dal 2002 è stata avviata, tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni interessate, una nuova fase di programmazione strutturata, a cui è conseguita l'elaborazione - tra gli altri - dei Programmi interregionali "Proteine vegetali" e "Sviluppo Ru-

rale - Sottoprogramma 'Servizi di Sviluppo'". Più in particolare, l'Emilia - Romagna è stata individuata dal più sopra citato Ministero quale Regione capofila per la realizzazione delle azioni comprese nelle seguenti schede progettuali:

- a) azioni di innovazione e ricerca a supporto del Piano "Proteine Vegetali";
- b) sviluppo di metodi innovativi di gestione dei frutti nella fase di post-raccolta: definizione degli indici di raccolta in funzione della qualità di consumo e delle modalità di conservazione e commercializzazione.

Ebbene, attraverso due successive delibere²³, è stata attivata la realizzazione operativa delle schede progettuali di cui alle sopraccitate lettere a) e b). Per l'effetto, pertanto, la Giunta ha approvato i bandi finalizzati alla concessione dei relativi contributi, rispettivamente pari ad Euro 1.216.000,00 e ad Euro 900.000,00.

Infine, hanno visto la loro approvazione: il protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, protocollo finalizzato allo sviluppo di sinergie nel campo della ricerca, sperimentazione, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori agroalimentare, forestale ed ambientale²⁴; la revisione del "Programma Operativo Regione Emilia-Romagna (Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 2000/2006)", volta al prescritto adeguamento di metà periodo, tenendo anche conto dell'incremento finanziario derivante dal premio di performance²⁵.

²¹ Cfr. deliberazione di Giunta n° 343 del 2004.

²² Cfr. deliberazione di Giunta n° 415 del 2004

²³ Cfr. deliberazioni n° 60 e n° 56 del 2005.

²⁴ Cfr. deliberazione di Giunta n° 694 del 2004.

²⁵ Cfr. deliberazione di Giunta n° 42 del 2004.

L'esame delle delibere del Consiglio per gli anni 2004 e 2005 in materia di Sanità non può prescindere - in prima battuta - dal rilevare la costante volontà dell'Assemblea regionale di aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità.

Infatti, prima con la delibera n°601 del 2004 e poi con quella n°652 del 2005 sono stati stanziati finanziamenti per - rispettivamente - € 28.000.000,00 e € 20.646.534,31.

Più dettagliatamente, con la prima delibera si è proceduto all'aggiornamento del menzionato Programma secondo le proprie indicazioni prioritarie di cui all'allegato 'B' della deliberazione n. 483 del 2003, il quale è riferito a quelle A.S.L. che - pur non presentando progetti di particolare urgenza - si erano impegnate nel predisporre piani di investimento a più ampio respiro di miglioramento strutturale e qualitativo. In particolare, questi i singoli investimenti, tutti sostanzialmente ascrivibili ad una politica di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale:

- a) ristrutturazione degli ospedali di Bazzano e di Vergato;
- b) adeguamento normativo dell'ospedale di Faenza;
- c) realizzazione del padiglione materno-infantile, chirurgico e centrali tecnologiche dell'ospedale di Lugo;
- d) lavori di completamento delle opere civili e degli impianti nel nuovo ospedale di Vecchiano "G.B. Morgagni";
- e) acquisto strutture per la nuova sede amministrativa dell'Azienda di Cesena;

- f) adeguamento del progetto di ampliamento dell'ospedale di Rimini per l'integrazione con l'area direzionale, assistenziale e dei servizi territoriali ed ospedalieri;
- g) ristrutturazione di due reparti di degenza dell'Ospedale di Cattolica.

L'aggiornamento del Programma regionale, peraltro, è stato reso possibile in ragione della disponibilità delle risorse finanziarie previste con Legge Regionale n. 18 del 28 luglio 2004 di assestamento e variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006.

Con la seconda delibera, poi, si è insistito nella volontà di raggiungere il maggiore livello di omogeneizzazione possibile fra le Aziende Sanitarie regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, anche sulla base delle effettive situazioni strutturali nonché delle residue capacità finanziarie delle singole Aziende. Di qui, anche l'aggiornamento de qua si caratterizza per:

- a) il completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti previsti dal Programma regionale di investimenti straordinari ex art. 20 L. n. 67/1988 e la cui realizzazione era già in fase avanzata;
- b) l'adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa prevista in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e superamento delle barriere architettoniche;

c) favorire processi di riorganizzazione aziendale, al fine anche di supportare piani di risanamento economico-finanziario e di rientro strutturale dal disavanzo.

Parallelamente a ciò, v'è pure da sottolineare l'aggiuntivo finanziamento di € 1.146.534,31 a favore degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, previsto per gli interventi di completamento finalizzato ad assicurare la funzionalità di un'ala del nosocomio e di adeguamento a norma e miglioramento degli aspetti alberghieri del medesimo.

Da ultimo, è pure opportuno sottolineare come con la delibera in esame si stabilisca che anche altri interventi (riportati in allegato alla delibera) potranno essere finanziati, in via prioritaria, per complessivi € 10.310.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna, con il venturo aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità.

Ancora di primaria rilevanza nel settore all'esame, v'è l'approvazione del regolamento regionale di contabilità economica n. 3 del 2005 (cfr. Del. n°659 del 2005, avente ad oggetto *"Modifica al Regolamento 27 dicembre 1995, n. 61 'Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo regolamento di contabilità di cui all'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere)"*). Presupposto del regolamento in esame è l'approvazione (avvenuta con Delibera di Giunta n. 1987 del 2.11.1999) del progetto per la *"Certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie"*, focalizzato su un processo di revisione dei sistemi contabili e delle procedure organizzative e operative adottate dalle singole

Aziende. Più in particolare, tra gli obiettivi principali del progetto figurava quello di consentire una corretta lettura e trasparenza dei bilanci da parte del livello regionale, assicurando l'adozione di comuni modalità di gestione dei sistemi contabili e di predisposizione dei documenti ufficiali da parte delle Aziende Sanitarie e quello di garantire a tutti gli altri soggetti esterni interessati (banche, creditori, enti locali, organizzazioni sociali, cittadini, ecc.) una più agevole comprensione delle dinamiche interne alle Aziende e al Sistema Sanitario Regionale. Al proposito è senz'altro opportuno evidenziare la rilevanza degli schemi di bilancio, messi a punto nell'ambito del progetto per la Certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie e riportati agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 della delibera in discorso, i quali garantiscono un più adeguato livello informativo e riflettono maggiormente la natura delle operazioni delle Aziende Sanitarie rispetto agli schemi attualmente in uso. Da ultimo si deve pure notare che - al fine di assicurare il miglior livello informativo del bilancio d'esercizio, con particolare riguardo alla dinamica dei flussi monetari - si è previsto di integrare i documenti componenti il bilancio medesimo con il c.d. *"rendiconto di liquidità"* (Fonti-Impieghi).

Sul versante della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, poi, il Consiglio regionale ha proceduto all'approvazione - con Del. n°602 del 2004 - del protocollo d'intesa tra la Regione Emilia - Romagna e la Regione Toscana per l'istituzione di *"MONITOR - Osservatorio Sicurezza Grandi Opere"*. Effettivamente, in occasione dei lavori per la realizzazione di numerose grandi opere infrastrutturali che interessano il territorio di più Regioni (tra le altre, il quadruplicamento veloce della linea ferroviaria i nodi ferroviari di Bologna e Firenze, il potenziamento della tratta Bologna-Firenze dell'autostrada A1),

si sono rilevati seri problemi di impatto sulle attività di prevenzione, monitoraggio e sorveglianza degli accadimenti infortunistici e delle malattie professionali. Di qui, con riguardo alle competenze istituzionali per la prevenzione e per la tutela della salute dei lavoratori, il protocollo d'Intesa con la Regione Toscana vuole addivenire all'istituzione dell'Osservatorio Sicurezza Grandi Opere (c.d. "MONITOR"), con la finalità di disporre di un sistema informativo sulle condizioni lavorative, la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti alla costruzione delle infrastrutture di interesse interregionale; più specificatamente, tra gli altri compiti, quelli di promuovere attività di comunicazione e di informazione, interna ed esterna, per la presentazione dei risultati conseguiti e la socializzazione delle notizie fra tutti i soggetti che partecipano a "MONITOR" e di sviluppare rapporti e relazioni sistematici con enti ed organismi che operano nel settore della prevenzione e sicurezza nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, sia nazionali che in ambito internazionale. Sul punto, non deve sfuggire come fin dal 1996 le due Regioni abbiano attivato uno specifico Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori addetti alla costruzione della linea ferroviaria Alta Velocità, Osservatorio che ha costituito una irripetibile occasione di acquisizione di conoscenze tecniche e scientifiche, da elaborare a sostegno del coordinamento degli interventi mirati ad una sostanziale riduzione del rischio lavorativo nelle grandi opere pubbliche. Dal che, pertanto, la volontà di proseguire in tal senso anche con il menzionato progetto "MONITOR".

Infine, occorre altresì sottolineare l'approvazione della proroga del Piano sangue e plasma regionale anche per l'anno 2004 (cfr. Del. n°592 del 2004). Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 382 del 2002, infatti, era stato

approvato il Piano sangue e plasma regionale 2002/2003, mediante il quale è stato istituito il Programma speciale sangue, per il governo delle attività di raccolta e produzione di emocomponenti ed emoderivati con il coinvolgimento sia dei Servizi di Medicina TrASFusionale (SMT) che delle Associazioni di volontariato operanti nell'ambito della promozione, organizzazione e raccolta sangue. Detto programma annoverava tra i suoi fini quello di rafforzare l'integrazione e il coordinamento di tutte le componenti del Sistema trasfusionale, così da garantire la massima qualità dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali; ancora, il Piano de qua era articolato su un livello regionale (programma speciale sangue regionale) e su un livello locale (programmi speciali sangue provinciali). Ciò nondimeno, il breve periodo di tempo trascorso dall'approvazione del nuovo modello organizzativo introdotto non è stato ritenuto sufficiente per valutare compiutamente l'impatto della rappresentata nuova esperienza (ancorché i risultati di raccolta e consumo di sangue e plasma per gli anni 2002 e 2003 abbiano consentito di contribuire all'autosufficienza nazionale), di talché la proposta di proroga in esame. A ben vedere, ancora, la delibera in discorso non si limita ad una mera proroga del cennato Piano, ma viceversa adegua gli obiettivi ivi contenuti secondo il testo approvato dal Comitato Regionale per le Attività TrASFusionali.

I Livelli Essenziali di Assistenza

Nell'analisi che ci apprestiamo a fare, è opportuno avere come riferimento normativo, più volte richiamati nelle delibere approvate dalla Giunta, i vari Decreti governativi che dal 2001 in poi hanno dato una definizione di cosa rientra, in ambito sanitario, nella definizione dei "Livelli Essenziali di Assistenza". Ciò alla luce del nuovo assetto delle competenze ripartite tra lo Stato e le Regioni dopo la legge costituzionale n.3 del 2001.

Un riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza è ravvisabile nella delibera 160/04, la quale richiama il Decreto ministeriale n.279/2001, che ha istituito e regolamentato la Rete Nazionale delle Malattie Rare. In questo Regolamento si disciplinano le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e si individuano specifiche forme di tutela per i soggetti affetti dalle suddette malattie. Il Regolamento stabilisce fra l'altro l'istituzione della Rete Nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita al fine di assicurare specifiche forme di tutela agli assistiti affetti dalle malattie stesse e composta da Presidi accreditati appositamente individuati dalle Regioni.

Pertanto con la presente delibera si individuano i Presidi regionali e si stabilisce che questi fanno parte della Rete Nazionale. Inoltre si precisa che ai suddetti Presidi spetta il compito di

certificare lo stato di patologia rara ed il relativo diritto dell'assistito di fruire delle prestazioni specialistiche efficaci ed appropriate per la diagnosi, il monitoraggio ed il trattamento della malattia in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa. La delibera che, per la particolarità della materia, fin da subito è stata definita come 'aggiornabile', è già stata aggiornata con atto che inserisce la sensibilità chimica multipla (delibera di giunta n 25/2005)

Nella delibera 285/04 la Giunta ha tenuto conto del Decreto del Ministero della Sanità 8 giugno 2001 " Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 " Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza" recepito con propria delibera n.1365/202 e ratificato dal Consiglio Regionale con atto n.349/2002.

Pertanto ha approvato l'inclusione, per i cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna, nei Livelli Essenziali di Assistenza, tra le prestazioni che costituiscono assistenza integrativa, della fornitura di prodotti ipoproteici ai pazienti nefropatici cronici (pazienti con Insufficienza Renale Cronica Severa e pazienti con Insufficienza Renale Cronica di grado moderato) e l'erogazione dei prodotti dietetici ipoproteici entro determinati limiti di spesa mensili.

L'utilità, dichiarata di un simile provvedimento è data dal fatto che, in termini di prevenzione, la dieta ipoproteica per i nefropatici cro-

nici ha dimostrato di essere in grado di ritardare anche per un lungo lasso di tempo l'inizio del trattamento dialitico.

Con la delibera 775/04 la Giunta ha ritenuto necessario effettuare un riordino complessivo delle funzioni di Medicina dello Sport in ambito regionale e di aggiornare le direttive, assunte con proprie deliberazioni 2727/99 e 228/2000, sulle procedure per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica nella Regione Emilia-Romagna e sulle relative tariffe (non ricomprese nei LEA), al fine di creare le condizioni culturali ed organizzative per promuovere l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce di età e di sviluppare l'adozione di stili di vita salutari.

Facendo ciò, la Giunta, tenuto conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, ha anche inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Regionale il rilascio di tutte le certificazioni d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica dei minori, anche al di fuori dell'ambito scolastico, e dei disabili di ogni età.

Questo perché la Giunta ritiene indispensabile intervenire in modo più ampio ed organico per la tutela sanitaria delle attività sportive NON agonistiche, che coinvolgono un numero di persone molto elevato, istituendo strumenti quali il "Libretto Sanitario dello Sportivo" e individuando idonee modalità di organizzazione delle relative attività, al fine di promuovere l'appropriatezza delle prestazioni di certificazione di idoneità e di valutazione funzionale delle persone che svolgono attività sportiva amatoriale e di semplificare le modalità di accesso sul territorio.

Un richiamo al D.P.C.M. 29 novembre 2001 si riscontra anche nella delibera 1872/04, che - riferendosi all'allegato 2C del D.P.C.M. stesso, dove è riportato un elenco di DRG "ad

alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ospedaliera ordinaria, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Agenzia sanitaria regionale - ha integrato tale elenco con ulteriori prestazioni a rischio di inappropriatezza - definendo un valore percentuale/soglia di ammissibilità come obiettivo da perseguire da parte delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna. Il fine è quello dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in strutture ospedaliere pubbliche, nonché quello dell'appropriato utilizzo delle strutture di ricovero, in coerenza con il piano degli obiettivi per le Aziende sanitarie, con le linee guida regionali per l'attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001, riguardo alla rimodulazione della rete ospedaliera, e con la creazione di presupposti alla deospedalizzazione.

Visto il D.P.C.M. sopracitato ed il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23.05.2003, il quale prevede la promozione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati cronici, agli anziani ed ai disabili, con la delibera 2068/04 si dà attuazione al processo di armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di integrazione socio-sanitaria, nell'ambito dei LEA previsti dal Decreto sopracitato avendo come obiettivo strategico quello di garantire alle persone con disabilità un percorso assistenziale integrato sanitario e socio-assistenziale attraverso lo sviluppo, la qualificazione e la specializzazione della rete socio-sanitaria esistente, valorizzando e sostenendo il ruolo delle famiglie, privilegiando come sede di elezione il domicilio. Per questi motivi si dà approvazione al documento "il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta: prime indicazioni".

Con delibera n. 2678/04 la Regione ha ap-

provato il Programma di assistenza odontoiatrica per l'attuazione del LEA e la definizione di livelli aggiuntivi. Il fine ultimo dichiarato è garantire uniformità ed omogeneità nell'offerta dei servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale, definendo la tipologia delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti ai cittadini, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Attuazione dei Piani- programma per l'anno 2004

Con la delibera 296/04, nell'ambito della realizzazione del Programma di modernizzazione del sistema sanitario regionale, previsto dal Piano Sanitario Regionale, si approvano le "Linee d'indirizzo per la predisposizione e l'attuazione del Piano-programma 2004-2006 dell'Agenzia Sanitaria Regionale".

Questo Programma di modernizzazione del sistema dei servizi sanitari ha il compito di sviluppare progetti di innovazione organizzativa e gestionale sui temi del governo clinico, economico e finanziario delle Aziende sanitarie e del sistema sanitario regionale (attuazione di politiche per la qualità dei servizi sanitari e per un'appropriata politica del farmaco; sviluppo dei processi di accreditamento e definizione dei programmi e degli accordi fra servizi per soddisfare la domanda di salute e di servizi sanitari, garanzia di efficacia del loro prodotto e di efficienza produttiva; miglioramento delle relazioni con gli utilizzatori dei servizi ed i cittadini) .

In attuazione di quest'ultimo atto di Giunta, la delibera 451/04 ha adottato il Piano-programma per il triennio 2004-2006, comprensivo del piano di attività per l'anno 2004 dando atto che per i restanti anni del triennio si provvederà annualmente all'adozione dei relativi piani di attività.

Con la delibera 645/04 si approva il piano delle attività per l'anno 2004, rientranti nel "Programma informazione, educazione sanitaria e farmacovigilanza per un uso appropriato dei farmaci" deliberato con proprio atto n. 1008/02 e finalizzato allo sviluppo di attività per la realizzazione di analisi e valutazioni connesse all'utilizzo dei farmaci e alla sorveglianza delle popolazioni particolarmente esposte nel loro impiego.

La Giunta, con delibera 798/04, approva la prosecuzione per l'anno 2004, in stretta collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali del territorio competente, del Progetto regionale "Riduzione del danno", al fine di dare continuità operativa al "Progetto regionale Prostituzione" approvato con propria delibera n. 2567/96, in virtù del quale si sono attivate azioni di prevenzione allo scopo di evitare e contenere i danni alla salute di donne e minori sottoposti a sfruttamento sessuale, di prostitute e clienti, evitando di conseguenza il diffondersi delle malattie sessualmente trasmissibili. Si prosegue, pertanto, con l'attuazione del progetto, mediante concessione di finanziamenti ai singoli Enti attuatori ed utilizzando le stesse unità di strada che da tempo operano sul territorio in collaborazione coi servizi sanitari.

Con delibera 1016/04 la Giunta, al fine di potenziare l'assistenza alle persone affette da disturbi del comportamento alimentare (DCA), ha approvato delle linee-guida destinate all'attenzione ed al rispetto da parte delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna, le quali dovranno poi definire dei percorsi-programmi appositi.

Si dà un orientamento per la definizione di questi percorsi-programmi ed in particolare si richiede l'identificazione di un'equipe multidisciplinare, quale risorsa specialistica di supporto alla rete integrata dei servizi aziendali, in

grado di dare risposta ai differenti livelli di complessità e di intensità assistenziale nelle diverse fasce di età.

Inoltre questi percorsi-programmi devono prevedere il pieno coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute Mentale per quanto riguarda l'organizzazione, il coordinamento e l'attuazione degli stessi, nel contesto delle specifiche realtà, culture organizzative ed articolazioni dei servizi.

Devono essere assunte iniziative di comunicazione, interna ed esterna, sulle azioni intraprese per il miglioramento della presa in carico, della appropriatezza e della continuità del percorso assistenziale alle persone affette da tale patologia.

Attraverso la delibera 1280/04 si è approvato il documento "Indicazioni e Obiettivi di programmazione 2004", ovvero le linee di programmazione e finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2004. Uno degli obiettivi principali consiste nel miglioramento dei servizi, che tende, per l'anno richiamato, ad attribuire maggiore rilievo ai programmi ed agli obiettivi richiedenti un elevato grado di integrazione tra le politiche sanitarie e quelle sociali (si consideri, in particolare, gli aspetti riguardanti la riorganizzazione dei dipartimenti di Salute Mentale, i programmi di assistenza al paziente cronico, l'attuazione della rete integrata per le persone con grave disabilità acquisita ed i programmi di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza dell'anziano).

Il tema dell'integrazione sociosanitaria assume così rilevanza e centralità nei processi programmatori e di governo del sistema, a livello aziendale, ma soprattutto distrettuale, con riferimento al processo sperimentale dei Piani sociali di zona, il cui ambito di programmazione coincide, per scelta regionale, con il distretto.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 Aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" la Giunta, con delibera 1489/04, ha ritenuto necessario, considerata anche l'oggettiva difficoltà delle Amministrazioni locali ad adeguarsi alla disposizione sopra citata, far predisporre ed approvare delle linee d'indirizzo finalizzate ad assicurare le condizioni di uniformità nell'interpretazione del quadro normativo che interessa i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche allo scopo di garantire omogeneità nelle attività autorizzative e di controllo e vigilanza attuate sul territorio regionale.

Con la delibera n. 2170/04 "Programma sperimentale Osservatorio Nazionale sulla qualità dell'educazione continua in medicina" la Regione, sulla base di una Convenzione con il Ministero della Sanità, si impegna ad eseguire un programma volto a sperimentare un modello di valutazione della qualità delle attività di Educazione continua in medicina, applicabile sul territorio nazionale e in grado di evidenziare, in particolare, le eventuali incongruenze esistenti tra gli eventi accreditati e la loro realizzazione (coerenza con l'agenda prevista, presenza dei docenti e dei discenti, ruolo degli sponsor, materiali di documentazione, modalità di valutazione, luogo di svolgimento).

Tra i progetti approvati nel corso del 2004 vanno segnalati: 1) quello relativo alla Tutela della salute dei cittadini transessuali (delibera n. 2440/04). Il programma, la cui durata è triennale (2001-2003), risponde all'esigenza primaria di soddisfare e tutelare la salute dei cittadini transessuali, per assicurare a tutti gli utenti la continuità del percorso psicologico e sanitario iniziato, garantendo un approccio interdiscipli-

nare e la messa in rete, con i servizi del territorio, dell'informazione circa l'accesso ai servizi e i percorsi di accoglienza sia per le persone che presentano un disagio legato all'identità di genere sia per le loro famiglie; 2) il programma di supporto al progetto regionale demenze (delibera n.2482/04).

Una consistente parte dei fondi erogati dalla Regione è servita a finanziare progetti specifici a tutela di determinate categorie di soggetti. In particolare: l'assistenza extra ospedaliera ai malati di AIDS (delibera n. 2468/04), i progetti relativi alla rete dei registri tumori di popolazione (delibera n. 2469/04); e in generale per la prosecuzioni di piani per la salute già avviati (delibera n. 2470/04).

Organismi istituiti nell'anno 2004

Delibera 296/04: istituzione di un Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali con obiettivo il delineare e promuovere l'avvio di progetti sperimentali da includere nell'ambito dei piani di attività delle Aziende sanitarie, con particolare riferimento ad agopuntura, omeopatia e fitoterapia, individuando eventuali forme di integrazione delle Medicine non convenzionali con la Medicina tradizionale.

Delibera 340/04: istituzione, presso l'Assessorato alla Sanità- Agenzia Sanitaria Regionale, dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, al quale, in particolare, spetterà verificare gli standards di attività assistenziale dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Delibera 1588/04: istituzione di un organismo a livello regionale con funzioni consultive e propositive, di valutazione e di verifica denominato Consulta Regionale per la Salute Mentale il quale svolge i propri compiti attraverso l'espressione di pareri e proposte all'Assessorato Regionale alla Sanità. In particolare si occupa di attuare i provvedimenti nazionali aventi ad oggetto la tematica specifica; di elaborare delle linee-guida riguardanti l'organizzazione delle strutture afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale; di effettuare valutazioni e proposte attinenti al miglioramento della qualità dei servizi erogati dal Dipartimenti sopracitati; di espletare funzioni di raccordo tra livello regionale ed organismi partecipativi istituiti a livelli aziendali nell'area della Salute Mentale finalizzate, in particolare, a raccogliere e fornire informazioni sulle specifiche aree di attività; di predisporre un rapporto annuale sulle attività e le iniziative realizzate. L'organismo di cui al presente provvedimento è finalizzato a stimolare e a regolamentare la partecipazione delle Associazioni di utenti e dei loro familiari a tematiche riguardanti la salute mentale esercitando un ruolo di natura consultiva e valutativa.

Delibera 1597/04: si istituisce, nel contesto organizzativo dell'Agenzia Sanitaria Regionale, un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di supporto allo sviluppo strategico della rete assistenziale in campo cardiologico e cardiocirurgico attraverso la determinazione del fabbisogno dell'offerta di servizi, di prestazioni e di supporto allo sviluppo degli strumenti e delle metodologie operative per il monitoraggio dell'attività svolta e la valutazione della qualità dei servizi prestati.

L'azione regionale espressa dalla Giunta in materia di attività estrattive e, più in generale, in materia di energia, pare connotarsi nel corso del 2004, in aderenza alla linea costantemente percorsa negli anni, per una contemperazione delle esigenze di ricerca sul territorio regionale con quelle di salvaguardia del relativo contesto ambientale.

Infatti, le procedure autorizzative finalizzate alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, interessanti diversi territori della Regione come il reggiano, il piacentino, il parmense e l'imolese, ma anche zone fluviali (ad es. "Fiume Taro"), si sono caratterizzate per un'attenta considerazione del territorio oggetto delle istanze di permesso di ricerca e su cui questo tipo di attività, con indagini geognostiche che utilizzano metodi di ricerca più o meno impattanti (rilievi sismici, esecuzione con perforazione di pozzi esplorativi), va sicuramente ad incidere (Del. N. 449/04).

Come richiesto dalla normativa di settore - L. R. n. 17/1991, recante la "Disciplina delle attività estrattive", e L. R. n. 9/99, recante la "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" - la procedura, contrassegnata da differenti momenti di concertazione istituzionale con le amministrazioni provinciali e comunali interessate, nonché da un'ampia pubblicità delle sue fasi, contempla la valutazione di impatto ambientale del progetto (Del. N. 833/04). Dalle delibere si riescono ad enucleare i differenti momenti che hanno preceduto e portato poi alla valutazione summenzionata: dopo aver infatti verificato la conformità delle attività di ricerca proposte con le previsioni del relativo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

(PTCP) - strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale - e quindi, in generale, aver operato il dovuto *screening*, si passa ad uno studio di impatto ambientale (SIA), di cui apposite delibere definiscono i contenuti (*scoping*). Laddove il programma di ricerca ha presentato pericoli di potenziali compromissioni ambientali è stata operata una "perimetrazione" della relativa attività, al fine di ritenere ambientalmente compatibile il programma di ricerca di idrocarburi. (Del. N. 768/04).

Nel caso di costruzione di nuovi impianti per il rifornimento di energia idroelettrica vi è attenzione al contesto in cui l'intervento andrà ad inserirsi, procedendo anche, come concretamente verificatosi, ad una ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale in considerazione dei luoghi di grande rilievo paesaggistico e di grande valenza ecologica in cui questa tipologia di impianti va realizzata (Del. N. 80/05).

Dall'attività deliberativa della Giunta è possibile evidenziare, inoltre, attenzione per le fonti energetiche rinnovabili. Infatti, confermando una linea già percorsa nell'anno precedente e che trova un input a livello nazionale nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 2001 recante il programma di "Tetti fotovoltaici" finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati o installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze, la Giunta ricerca questa possibile fonte energetica rinnovabile e pulita (Del. N. 1232/04).

Volendo procedere ad un analitico esame degli interventi della Giunta per la qualificazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale, è opportuno ricondurre le azioni poste in essere dall'Ente all'interno di tre categorie generali:

Implementazione ed applicazione delle Leggi Regionali nn. 7/98 e 40/02

Queste due normative regionali sono volte, rispettivamente:

- 1) alla regolamentazione del settore turistico sotto il profilo della promozione e della commercializzazione, dei servizi di informazione e - più in generale - dell'organizzazione turistica (L.R. 7/98);
- 2) alla disciplina dell'offerta turistica in Regione, programmando e finanziando gli interventi per riqualificare il settore turistico (L.R. 40/02).

Nell'ambito di tali discipline, più in particolare, nel corso del 2004 la Giunta regionale ha approvato il testo aggiornato delle direttive per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica: da un lato, si è provveduto a definire un terzo filone di attività nel "Programma di promozione turistica locale delle province", denominandolo "Iniziativa di valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei territori e delle destinazioni"²⁶; dall'altro, si è voluto promuovere il miglio-

ramento della qualità dei progetti di commercializzazione proposti e finanziati, sia mediante una più incisiva definizione delle relative azioni, sia mediante sistemi di verifica che ne misurino i risultati raggiunti²⁷.

Con riguardo al Piano annuale, ex artt. 8 e 10 L.R. 7/98, delle azioni di carattere generale di promozione turistica regionale per l'anno 2004, sono state approvate le azioni aggiuntive volte - tra l'altro - ad un'intensificazione delle campagne di comunicazione dell'offerta turistica regionale²⁸. Tali azioni sono state proposte dall'APT servizi s.r.l. (partecipata dalla Regione e da Unioncamere), società che costituisce lo strumento tecnico - scientifico della Regione per l'attuazione delle strategie regionali in materia di promozione turistica e per la gestione delle risorse destinate dalla Regione.

Quanto poi all'assegnazione di contributi regionali a sostegno del settore che ci occupa, gli interventi approvati si sostanziano per lo più in progetti di promozione turistica. Tra questi, di sicuro spessore quelli presentati dalle "Unioni di prodotto" (aggregazioni di soggetti istituzionali ed economici - pubblici e privati - che operano sul mercato turistico, suddivise nei quattro prodotti strategici del turismo regionale: Costa, Appennino, Terme, Città d'arte/Cultura/Affari). La Giunta ha proceduto al co-finanziamento in ragione della valutazione assegnata ad ogni sin-

²⁶ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 412 del 2004.

²⁷ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 1393/ del 2004.

²⁸ Cfr. Deliberazioni di Giunta nn° 610 e 1417 del 2004.

golo progetto (“eccellente”, “alto”, “medio” etc ...), arrivando a coprire sino alla fascia di valutazione “medio” (rilevandone la necessità nell’attuale e non positiva situazione del mercato turistico)²⁹.

Ancora, la Giunta ha impegnato la Regione nelle partecipazioni finanziarie ai “progetti speciali” ex art. 7, comma 5, L. R. 7/’98, progetti per lo più presentati dalle singole Amministrazioni comunali³⁰. Da una rapida disamina di questi ultimi, è possibile evincere alcune linee di tendenza di carattere più generale: in effetti, sovente è possibile riscontrare la volontà di migliorare il sistema turistico attraverso la c.d. “destagionalizzazione”, passando così dalla promozione del turismo consolidato della costa a quella dei segmenti turistici emergenti, quali quelli legati all’enogastronomia, alla cura del corpo ed allo sport (o comunque di segmenti legati a target turistici più specifici). A tali fini, si sono pure potenziati servizi concreti, come quello per collegamento efficiente dagli aeroporti di Forlì e Rimini verso le località turistiche regionali.

La Giunta ha altresì proceduto alla ripartizione ed all’assegnazione dei fondi regionali ex lege 40/’02, in relazione a quanto predisposto con l’adozione dei corrispondenti programmi provinciali; il criterio preponderante per l’assegnazione dei fondi è stato quello legato ai parametri turistici risultanti dal numero di presenze e dalla capacità ricettiva alberghiera ed extra alberghiera, calcolati su base provinciale e - comunque - il Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche ha individuato alcuni nuovi progetti da attuarsi nell’anno 2004 sulla base di proposte

progettuali pervenute da enti e soggetti esterni, rispondenti ai requisiti di “progetti finalizzati” per il settore turistico, così come stabilito dall’art. 11, comma 2), della L.R. n.40/02.

Da ultimo, si è approvato lo schema quadro di convenzione avente ad oggetto la gestione e lo sviluppo delle redazioni locali previste all’interno del sistema informativo regionale (ex lege 7/’98)³¹. Tale iniziativa vuole implementare lo sviluppo della rete integrata per l’acquisizione e diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori ed è aperta alla collaborazione di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale.

Progetti interregionali e progetti previsti in ambito U.E.

In virtù della legge 135 del 2001 (“Riforma della legislazione nazionale del turismo”), con alcune delibere di Giunta la Regione ha attivato progetti di sviluppo turistico interregionali, definendone contestualmente i criteri gestionali e le procedure amministrative e contabili necessarie per la loro realizzazione³². Tali progetti, segnatamente, vengono avviati da ogni Regione per la parte di competenza locale, affidando la realizzazione delle azioni a carattere interregionale alla Regione individuata come “capofila” e vedono i finanziamenti di cui ai DD.DD. del Ministero delle Attività Produttive. In concreto, nel 2004, sono stati approvati i progetti relativi alla valorizzazione turistica del Po, alle terre malatestiane del Montefeltro (insieme alla Regione Marche), al comprensorio sciistico tosco-emiliano, sino a “Mare e miniere di mare” (con Friuli Venezia

²⁹ Cfr. Deliberazioni di Giunta nn° 565, 914, 1416, 1641 e 2326 del 2004.

³⁰ Cfr. Deliberazioni di Giunta nn° 611, 723, 884, 931, 992, 993, 1596, e 2071 del 2004.

³¹ Cfr. Deliberazione di Giunta n° 2640 del 2004.

³² Cfr. Deliberazioni di Giunta nn° 1691, 2326 e 2640 del 2004.

Giulia e Sardegna); le risorse assegnate saranno destinate sia ad interventi strutturali (qualificazione urbana, reti di itinerari ciclabili, punti di approdo fluviale, circuiti di sentieri montani), sia a manifestazioni ed azioni promozionali, nonché ad attività di ricerca.

Quanto ai progetti attivati in ambito comunitario, la Regione ha inaugurato il Progetto C.A.R.E. (Città Accessibili delle Regioni Europee), approvato da parte dell'Autorità di Gestione nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Interreg III B area CADSES (Spazio Europeo Centro Adriatico Sud Est), che vede l'Assessorato Turismo della Regione impegnato quale capofila. Il progetto si basa sulla condivisione a livello transnazionale di strategie di sviluppo delle città, con l'obiettivo principale di rendere più adatte le risorse territoriali alle esigenze reali delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale. La Giunta si è dunque attivata al fine di sottoscrivere gli atti convenzionali fra i partner coinvolti nel progetto approvato e di provvedere per regolare la partecipazione del proprio personale nell'ambito dello stesso³³.

Analogamente, la Giunta ha disposto che il Direttore Generale Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo provveda alla sottoscrizione della convenzione stipulata tra Regione ed Autorità di Gestione, secondo quanto previsto nel provvedimento di approvazione del progetto "MARIMED - La pesca come fattore di sviluppo del turismo sostenibile", nonché dei provvedimenti per regolare la partecipazione nell'ambito del progetto sia di personale interno all'Amministrazione, sia di personale esterno³⁴.

Altri servizi per il turismo

L'attività della Giunta è andata altresì nel senso di approntare - in via più generale - servizi di sostegno al settore in esame, indipendentemente dai singoli progetti predisposti o dai singoli finanziamenti accordati.

In primo luogo, è opportuno sottolineare come si sia approvata l'attività oggetto di convenzione tra Regione e l'Unione regionale delle Camere di Commercio per la gestione operativa dell'Osservatorio regionale sul turismo relativo all'anno 2004³⁵. In effetti, la Regione - già da diversi anni - ha promosso la costituzione di tale Osservatorio con l'obiettivo principale di promuovere attività di studio e di analisi del settore turistico regionale. Per l'anno 2004, dunque, si sono fissati quali ambiti di ricerca: l'analisi congiunturale del settore per il 2004, le strategie di promozione turistica generale, i consumi e l'indotto economico del turismo, l'aggiornamento della Banca Dati degli Studi Turistici, parallelamente alla manutenzione del sito Internet dell'Osservatorio.

Secondariamente, sono state approvate le nuove modalità attuative per l'organizzazione dei percorsi formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento ("Guida ambientale-escursionistica, Accompagnatore turistico, Guida turistica")³⁶. Tale adeguamento, invero, si è reso necessario al fine di innalzare le competenze culturali, storiche ed artistiche degli operatori e di approntare eventuali corsi ed esami per le estensioni di precedenti abilitazioni ad ulteriori lingue straniere o a nuovi territori.

³³ Cfr. *Deliberazione di Giunta n° 1282 del 2004*.

³⁴ Cfr. *Deliberazione di Giunta n° 1529 del 2004*.

³⁵ Cfr. *Deliberazione di Giunta n° 1418 del 2004*.

³⁶ Cfr. *Deliberazione di Giunta n° 682 del 2004*.

Da ultimo, è doveroso anche sottolineare il costante aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte stilato con deliberazione di Giunta ai sensi e per gli effetti della L.R. 5 luglio 1999, n. 14³⁷.

Nel novero di tali Amministrazioni municipali è entrato ex novo il Comune di Castel Guelfo di Bologna, mentre per Parma si è esteso il

periodo dell'anno in cui viene riconosciuta la particolare vocazione turistica del Comune.

Giova ricordare che l'appartenenza all'elenco in discorso vale a sottoporre le località inserite alla disciplina dell'art. 12 del D.Lgs. 114/98, in virtù della quale gli esercenti di attività commerciale determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di riposo domenicale.

³⁷ Cfr. *Deliberazioni di Giunta nn° 324 e 1396 del 2004.*

SCHEDE SINTETICHE SULLE LEGGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ANNI 2004-2005 *

- * *Non si sono riportate le schede relative alle leggi finanziarie e alla L.R. n.13/2005 avente ad oggetto lo "Statuto della Regione Emilia-Romagna," in quanto a tale legge è dedicata la terza parte del Primo Volume del "Terzo Rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna" (anni 2000-2005).*

LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2004, N. 1**Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio**

(La presente scheda va letta alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 196, 198 e 199 del 28 giugno 2004)

La Legge in esame riguarda il governo del territorio, materia attribuita dall'art. 117 co. 3 Cost. alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

In particolare essa mira alla salvaguardia del territorio dall'abusivismo edilizio, i cui illeciti sono oggi definibili con condono ai sensi dell'art. 32 D. L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

Si prevede l'emanazione, entro il 31 marzo 2004, di una apposita legge contenente nuove norme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, che stabilisca responsabilità e sanzioni conformandosi ai seguenti principi¹:

- tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico e architettonico;
- valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, in coerenza con la legge regionale n. 20 del 2000;
- pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza del territorio, ai sensi della legge regionale n. 31 del 2002;
- generale non sanabilità delle situazioni di violazione.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui sopra, è prevista la sospensione di ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi così come regolati dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Gli interessati possono comunque continuare a presentare le domande di sanatoria, a garanzia delle loro posizioni giuridiche.

¹ Si veda la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 2

Legge per la montagna

La presente legge intende favorire lo *sviluppo socio - economico delle zone montane* attraverso politiche volte a realizzare la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema regionale, valorizzandone le specifiche potenzialità, a garantire ai cittadini e alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici, a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale, a contrastare lo spopolamento delle aree marginali, a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali legate ai diversi territori, a promuovere la difesa idrogeologica, a realizzare impianti di forestazione.

Per il raggiungimento di tali finalità la legge prevede le seguenti azioni.

- ❶ Una *programmazione negoziata tra regione ed enti locali*, cui concorrono le parti sociali e di cui le comunità montane si fanno promotrici, che si esplicita in diversi momenti istituzionali scanditi dall'utilizzo dei seguenti *strumenti di concertazione*:
 - ✓ *Conferenza per la montagna*, convocata annualmente dalla regione, per l'elaborazione delle linee di indirizzo per il coordinamento delle politiche di sviluppo e per la definizione dei contenuti delle intese istituzionali;
 - ✓ *Intese istituzionali di programma*, promosse dalle comunità montane, volte ad individuare e coordinare le azioni da realizzare per favorire lo sviluppo socio - economico della zona montana. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione, in un termine temporale pluriennale, di un insieme di azioni strategiche ed è il riferimento per gli atti di programmazione degli enti sottoscrittori e per l'allocazione delle risorse;
 - ✓ *Accordi - quadro*, elaborati su proposta della comunità montana e necessari per la pratica attuazione del programma per lo sviluppo delle zone montane, contengono le attività e gli interventi da realizzare, con le relative modalità di realizzazione, le responsabilità dei soggetti partecipanti, le risorse finanziarie necessarie, gli impegni e gli oneri economici di ogni partecipante. A tali accordi, oltre ai soggetti che hanno preso parte all'intesa istituzionale, possono aderire ulteriori soggetti pubblici e privati che si assumano specifici impegni per la loro attuazione.

- ② *Finanziamenti regionali per la montagna*: definiti dalla regione con un atto di programmazione e un conseguente programma attuativo annuale che contiene la ripartizione delle risorse tra le azioni di competenza regionale previste nell'accordo-quadro; l'approvazione delle proposte di accordo-quadro e il mandato delle relative sottoscrizioni; l'individuazione delle strutture regionali per l'attuazione dell'accordo - quadro. La regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti dalle comunità montane, attraverso il "fondo regionale per la montagna", il "fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico" e il "fondo per le opere pubbliche montane".

- ③ *Norme specifiche in materia di servizi pubblici e di attività imprenditoriali*: trattasi di una serie di disposizioni settoriali che, in considerazione delle peculiarità e delle problematiche proprie di tali territori, sono volte al perseguimento di condizioni idonee di sviluppo socio-economico della montagna, in linea con la normativa nazionale contenuta nella legge n. 97 del 1994. Si mira dunque a garantire ai cittadini e alle imprese adeguati livelli di disponibilità dei servizi pubblici, con una migliore organizzazione dei servizi scolastici (art. 13) e del trasporto pubblico (art. 14); si favorisce, attraverso lo sviluppo dell'informatizzazione, l'avvicinamento delle pubbliche amministrazioni ai cittadini (art. 15); si intende proteggere il patrimonio culturale, paesaggistico, gastronomico del territorio (artt. 18, 19 e 20); infine, viene stimolata l'iniziativa imprenditoriale privata (artt. 17, 21, 22 e 23).

Tra le disposizioni finali, va ricordata l'istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali, nonché l'abrogazione della legge regionale n. 22 del 1997 sull'ordinamento delle comunità montane.

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3

Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31

La presente legge intende riordinare, anche alla luce di recenti direttive europee, il settore della profilassi, produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, andando ad abrogare la l.r. 3/1998 e la l.r. 31/2001, che precedentemente regolavano la materia.

Per essa, i soggetti che intendono esercitare attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali devono essere in possesso di apposita autorizzazione regionale, per il cui rilascio la Regione stabilisce procedure e requisiti.

L'autorizzazione è titolo per l'iscrizione al Registro regionale produttori, cui consegue il rispetto di una serie di obblighi, come ad esempio evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali infetti, consentire ai soggetti incaricati di eseguire i controlli necessari, controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture.

Mentre la commercializzazione diretta del produttore è soggetta ad obbligo di autorizzazione, chi invece produce piante e relativi materiali di propagazione, escluse le sementi, per l'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda, può limitarsi a presentare apposita dichiarazione di attestazione alla struttura sanitaria regionale. Nemmeno a tale obbligo è soggetto chi produce piccoli quantitativi di vegetali.

Alla "struttura fitosanitaria regionale" competono le funzioni in materia di tutela fitosanitaria, quali il rilascio dell'autorizzazione e alla tenuta del registro, l'applicazione sul territorio regionale della relativa normativa, compresi i controlli e la vigilanza attraverso gli "ispettori fitosanitari" e i "soggetti accertatori"; l'esecuzione di analisi scientifiche, l'istituzione di quarantene e di "zone fitosanitarie tutelate", la definizione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria.

È prevista l'istituzione della "certificazione del materiale di propagazione vegetale", riguardante il controllo volontario genetico e sanitario per singole specie, individuate dalla struttura sanitaria regionale, interessanti il settore vivaistico.

Dopo aver stabilito sanzioni amministrative pecuniarie, nonchè ipotesi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, la legge istituisce, in attuazione della direttiva comunitaria 2002/89, la tassa fitosanitaria regionale sull'importazione di materiale vegetali, tassa dovuta dall'importatore.

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2004, N. 4**Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo**

La presente legge disciplina la movimentazione di ovini e caprini nel territorio della Regione Emilia-Romagna al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili attraverso il pascolo.

Il pascolo degli ovini e caprini deve avvenire alle condizioni e in presenza dei requisiti seguenti:

- esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili;
- autorizzazione sanitaria;
- trasporto degli animali solo con automezzi, eccetto i casi autorizzati;
- identificazione di tutti gli animali ai sensi del D.P.R. n. 317/1996;
- provenienza degli animali da allevamenti indenni da brucellosi e in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti;
- al fine del trasporto controllo sierologico per gli animali di età superiore ai sei mesi;
- per il trasporto documento di accompagnamento (modello 4 art. 10 DPR n. 317/1996), da cui deve risultare anche l'esito favorevole del controllo sierologico di cui sopra.

In caso di violazione delle previsioni ora elencate, la legge prevede apposite sanzioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative, la Giunta regionale adotta apposita direttiva.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 5

Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n.2

Con "cittadini stranieri immigrati", la legge in esame si riferisce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai rifugiati e agli apolidi, regolarmente soggiornanti, con residenza o soggiorno sul territorio emiliano romagnolo, nonché ai richiedenti asilo.

La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione e condizione giuridica del cittadino straniero immigrato, contenuta principalmente nel decreto legislativo n. 286/98, intende perseguire l'integrazione sociale dei suddetti soggetti anche attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno inserimento sociale, culturale e politico.

A tal fine la legge prevede in diversi settori misure ed azioni quali:

- la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, anche attraverso l'attivazione di strumenti di rappresentanza nell'ambito delle istituzioni locali, compreso ove consentito il diritto di voto;
- norme contro la discriminazione, tra cui l'istituzione di un Centro regionale sulle discriminazioni;
- in materia di politiche abitative, la costituzione di agenzie per la casa per facilitare l'accesso ai cittadini stranieri immigrati, nonché di un fondo di rotazione per l'affitto che ha le caratteristiche di un "fondo di responsabilità", il diritto di accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di usufruire dei benefici per l'acquisto o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, la presenza, nei programmi comunali di riqualificazione urbana, di interventi di integrazione sociale con il favore dei programmi in grado di evitare la concentrazione abitativa dei cittadini stranieri immigrati;
- in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria la garanzia:
 - ✓ degli interventi riguardanti i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni agli stranieri in regola ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 286/1998,
 - ✓ delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative per malattia ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno,

- ✓ della parità di trattamento con le cittadine italiane e della tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari alle donne immigrate;
- ✓ della tutela del minore di 18 anni in conformità ai principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 176/1991.
- l'integrazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie, con pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi previsti in materia di diritto allo studio;
- in materia di formazione professionale e istruzione degli stranieri, iniziative di formazione, di orientamento, di tirocinio, di corsi mirati e di programmi da attuarsi nei Paesi d'origine;
- l'inserimento lavorativo e il sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali, che sono di competenza dei diversi livelli di governo che devono predisporre programmi volti alla realizzazione e al consolidamento di centri interculturali, organizzare iniziative artistiche, culturale e sportive, valorizzando le culture dei Paesi di origine e promuovere occasioni di socializzazione;
- il sostegno delle associazioni iscritte che svolgono attività dedicate a cittadini stranieri immigrati, con l'erogazione di contributi provinciali;
- il sostegno, attraverso programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, di progetti imprenditoriali finalizzati al volontario rientro dei cittadini stranieri nelle loro terre d'origine.

Per l'attuazione di tali politiche la legge stabilisce la seguente ripartizione di funzioni tra organi regionali e diversi livelli territoriali di governo.

Al Consiglio regionale compete l'approvazione del programma triennale di attività sull'immigrazione anche in raccordo con il piano sociale regionale e i piani di zona (previsti dalla l.r. 2/2003), nonché del piano straordinario di interventi di prima accoglienza nei confronti di coloro a cui sia stato riconosciuto il diritto ad un trattamento temporaneo d'accoglienza.

La Giunta regionale approva un piano di azioni contro la discriminazione, concede contributi per le politiche abitative e di riqualificazione urbana, sollecita forme di intervento promozionale di integrazione, presenta con scadenza triennale al Consiglio i risultati raccolti dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

Attraverso l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, la Regione monitorizza il flusso e la presenza degli stranieri, raccoglie informazioni utili sulle condizioni degli stranieri al fine di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza.

Le Province e i Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza territoriale, partecipano alla definizione e all'attuazione dei piani di zona, favoriscono la consultazione e l'inserimento dei cittadini immigrati.

Al fine di coordinare le politiche territoriali sull'immigrazione la Regione, per la predisposizione dei piani programmatici, si avvale di una Consulta, con una composizione che comprende anche rappresentanti degli stranieri.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università

La legge in esame riforma il sistema amministrativo regionale e locale al fine di adeguarlo al contesto costituzionale in vigore a seguito della legge n. 3 del 2001 (Modifiche del Titolo V Parte II della Costituzione).

Le riforme in questione interessano in particolare i seguenti settori istituzionali: rapporti internazionali e con l'U.E., sistema delle autonomie locali, semplificazione, innovazione, trasparenza dell'azione amministrativa, organizzazione regionale, rapporti con l'Università.

Unione europea e rapporti internazionali (Titolo I)

La legge prevede:

- ✓ la partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, assicurata e promossa dal Presidente della Giunta in base ad indirizzi del Consiglio;
- ✓ l'emanazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della "legge comunitaria regionale" per l'adeguamento periodico agli obblighi derivanti da atti comunitari e da sentenze della Corte di Giustizia;
- ✓ la partecipazione della Regione a programmi e progetti promossi dall'U.E., di cui promuove la conoscenza presso gli Enti locali e la società civile.
- ✓ molteplici attività di rilievo internazionale esercitate dalla Giunta ;
- ✓ un documento programmatico pluriennale del Consiglio in materia di cooperazione, sulla cui base la Giunta approva modalità e strumenti per attività quali l'istituzione di sedi all'estero, la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato, l'accoglienza di funzionari.

Sistema delle autonomie locali (Titolo II)

Circa la potestà regolamentare degli Enti locali nelle materie di competenza legislativa regionale (art. 117 co 6 Cost), la legge enuncia il principio di cedevolezza delle disposizioni regolamentari regionali rispetto ai regolamenti locali, attribuendo a quest'ultimi la determinazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione.

Quanto all'esercizio delle funzioni amministrative, la legge:

- ✓ pone come fondamentale il principio di integrazione tra Enti locali, da attuarsi attraverso una programmazione concertata in ambito provinciale nonché la previsione di accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze in ambito provinciale;
- ✓ in applicazione dei principi costituzionali di differenziazione ed adeguatezza, prevede l'esercizio da parte di Unioni, Comunità montane, Associazioni intercomunali di funzioni laddove i Comuni non raggiungono i requisiti fissati dalla legge, stabilendo criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali, incentivando l'esercizio associato delle funzioni comunali, promovendo accordi con altre Regioni per lo svolgimento in forma associata tra Comuni di Regioni diverse di funzioni e servizi comunali.

Impegno assunto in via prioritaria dalla Regione è la valorizzazione delle zone montane, da perseguirsi con azioni intersettoriali ed una programmazione negoziata tra Enti. Al contempo è riformato l'ordinamento delle Comunità montane, il cui statuto dovrà adeguarsi a disposizioni sulla composizione e sulle modalità di elezione degli organi.

I Comuni facenti parte del Circondario imolese possono istituire il "Nuovo Circondario imolese", Ente pubblico locale con statuto approvato da tutti i Consigli comunali, che esercita le funzioni conferitegli da Comuni, Province e Regioni e concorre alla programmazione e pianificazione della Provincia.

In linea con il nuovo Titolo V della Costituzione, si dispone la soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e del Comitato regionale di controllo.

È regolato il potere sostitutivo e la relativa procedura che la Regione esercita nelle materie di propria competenza sugli Enti locali in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative lesiva di interessi rilevanti del sistema regionale e locale.

In attesa dell'operatività del Consiglio delle Autonomie a seguito all'entrata in vigore del nuovo statuto, sono rimodulate le funzioni della CRAL, cui è riconosciuta, tra l'altro, la possibilità (ex art. 127 co 2 Cost) di proporre al Presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorso alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi statali invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.

Semplificazione, innovazione, trasparenza dell'azione amministrativa (Titolo III)

La disciplina dei procedimenti amministrativi è informata a criteri di semplificazione, accelerazione, innovazione e trasparenza, anche per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione.

A tali fini la legge favorisce le modalità dello sportello unico nonché l'aggregazione degli sportelli unici per attività produttive, edilizia ed espropriazioni, la trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica nonché processi di innovazione amministrativa e gestionale, e prevede norme per semplificazione delle modalità di pubblicazione ufficiale, e per la garanzia della trasparenza e della comunicazione nella realizzazione di lavori pubblici finanziati.

Organizzazione regionale. Nomine (Titolo IV)

La legge prevede che la Regione, nel perseguire le proprie finalità e per meglio organizzare e gestire le sue attività, può istituire agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo, nonché aziende regionali per l'erogazione di servizi

In merito al controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, la legge detta una disciplina transitoria relativa al controllo sugli atti di alcuni enti regionali già controllati dal Comitato regionale di controllo, quali le IPAB, i Consorzi di bonifica, le Partecipazioni agrarie, i Consorzi fitosanitari, l'IBACN, che sono, al momento, oggetto di consistenti modifiche di assetto.

Per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti concernenti le nomine di interesse regionale la legge prevede:

- ✓ che, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla l.r. 24/1994 sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali economici e sociali perseguiti dall'amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessità di valutazioni comparative;
- ✓ l'abrogazione dell'art. 5 commi 1 e 2, degli artt. 6 e 7 della stessa l.r. 24/1994, ed in particolare delle disposizioni relative a inizio del procedimento, presentazione delle candidature, deliberazione di nomina;
- ✓ la pubblicizzazione in tempo utile delle nomine da effettuarsi, da parte degli organi competenti all'adozione del provvedimento finale, tramite l'invio delle notizie e dei dati necessari a tal fine presso gli organi di informazione a diffusione regionale o attraverso altre forme di comunicazione pubblica. Per i provvedimenti di nomina oltre ad una tale pubblicizzazione è prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Rapporti con l'Università (Titolo V)

La legge istituisce, quale organismo di raccordo tra Regione ed Università, la Conferenza permanente Regione-Università che svolgerà funzioni di concertazione attraverso la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate ed opererà nelle materie legate all'attività dell'Università, in particolare sanità, cultura e sistema informativo.

All'interno dello stesso titolo, la legge prevede poi l'emanazione di una direttiva della Giunta regionale sulla valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni non statali.

Tra le disposizioni transitorie e finali la legge convalida i regolamenti approvati dalla Giunta ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999, riconoscendo al Consiglio la competenza ad adottare regolamenti fino all'adozione del nuovo Statuto regionale.

Vengono stabilite infine norme per la semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio.

LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7**Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**

La legge contiene disposizioni riguardanti diversi settori dell'ampia materia ambientale.

Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Titolo I)

È disciplinata l'adozione delle misure previste dalla direttiva CEE n. 43 del 1992 (recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 1997, recentemente modificato dal D.P.R. n. 120 del 2003), che istituisce una rete ecologica europea coerente di zone protette - denominata "Natura 2000" - formata dai siti in cui si trovano determinati tipi di habitat naturali (definiti "SIC" - siti di importanza comunitaria o "ZPS" - zone di protezione speciale).

La presente legge attribuisce la competenza della conservazione dei siti della rete Natura 2000 (con misure che possono comprendere, all'occorrenza, anche l'approvazione di specifici piani di gestione) alle Province in via generale, mentre, per i siti ricadenti nelle aree protette da un lato e per le aree naturali protette statali o i parchi interregionali dall'altro, rispettivamente agli enti gestori e alla Regione. In caso di parchi interregionali le funzioni sono esercitate di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento degli Enti locali e degli Enti di gestione. Alla Regione sono riconosciuti i compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attività degli Enti competenti; la Giunta regionale, in particolare, definisce la procedura per l'individuazione di SIC e ZPS.

Sono previsti poi i criteri per l'individuazione del soggetto cui compete valutare l'incidenza sui siti della rete "Natura 2000" dei piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché il soggetto cui spetta la valutazione di altri progetti ed interventi che possono avere incidenze significative sul sito protetto; si stabiliscono infine le modalità con cui la valutazione di incidenza deve essere effettuata.

Disposizioni in campo ambientale (Titolo II)

Vengono attribuite alle Province una serie di funzioni già assegnate alla Regione da provvedimenti normativi statali, quali quelle in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di stoccaggio di prodotti energetici. Resta di competenza della Regione la competenza relativa alla predisposizione del Programma degli interventi nel caso di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

In materia di gestione di demanio idrico (artt. 13-22): salve le prerogative dei consorzi di bonifica, le funzioni generali sono attribuite alla Regione.

A quest'ultima compete in particolare il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico; la legge stabilisce in particolare i criteri di priorità per l'assegnazione dei titoli concessori, il procedimento per il rilascio, la durata massima, le condizioni per il rinnovo, le cause di revoca e decadenza, l'ammontare dei canoni diversificati a seconda della destinazione delle aree del demanio idrico, le sanzioni.

È prevista infine la possibilità per chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico di richiedere a determinate condizioni, il rilascio della concessione.

In materia di uso del territorio (artt. 23-26): vengono disciplinati i contenuti del piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), il quale può assumere il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), previa intesa con i Comuni interessati.

Il potere di autorizzare l'esecuzione di opere o lavori negli abitati da consolidare viene delegato ai Comuni mentre le funzioni relative alle modalità di perimetrazione degli abitati stessi, sono conferite ai Servizi tecnici di bacino salva la successiva approvazione della Giunta regionale.

La legge in esame prevede (artt.27-47) una serie di modificazioni a precedenti leggi regionali.

In particolare, l'art. 27 interviene sulla L. R. n. 17 del 1991, estendendo le possibilità di destinare le somme versate dai cavaatori anche ad attività in materia di difesa del suolo e della costa.

Molto numerose risultano le novelle apportate alla legge regionale n. 44 del 1995, che reca: "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna". Alcune modifiche sono dirette ad arricchire le competenze dell'ARPA, rafforzando l'attività di programmazione degli interventi; la parte più consistente delle innovazioni incide però sulla struttura organizzativa dell'Agenzia stessa.

L'art. 44 (che modifica la legge regionale n. 31 del 1996) fissa l'ammontare del tributo speciale (ecotassa) per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiti territoriali diversi da quello ove ha sede la discarica, nonché l'ammontare del tributo cui sono soggetti i rifiuti smaltiti negli impianti che realizzano il recupero di materia o di energia. Nel secondo caso l'ecotassa è ridotta al 20%, a condizione che il recupero raggiunga una soglia percentuale minima stabilita dalla Giunta.

Quanto alla legge regionale n. 25 del 1999: l'art. 45 reca nuove regole in tema di gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzate al sostegno della raccolta differenziata; l'art. 47, invece, introduce il metodo tariffario sia in relazione al servizio idrico integrato, sia in relazione alla gestione dei rifiuti.

Vengono infine introdotte (artt. 48-52) una serie di misure che investono vari settori, quali l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, la ridenominazione e perimetrazione del Parco regionale di Crinale Val Parma e Cedra, i riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali previsti dal D.P.R. n. 238 del 1999, la formulazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente (disciplinato dagli artt. 99 e 100 della L. R. n. 3 del 1999), l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 8**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"**

La Legge in esame interviene in materia di servizi educativi per la prima infanzia, modificando e integrando la n. 1 del 2000. In particolare, essa detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi medesimi, affidando a direttive del Consiglio regionale la loro concreta definizione. Qui di seguito sono riportate le modifiche specifiche alla materia.

Al fine di realizzare gli obiettivi educativi e sociali dei nidi d'infanzia, e cioè formazione e socializzazione dei bambini, cura dei bambini e sostegno alle famiglie, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi d'apertura dei servizi e alla loro ricettività. Sono contemplati, ad esempio, micro-nidi.

Accanto ai servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, la legge inserisce quelli sperimentali per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, o di bisogno, promuovendo al riguardo le figure dell'educatore domiciliare e dell'educatore familiare.

Sempre nell'ottica, poi, di rendere più aperto possibile l'accesso ai servizi educativi, la Legge valorizza i cosiddetti nidi aziendali di cui all'art. 70 della Legge n. 448/2001, consentendo infatti l'accesso in tali nidi anche ai bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria.

Dal lato dei soggetti deputati alla programmazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, definisce ora anche le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forma di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la valorizzazione dei servizi sperimentali. La Giunta regionale provvede alla copertura finanziaria del programma in esame e approva il riparto dei fondi a favore delle Province. A queste ultime, il cui ruolo risulta nodale, sono attribuite le seguenti funzioni:

- nel rispetto delle linee di indirizzo, approvano su proposta dei Comuni il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e i piani comunali;
- istituiscono la Commissione tecnica provinciale;
- provvedono alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei servizi educativi;
- inviano rapporto annuale alla Giunta regionale.

Sono poi previsti fondi, erogati dalle Province su stanziamento della Giunta regionale, per spese di investimento relativi ad interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici (con vincolo di destinazione di quindici anni per i relativi edifici), nonché a soggetti privati (con vincolo ventennale). Sempre le Province, poi, sulla base dei programmi provinciali, sono deputate alla erogazione dei fondi regionali per spese correnti ai soggetti gestori, pubblici e privati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori, nonché per la realizzazione dei servizi sperimentali.

La Legge, poi, estende l'autorizzazione al funzionamento all'apertura e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico. Accanto a tale autorizzazione era già prevista, prima delle presenti modifiche, la procedura di accreditamento; al riguardo, è stato aggiunto che per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Va inoltre detto che nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per l'infanzia e nelle convenzioni per gli stessi sono inseriti quali requisiti obbligatori l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO.

È contemplato un potere di vigilanza e sanzionatorio in capo al Comune, il quale infatti procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO.

La Commissione tecnica provinciale, già menzionata, risulta avere tali compiti:

- ➔ esprime parere obbligatorio in merito alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accREDITAMENTO;
- ➔ svolge attività di consulenza non solo a favore dei Comuni per le relative procedure;
- ➔ trasmette relazione periodica a Provincia e regione.

Infine, la Legge in esame innova il ruolo dei coordinatori pedagogici e lo strumento del coordinamento pedagogico.

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 9**Modifica di confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in Provincia di Bologna**

Con la presente legge la Regione modifica il confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, secondo le linee risultanti dalla planimetria allegata alla stessa.

Entro un anno dalla sua entrata in vigore, la Provincia di Bologna è delegata a regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali.

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 10

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)

La presente legge costituisce applicazione dell'art. 47 dello Statuto regionale ai sensi del quale "per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, la Regione può, con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici".

Essa autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Città amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)".

La Regione, in continuità con gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita nei contesti urbani ed extraurbani perseguiti con la legge regionale n. 40 del 1999 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine), intende così contribuire alla diffusione della cultura e della conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva e al miglioramento della partecipazione dei più giovani alla vita civile.

La partecipazione della Regione alla costituenda associazione è subordinata alla condizione che quest'ultima consegua il riconoscimento della personalità giuridica, non persegua fini di lucro e veda il coinvolgimento di altre Regioni, Enti locali e soggetti pubblici e privati con finalità compatibili con quelle che la presente legge intende perseguire.

La Giunta regionale, stabilendo le relative modalità di erogazione, concede a CAMINA contributi per la realizzazione del programma delle attività, mentre l'associazione stessa è tenuta a presentare alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività con i relativi piani finanziari ed una relazione che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.

Per il coordinamento delle attività è istituito, presso la Presidenza della Giunta, un apposito gruppo tecnico interassessorile, coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed adolescenza.

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11**Sviluppo regionale della Società dell'informazione**

La legge, proponendosi lo sviluppo regionale della "società dell'informazione", delinea il quadro normativo delle funzioni e degli strumenti per la realizzazione, tramite l'impiego di tecnologie della informazione e della comunicazione (cd. I.C.T), dell'e-government (governo elettronico) sul territorio regionale.

Date le rilevanti modifiche tecnologiche ed istituzionali, ciò è imprescindibile ad una buona organizzazione delle funzioni e dei servizi attribuiti ai diversi livelli di governo: razionalizzazione ed efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, semplificazione dei rapporti pubblico-privato, apertura ad un'agevole disponibilità dei dati accessibili, valorizzazione degli stessi, sviluppo economico-sociale del territorio.

In considerazione di ciò, la legge promuove il pluralismo informatico e la libera scelta nella realizzazione delle piattaforme informatiche, il riuso del software di proprietà, la rimozione di barriere dovute ai diversi formati non standard, privilegiando l'uso di almeno un formato di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti.

Per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government, la legge prevede i seguenti strumenti e funzioni.

- ❶ Una programmazione integrata che vede la partecipazione degli Enti locali alla pianificazione della Regione (Piano regionale per lo sviluppo telematico delle ITC e dell'e-government) in apposite sedi di concertazione, con la previsione di meccanismi attuazione e di verifica dei risultati. (Capi II e V)
- ❷ L'istituzione di una rete regionale destinata a collegare tutti i soggetti pubblici della Regione mediante la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione a banda larga aperta all'integrazione delle reti locali e completata da un sistema radio-mobile per le emergenze e le urgenze dei servizi essenziali (Capo III).

Nel rispetto della normativa europea e del d.lgl. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è prevista per la fornitura della rete la costituzione o partecipazione da parte della Regione di una società per azioni con capitale inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione di una s.p.a., fermo restando che la maggioranza spetta alla Regione.

- ❸ La riforma del Sistema Informativo Regionale, costituito dal complesso delle basi di dati, servizi e procedure, per l'esercizio delle funzioni della Regione e per il loro coordinamento con gli Enti pubblici, informazioni da considerarsi patrimonio della comunità (Capo IV). Viene riformata a tal fine la l.r. n.

30/88 (Costituzione del sistema informativo regionale). Nel rispetto del d.lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'insieme delle informazioni acquisite nell'esercizio delle pubbliche funzioni è considerato patrimonio informativo pubblico.

- ④ La razionalizzazione degli acquisti della Regione tramite il sistema regionale di negoziazione telematica (cd. e-procurement), strutturato su tre strumenti: convenzioni-quadro, gare telematiche e mercato elettronico (Capo VI).

Per la gestione del sistema, la legge autorizza il Presidente della Regione a costituire un'Agenzia, dotata di personalità giuridica e su cui la Regione espleta funzioni di indirizzo e controllo, ed in seguito a trasformarla in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e le relative attività strumentali.

La legge infine prevede la presentazione biennale al Consiglio da parte della Giunta di una relazione sulla sua attuazione e sui risultati ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture e di sviluppo del sistema informativo regionale (cd. clausola valutativa).

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 2004, N. 12

Differimento del termine di entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 9 (modifica di confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in Provincia di Bologna)

La presente legge proroga al 1 luglio 2004 il termine dell'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 9, che dispone una modifica di confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese.

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 13

Adesione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Italia-Cina

La presente legge costituisce applicazione dell'art. 47 dello Statuto regionale ai sensi del quale "per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, la Regione può, con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici".

Essa autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Italia-Cina.

La Fondazione, apolitica e senza scopo di lucro, intende migliorare i rapporti già esistenti tra i due paesi nonché promuoverne i rapporti economici, perseguendo finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche.

L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed al perseguimento degli scopi statutari elencati nella presente legge.

La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.

La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione con il contributo previsto dallo Statuto associativo mentre, in qualità di socio fondatore, contribuisce al fondo di gestione con una partecipazione triennale del valore di 30 mila Euro all'anno.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 14

Inserimento del Comune di Viano nei territori delle zone matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna)

L'unico articolo della presente legge provvede ad inserire il comune di Viano tra le località matildiche, ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 che promuove la valorizzazione delle suddette zone mediante la tutela, la conservazione ed il recupero dei beni monumentali ed ambientali e mediante attività di carattere culturale e di promozione turistica.

SCHEDA TECNICA - LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 15

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione donne del mediterraneo, rete del sud est europeo (women of mediterranean, south east and east european network - women)

La presente legge costituisce applicazione dell'art. 47 dello Statuto regionale ai sensi del quale "per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, la Regione può, con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici".

Essa autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'associazione Donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, South East and East European Network - WOMEN).

Tramite l'istituzione di una rete associativa di donne rappresentanti istituzioni, enti locali, associazioni femminili ed organizzazioni non governative, università e centri di ricerca, presenti nell'area mediterranea, balcanica ed est europea, la Regione intende valorizzare il ruolo della donna nella società civile, attraverso lo scambio fra diverse culture dei principi di pari opportunità fra uomini e donne, la promozione di politiche di governo che favoriscano l'occupazione femminile, la tutela della salute ed il contrasto di ogni tipo di violenza e sfruttamento contro le donne.

La partecipazione è subordinata alla condizione che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica, non persegua fini di lucro, veda il coinvolgimento di altre Regioni, Enti locali soggetti pubblici e privati, le cui finalità siano compatibili con quelle elencate nella presente legge.

La Regione concede all'associazione una quota associativa annuale per la realizzazione delle attività programmate, mentre l'associazione stessa è tenuta a presentare alla Regione una relazione sulla realizzazione delle attività stesse.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16**Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità**

La presente legge contiene la nuova disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Essa in particolare:

- A. attribuisce le funzioni amministrative ai diversi organi di governo;
- B. definisce le strutture ricettive;
- C. classifica le strutture ricettive;
- D. disciplina le autorizzazioni all'esercizio;
- E. disciplina i prezzi delle strutture ricettive.

A) Attribuzione delle funzioni legislative (Titolo I)

La legge ripartisce come segue le funzioni amministrative inerenti la materia tra i diversi livelli di governo:

- ✓ *il Comune* ha competenza su apertura, esercizio e classificazione delle strutture ricettive, oltre a compiti di vigilanza assieme all'autorità provinciale;
- ✓ *la Provincia* esercita i compiti relativi alla denuncia di prezzi e attrezzature delle strutture nonché alle rilevazioni statistiche;
- ✓ *la Regione*, oltre a esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, determina con appositi atti i requisiti e le modalità di esercizio delle strutture ricettive ai fini dell'apertura, autorizzazione, classificazione e utilizzo delle specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive.

B) Definizioni delle strutture ricettive (Titolo II)

In generale la *gestione di una struttura ricettiva* è definita *unitaria* quando fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, ossia relativi all'alloggio, sia di quelli ulteriori. Ciò vale anche quando la fornitura di questi ultimi sia affidata ad gestore diverso, purchè regolarmente autorizzato, da quello che fornisce l'alloggio, cui resta comunque la responsabilità di garantire la coerenza della gestione complessiva e del rispetto dei livelli di classificazione ottenuti.

Le strutture ricettive si distinguono in particolare in *alberghiere*, *all'aria aperta* ed *extralberghiere*.

❶ **Strutture ricettive alberghiere.** Tra esse si annoverano (art. 5):

- *alberghi* - strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico, che offrono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina (la capacità ricettiva di queste ultime può costituire fino al 40 per cento del totale);
- *residenze turistico-alberghiere (o residence)* - hanno la stessa offerta ricettiva degli alberghi (anche se camere o suite possono limitarsi al 40 per cento del totale) e devono essere in possesso dei requisiti indicati con l'atto regionale di cui all'art. 3, c. 2;
- *motel* - alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza di autovetture (o imbarcazioni), a prescindere dalla categoria

Vi sono poi i *meubl  (o garni)*, i *centri benessere* e le *beauty farm*, e i *villaggi-albergo*. Va aggiunto che si parla di *centri congressi* per quelle strutture alberghiere particolarmente attrezzate per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.

Relativamente alle strutture ricettive alberghiere, la Giunta regionale definisce:

- ✓ il numero minimo di camere, suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere;
- ✓ le caratteristiche necessarie per le specificazioni aggiuntive;
- ✓ ulteriori specificazioni aggiuntive.

❷ **Strutture ricettive all'aria aperta.** Tra esse si distinguono (art. 6):

- *campeggi* - complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, anche se, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, per chi intende alloggiare senza propri mezzi possono essere messe a disposizione tende o unità abitative mobili e fisse;
- *villaggi turistici* - complessi per il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi per il pernottamento, in cui almeno il 35 per cento (si può arrivare alla totalità) delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili.

Le strutture ricettive all'aria aperta possono assumere la specificazione aggiuntiva di centro vacanza se dotate di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, come stabilito con specifico atto di Giunta regionale.

Dalle strutture ricettive all'aria aperta aperte al pubblico si distinguono quelle non aperte al pubblico, ossia organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative ed ospitanti solo soci o dipendenti degli stessi organismi e loro familiari, fatte rientrare dalla legge tra le tipologie ricettive residuali di cui all'art. 4, c. 9.

È vietata la vendita, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno delle piazzole e delle unità abitative fisse (nei Comuni delle Comunità montane può essere locato con contratto annuale solo il 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative, mentre nelle altre aree si arriva al 50 per cento).

In ragione della loro pronta rimovibilità, gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan,

case mobili o maxicaravan (o anche le strutture coperte chiuse accostate ad essi con funzioni di protezione e di soggiorno diurno) non necessitano di permesso di costruire o di DIA.

③ **Strutture ricettive extralberghiere.** Tra esse si ricordano:

- *case per ferie* (art. 7)- strutture organizzate e gestite, al di fuori dei normali locali commerciali, da enti pubblici o privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
- *affittacamere* (art. 10) - strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di 6 camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, in cui vengono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari (tale attività può essere esercitata accanto ad un esercizio di ristorazione, se svolta dallo stesso titolare e nel medesimo immobile, assumendo la specificazione tipologica di *locanda*).

Vi sono, inoltre, gli *ostelli per la gioventù*, i *rifugi alpini* e quelli *escursionistici*, gli *affittacamere*, le *case* e gli *appartamenti per vacanze*.

Oltre ai suddetti tipi la legge (art 4 co 9) menziona *altre tipologie ricettive residuali*, tra cui gli *appartamenti ammobiliati per uso turistico*, le *strutture agrituristiche* (regolate da altra legge) e le *strutture per l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione* (o *bed & breakfast*). In queste ultime (art. 13), in particolare, è fornita ospitalità e prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto (più un letto per stanza in caso di minori di anni 12).

C) **Classificazioni delle strutture ricettive (Titolo IV)**

Spetta alla Giunta definire con proprio atto le caratteristiche per la classificazione delle strutture ricettive.

In merito, la legge distingue tra:

- *strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta*, per cui vige un sistema che va da una a cinque stelle e per cui ci si basa sulla dichiarazione del titolare o del gestore del livello di classificazione al Comune e sulla verifica da parte di quest'ultimo dei requisiti stabiliti dalla Regione; in caso di non corrispondenza tra requisiti posseduti e contenuti della summenzionata dichiarazione, il Comune procede d'ufficio alla rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni ex art. 37;
- *strutture extralberghiere*, che si classificano in prima, seconda o terza categoria e per cui il livello di classificazione è dichiarato in sede di denuncia di inizio attività.

La classificazione ha una validità a tempo indeterminato, anche se il Comune può procedere in qualsiasi momento, anche d'ufficio, alla rettifica della stessa; contro il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso in opposizione all'autorità comunale.

D) Autorizzazioni all'esercizio (Titolo III)

L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta è soggetta all'autorizzazione del Comune in cui è ubicato l'esercizio. In particolare:

- è subordinata alla preventiva classificazione;
- è subordinata alla stipula da parte del titolare o del gestore di un'assicurazione RC;
- indica denominazione, capacità ricettiva, periodo di apertura stagionale o annuale e ubicazione;
- ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.
- in caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, l'autorizzazione è sostituita dalla DIA.
- l'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore.
- abilita ad effettuare, accanto al servizio ricettivo, per destinatari esclusivi, la somministrazione di alimenti e bevande (per la quale è comunque necessaria l'ulteriore autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale n. 14/03), nonché la fornitura di giornali e riviste (e altri oggetti di tipo turistico), e ad installare attrezzature e strutture a carattere ricreativo.

L'attività delle strutture extralberghiere, invece, è intrapresa a seguito di *denuncia d'inizio attività* inviata al Comune, redatta su modulo predisposto da quest'ultimo su indicazione regionale. L'autorità comunale può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

L'esercizio dell'attività ricettiva è in generale subordinato:

1. all'iscrizione del titolare o del gestore al Registro delle imprese;
2. al possesso da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
3. alla non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione stabilite dalla legge dello Stato.

Lo stesso è poi soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso degli immobili.

In capo al titolare o al gestore gravano in generale i seguenti obblighi:

1. comunicazione preventiva al Comune di ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati con la DIA;
2. comunicazione alla Provincia, a fini ISTAT, dei dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti;
3. comunicazione al Comune dei periodi di apertura e di chiusura (nonché di eventuali aperture straordinarie o eventuali chiusure della struttura nei periodi di apertura, sottoposte comunque a determinati limiti);
4. rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

Fatte salve le sanzioni pecuniarie di all'art. 36, l'autorizzazione è soggetta alle seguenti vicende (artt. 23-25):

- ✓ *sospensione* per un periodo da 5 a 30 giorni quando non siano rispettate in tutto (o in parte) le condizioni previste nell'autorizzazione stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività oppure ancora quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso degli immobili (sospensione in quest'ultimo caso ai sensi dell'art. 17ter del T.U. di pubblica sicurezza);
- ✓ *decadenza* qualora, salvo proroga, l'esercizio non sia stato attivato entro 180 giorni dalla data del rilascio;
- ✓ *revoca* quando il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese o, sospeso ai sensi dell'art. 17ter del T.U. di pubblica sicurezza, il titolare o il gestore non abbia provveduto alla regolamentazione nei tempi stabiliti, oppure l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per più di 90 giorni consecutivi, oppure ancora quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa;
- ✓ per le attività ricettive extralberghiere, oltre ai provvedimenti sanzionatori di tipo pecuniario, può intervenire la sospensione (da 5 a 30 giorni) fino al divieto di prosecuzione dell'esercizio.

Gli ospiti delle strutture ricettive hanno il *potere di reclamo* all'autorità comunale per segnalare eventuali carenze delle strutture stesse; va segnalato, in aggiunta, che competenti a ricevere reclami, per poi trasmetterli sempre al Comune di competenza, sono anche gli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

E) Disciplina dei prezzi (TITOLO V)

Si dispone la seguente regolamentazione:

- ✓ i titolari o gestori comunicano, in generale entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo, alla Provincia territorialmente competente i prezzi massimi dei servizi offerti (eventuale differenziando tra alta e bassa stagione), oltre alle caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura;
- ✓ la Provincia trasmette questi dati all'ENIT, i quali possono essere richiesti anche dalla Regione;
- ✓ ogni eventuale variazione dei prezzi va comunicata;
- ✓ i prezzi vanno riepilogati in un'apposita tabella esposta in modo ben visibile nel luogo di ricevimento;
- ✓ gli utenti possono avanzare reclamo in caso di irregolare applicazione dei prezzi.

La legge prevede diverse ipotesi sanzionatorie (*Titolo VI*):

1. per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune;
2. per violazione delle norme sulla classificazione;

3. per irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche;
4. per altre violazioni alle prescrizioni stabilite dalla stessa Legge o dagli atti di Giunta regionale di cui all'art. 3, c. 2.

La Legge regola, inoltre, l'uso occasionale di immobili a fini ricettivi (possibile, previo nulla osta comunale, per un periodo non superiore a 21 giorni e solo da parte di enti e associazioni senza scopo di lucro o enti sportivi), nonché, dopo aver sancito il divieto di campeggio libero, ossia al di fuori delle ipotesi normativamente previste (ad eccezione dello stanziamento occasionale in aree private da parte del proprietario o col suo consenso), i campeggi temporanei, ossia soste per una durata massima di 15 giorni di singoli e campeggi mobili organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi.

In conclusione tra le disposizioni transitorie e finali (Titolo VIII) si ricordano le seguenti disposizioni:

- ✓ i titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente Legge provvedono entro 6 mesi dalla pubblicazione degli atti della Giunta regionale di cui all'art. 3, c. 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti;
- ✓ la strutture su menzionate possono mantenere la preesistente classificazione per un periodo massimo di 3 anni (salvo quanto stabilito negli atti di cui all'art. 3, c. 2);
- ✓ qualora le stesse strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione il Comune assegna un termine per la regolarizzazione, conferendo provvisoriamente il livello minimo di classificazione;
- ✓ l'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale;
- ✓ gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione possono essere autorizzati dal Comune in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti;
- ✓ coloro che con DIA hanno intrapreso attività di *bed & breakfast* sulla base della previgente normativa, ora abrogata, provvedono entro 6 mesi dalla abrogazione stessa, ad effettuare una nuova denuncia sulla base dell'art. 10 o dell'art. 13;
- ✓ entro 12 mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'art. 3, c. 2 i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti ricettivi all'aperto (in caso di problemi di compatibilità ambientale, intervento del Piano territoriale di coordinamento provinciale);
- ✓ ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive all'aperto.

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO, N. 19**Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria**

La presente legge regola in maniera innovativa la materia funeraria e di polizia mortuaria, disciplinandone i seguenti aspetti:

- ❶ servizi e funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con attribuzione delle relative competenze a Regione ed Enti locali;
- ❷ polizia mortuaria, medicina necroscopica e trasporto delle salme;
- ❸ esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati.

❶ Attribuzione delle funzioni in materia funeraria e di polizia mortuaria (Titolo II)

Alla Regione spetta ora, oltre alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di alta vigilanza, determinare, d'intesa con la Conferenza Regione - Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti.

Alle Province spetta la valutazione del fabbisogno di crematori nell'ambito di ciascun territorio e l'individuazione, d'intesa con i Comuni interessati, della localizzazione dei nuovi impianti.

La realizzazione di questi ultimi viene affidata ai Comuni, singoli od associati, nel rispetto delle previsioni di legge, ed esclusivamente all'interno delle aree cimiteriali, non essendo consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali, i Comuni, nell'assolvere le funzioni loro spettanti, possono gestire le attività direttamente o attraverso altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali. Si prevede, tuttavia, la separazione societaria tra attività di gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici da un lato e attività funebre dall'altro.

❷ Polizia mortuaria, medicina necroscopica e trasporto delle salme (Titolo III)

Oltre a numerosi aspetti di natura tecnico - scientifica ed igienica, si prevede che le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscano le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

Si disciplina poi il trasporto di salme (per salma si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte) e di cadaveri (per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione).

In particolare, nei casi di trasporto della salma per l'osservazione presso l'obitorio o gli altri servizi all'uopo adibiti, è il medico di famiglia a dover certificare l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Una novità della legge riguarda la specifica disciplina riservata alla pratica funeraria della cremazione, per cui vengono stabiliti i criteri per l'autorizzazione.

Si stabilisce in merito che la dispersione delle ceneri può avvenire in apposite aree cimiteriali, in natura o in aree private, con il consenso dei proprietari. Nel caso il defunto non abbia provveduto in tal senso, si prevede che l'urna cineraria sia tumulata o affidata ai familiari, se richiesta, previa sottoscrizione di un apposito documento.

⊕ Esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati

La regolamentazione all'attività funebre riguarda il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie e la gestione della logistica.

Si stabilisce che le imprese funebri, pubbliche o private, debbano possedere una specifica autorizzazione comunale oltre a specifici requisiti riguardo ai mezzi, alle risorse e all'organizzazione societaria, che qualifichi sia le strutture che il personale. Vengono, infine, previsti appositi spazi per lo svolgimento di riti di commiato, la cui realizzazione è autorizzata dal Comune e può essere affidata a soggetti pubblici o privati.

LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2004, N. 21**Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**

La presente legge riguarda le attività elencate nel D. Lgs. n. 372 del 1992 e nella Dir. N. 96/61/CE, ovvero: le attività energetiche, la produzione e trasformazione di metalli, l'industria dei prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti. Relativamente a tali settori, essa detta una regolamentazione applicabile sia ai nuovi impianti sia a quelli già esistenti e stabilisce altresì le modalità di esercizio degli impianti stessi.

In un'ottica di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, essa ha lo scopo di evitare o ridurre le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, la quantità dei rifiuti prodotti ed il consumo di energia derivanti da determinate attività.

Quale strumento per il perseguimento di tali finalità, la legge prevede l'autorizzazione integrata ambientale, che va a sostituire, ad ogni effetto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge¹.

Competente al rilascio, rinnovo e riesame della suddetta autorizzazione è la Provincia, che deve indicare in modo dettagliato, sull'autorizzazione stessa, le condizioni dell'impianto che ne garantiscono la conformità ai requisiti previsti dalla stessa legge in esame. Tali condizioni sono stabilite tenendo conto dei principi generali definiti dal primo comma dell'art. 3 del D. Lgs. n. 372 del 1999, tra i quali spiccano: a) l'obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili; b) l'obbligo di utilizzare l'energia in modo efficace.

Le prescrizioni indicate nell'autorizzazione per gli impianti esistenti devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007; il gestore deve comunque attuare le eventuali prescrizioni per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto.

Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione, sia l'esercizio dell'impianto.

³⁹ In particolare l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto: l'autorizzazione all'emissione in atmosfera; l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo; l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria; l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti; l'autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici.

to; il suo rinnovo deve avvenire ogni cinque anni, oppure alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente.

Alle violazioni delle disposizioni contenute nella legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 372 del 1999, che vanno dalla mera diffida fino alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

La Provincia, oltre delle suddette funzioni, è competente dell'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione stessa, che esercita avvalendosi eventualmente delle strutture dell'ARPA. Alla Regione spetta invece il compito di emanare direttive generali per il coordinamento delle medesime funzioni amministrative.

Regione, Province e Comuni sono tenuti a collaborare fra loro, scambiandosi tutte le informazioni e qualsiasi altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla legge.

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2004, N. 22**Modifica di confine tra i comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, in Provincia di Bologna**

La presente legge modifica il confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, secondo le planimetrie alla stessa allegate.

Essa delega la Provincia di Bologna a regolare con propri atti, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i rapporti conseguenti alla suddetta modifica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 14 della legge regionale 24 del 1996 relativi alla successione dei rapporti conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali.

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23

Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 326

La presente legge fissa le norme in materia di vigilanza e controllo dell'attività urbanistico-edilizia ispirandosi all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio; essa regola poi, in particolare, il condono edilizio introdotto a livello statale dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 così come modificato dal D.L. 168/04, in esecuzione della sentenza n. 196 del 2004 della Corte costituzionale.

Si tratta di un intervento legislativo complesso che si struttura organicamente come segue:

- A) Vigilanza sull'attività amministrativa e sanzioni (Titolo I)
- B) Norme sul condono edilizio (Titolo II)

A) Vigilanza sull'attività edilizia

Le funzioni amministrative della materia sono così ripartite tra i diversi livelli di governo.

Il Comune è titolare della funzione di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, finalizzata ad assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Tali compiti fanno capo allo Sportello unico per l'edilizia, che oltre ad esercitare la vigilanza anche su opere eseguite da amministrazioni statali e da Regioni ed enti locali, verifica, a seguito di comunicazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, la regolarità di opere sulle aree di cui all'art. 9, commi 4 e 5 della stessa legge

Tranne nei casi di cui all'art. 3 - nei quali vi è solo un obbligo di informazione - lo Sportello unico, accertata l'inosservanza, entro 15 giorni ordina l'immediata **sospensione dei lavori**:

- ✓ essa è valida fino all'esecuzione dei provvedimenti definitivi;
- ✓ va comunicata al titolare del titolo abilitativi, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori (per queste figure sono previste all'art. 8 determinate responsabilità), nonché al proprietario se soggetto diverso dai precedenti;
- ✓ la sua comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l'adozione delle sanzioni;
- ✓ entro 45 giorni, lo Sportello unico adotta e notifica agli stessi soggetti i provvedimenti sanzionatori.

La Provincia fornisce allo Sportello unico il supporto tecnico e giuridico-amministrativo necessario e, in caso di inerzia interviene nell'esercizio delle sue funzioni di quest'ultimo, tramite sua sostituzione o nomina di un commissario ad acta:

La Regione esercita funzioni di coordinamento dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo.

Sanzioni

Qualora lo Sportello unico per l'edilizia accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, è prevista l'adozione dei seguenti provvedimenti.

- Opere su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a *vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici* oppure ad interventi di *edilizia residenziale pubblica*:
 1. lo Sportello unico *ordina* l'immediata sospensione dei lavori, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni;
 2. in caso di *inottemperanza* all'ordine, si verifica l'*acquisizione di diritto* delle opere e delle relative aree di pertinenza a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo - questa previsione non si applica per le parti edilizie non dotate di autonoma configurazione fisica e funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia corresponsabile del compimento dell'abuso;
 3. le amministrazioni medesime provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile dell'abuso.
- Opere su aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. n. 3267/1923 (*boschi e terreni montani*), su aree appartenenti ai beni disciplinati dalla legge n. 1766/1927 (*usi civici*), su aree di cui al D. Lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) → sospensione, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'abuso, su ordine dello Sportello unico comunicato alle amministrazioni competenti alla tutela, le quali in caso di inottemperanza possono procedere in luogo del Comune.
- Opere su immobili dichiarati *monumento nazionale o di interesse culturale* (art. 13 Codice dei beni culturali), o su *beni di interesse archeologico*, o su immobili soggetti a *vincolo di inedificabilità assoluta* (Parte III - Codice dei beni culturali) → demolizione e ripristino dello stato dei luoghi da parte del competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC) su richiesta della Regione, della Provincia, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, oppure decorsi 60 giorni dall'accertamento dell'illecito.

Altri provvedimenti riguardano la salvaguardia degli **edifici vincolati**.

- ✓ Opere su edifici vincolati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali → sospensione e *sanzione pecuniaria* da 2.000 a 20.000 euro, nonché trasmissione del provvedimento sanzionatorio al competente organo periferico del MBAC per l'adozione delle misure di cui all'art. 160 del Codice dei beni culturali.

SCHEDA TECNICA

- ✓ Opere su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali → ordine di sospensione e restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso - su indicazioni, riguardo a criteri e modalità, del medesimo Sportello unico - e *sanzione pecuniaria* da 2.000 a 20.000 euro. Sanzione pecuniaria pari al *doppio dell'aumento del valore* dell'immobile avutosi con le opere, in caso di accertata impossibilità alla restituzione in pristino a seguito di richiesta motivata dell'interessato.
- ✓ Opere su edifici vincolati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali → lo Sportello unico provvede ai sensi dell'art. 167 del Codice stesso e irroga una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

La competenza dello Sportello unico riguarda anche suoli demaniali o del patrimonio dello Stato, della Regione, degli enti locali o di enti pubblici.

La trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni è considerata *lottizzazione abusiva* a scopo edificatorio quando è fatta:

- in violazione degli strumenti urbanistici o da leggi statali o regionali oppure senza autorizzazione;
- attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Accertata la *lottizzazione abusiva* si hanno queste conseguenze:

- sospensione disposta dallo Sportello unico con ordinanza, notificata ai soggetti di cui all'art. 8, c 1, e trascritta nei registri immobiliari;
- trascorsi 90 giorni, senza revoca del provvedimento, passaggio di diritto delle aree lottizzate al patrimonio indisponibile del Comune → demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (in caso di inerzia la Giunta provinciale agisce in via sostitutiva);
- nullità degli atti aventi per oggetto lotti di terreno interessati dal provvedimento di sospensione.

Tali norme non si applicano ai trasferimenti ereditari o per donazione, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Particolari previsioni riguardano il *certificato di destinazione urbanistica*:

- che riporta le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- che deve essere allegato a tutti gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali su terreni a pena di nullità (eccezione: terreni, inferiori ai 5000 m², di pertinenza di edifici censiti nel Nuovo catasto edilizio urbano);
- che è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla relativa domanda e ha validità di 1 anno;
- che, in caso di mancato rilascio, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante.

Dall'art. 13 all'art. 16 seguenti sono regolate diverse situazioni interessanti gli interventi edilizi in rapporto al *titolo abilitativo*; nello specifico:

- ⇒ interventi di *nuova costruzione* eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 13) → demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni

dall'ingiunzione, superato il quale il bene e l'area di sedime nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune (l'acquisizione non opera per parti di organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e funzionale o se il proprietario non è corresponsabile dell'abuso);

- ⇒ interventi di *ristrutturazione edilizia* eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 14) → rimozione o demolizione entro il termine di 120 giorni, trascorso il quale provvede il Comune (sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile in caso di impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive);
- ⇒ interventi (di nuova costruzione o di ristrutturazione) eseguiti in *parziale difformità* dal titolo abilitativo (art. 15) → rimozione o demolizione entro il termine di 120 giorni, trascorso il quale provvede il Comune (sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile e comunque non inferiore a 1000 euro in caso di impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive).
- ⇒ Altri interventi edilizi minori eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo (art. 16) → (sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale e comunque non inferiore a 1000 euro).

Nelle ipotesi ora analizzate, il proprietario dell'immobile o chi ha compiuto l'abuso può richiedere il rilascio del *permesso in sanatoria* o di presentare denuncia di inizio attività in sanatoria, se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica (risultante dall'attestazione di un professionista abilitato) e previo pagamento di una somma a titolo di oblazione. Sanzione pecuniaria di 2000 euro per la denuncia di inizio attività spontaneamente presentata in corso di realizzazione degli interventi.

Nei casi di *permesso annullato*, qualora non si possano rimuovere i vizi procedurali o non sia possibile il ripristino, è prevista la sanzione pecuniaria pari al valore delle opere abusivamente eseguite e con uguali effetti del permesso di costruire in sanatoria. Sanzioni pecuniarie anche per il *ritardo nel versamento del contributo di costruzione*. È contemplata la riscossione coattiva per le somme dovute a titolo di sanzione, contributi.

Il Titolo I si conclude con una serie di previsioni interessanti la *demolizione delle opere abusive* (artt. 23-25):

- eseguita dal Comune, assieme al ripristino dello stato dei luoghi, *entro 180 giorni*, sulla base di una valutazione tecnico-economica della Giunta regionale;
- *selezione con gara*, da parte delle Province, delle imprese alle quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei lavori di demolizione;
- istituzione del *Fondo regionale di rotazione* per le spese di demolizione, per concedere ai Comuni anticipazioni senza interessi sui relativi costi.

B) DISCIPLINA DEL CONDONO EDILIZIO

Le disposizioni sul condono si applicano alle domande presentate ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 269/03 (conv. Legge n. 326/03), incluse quelle riguardanti opere su aree di proprietà dello Stato o del demanio statale, nonché su aree di proprietà di Regioni, Province o Comuni (si intendono sanate per gli aspetti

amministrativi le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 10/1977, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza).

La domanda di condono va presentata al Comune entro il 10 dicembre 2004; sono fatte salve le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 191/04, potendo comunque gli interessati procedere, entro la data su indicata, al ritiro, alla modifica e all'integrazione delle stesse (art. 27, commi 1 e 2).

Il richiedente deve effettuare i seguenti versamenti:

- ❶ *oblazione di cui all'art. 32 D.L. n. 269/03, con relativa quota integrativa (maggiorazione del 10% rispetto alla misura definita dalla Tabella C allegata al Decreto stesso), corrisposta alla Regione per il finanziamento per il Fondo di rotazione per le spese di demolizione;*
- ❷ *diritti di segreteria (somma maggiorata del 20% rispetto quelli richiesti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi);*
- ❸ *contributo di costruzione di cui all'art. 27 L. R. n. 31/02 (rateizzabile);*
- ❹ *somma relativa alle eventuali monetizzazioni di cui all'art. 27 (rateizzabile).*

Nello specifico, per il calcolo del contributo di costruzione, effettuato da professionista abilitato:

- ✓ *interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia → il doppio di quanto previsto dalla normativa regionale e comunale oppure esattamente quanto dalla stessa previsto in caso di esonero dal contributo di costruzione;*
- ✓ *opere di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo → quanto previsto dalla normativa regionale e comunale con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia (con o senza aumento del carico urbanistico);*
- ✓ *ipotesi di mutamento di destinazione d'uso senza opere, con aumento del carico urbanistico, e di aumento delle superfici utili senza opere → il doppio di quanto previsto dall'art. 26, c. 4 L.R. n. 31/02.*

Per le opere di urbanizzazione è prevista la seguente disciplina.

- ✓ *Nei casi di interventi di nuova costruzione e di aumento di carico urbanistico a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso senza opere e aumento di superfici utili senza opere, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento della somma corrispondente alla monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi pertinenziali, se non presenti.*
- ✓ *Il Comune può stabilire che siano direttamente gli interessati a provvedere:*
 1. *qualora le opere interessino lotti edificabili non pienamente urbanizzati (in base allo strumento urbanistico vigente al 31 marzo 2003);*
 2. *qualora la zona omogenea o l'ambito territoriale interessato dall'intervento presenti una significativa carenza pregressa di opere di urbanizzazione, rispetto alla quota di standard urbanistici previsti dalla legge regionale o dal piano urbanistico.*

In questi casi il Comune comunica al richiedente entro il termine di tre mesi decorrenti dal 10.12.2004

che il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione delle opere entro il 31.12.2006. Tale impegno è contenuto in un atto d'obbligo che il richiedente sottoscrive entro 60 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza dalla domanda di condono.

- ✓ Per gli *immobili abusivi destinati ad usi commerciali*, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al versamento del contributo di costruzione e alla disciplina delle opere di urbanizzazione stabilita dalla normativa regionale in materia di urbanistica commerciale.

Alla domanda vanno *allegati* (art. 27, c. 3):

- ❶ gli elaborati grafici delle opere interessate dalla richiesta di sanatoria, con relativa documentazione fotografica;
- ❷ l'asseverazione di un professionista abilitato ex art. 29 (*disposizione impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale*) → in base a quanto dichiarato, il titolo in sanatoria ha il valore e gli effetti del certificato di conformità edilizia e di agibilità (art. 27, c. 6, lett. f);
- ❸ le attestazioni dei versamenti su elencati.

Il *procedimento amministrativo* segue tale iter:

- ✓ Lo Sportello unico rilascia il titolo in sanatoria entro il 31 dicembre 2006, dopo aver verificato:
 1. completezza della documentazione presentata e di quanto asseverato dal professionista abilitato;
 2. correttezza del calcolo e dell'avenuto versamento del contributo di costruzione e degli altri versamenti previsti;
 3. osservanza adempimenti fiscali ex art. 32 D.L. n. 269/03.
- ✓ Se il procedimento non si conclude nel termine di cui sopra, l'interessato può richiedere allo Sportello unico di pronunciarsi entro il termine di 15 giorni; decorso inutilmente il quale, l'interessato può richiedere l'intervento sostitutivo della Giunta regionale → nomina commissario ad acta che provvede entro 60 giorni.
- ✓ Lo Sportello unico svolge controlli di merito su quanto dichiarato dal professionista abilitato, effettuati su un campione di almeno il 20% dei titoli rilasciati (per ristrutturazioni interessanti parti strutturali di edifici, nonché per sopraelevazioni in Comuni sismici il controllo è sistematico).
- ✓ Lo Sportello unico può richiedere (una sola volta) agli interessati chiarimenti e integrazione di documenti.
- ✓ Lo Sportello unico provvede ad acquisire direttamente dall'amministrazione competente ogni atto necessario.
- ✓ Va aggiunto che nel caso di opere interessanti determinati immobili è acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Il rilascio del titolo in sanatoria è sottoposto ai seguenti *limiti e condizioni*.

Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 32 D.L. n. 269/03, *non è ammesso* il rilascio del titolo in sanatoria (*alcune delle seguenti disposizioni sono state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale*):

- ➡ per gli interventi realizzati con *contributi pubblici* erogati dopo il 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

SCHEDA TECNICA

- per gli interventi realizzati su unità abitative *già oggetto di titolo di sanatoria* in virtù della precedente normativa sul condono, per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o sopraelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari;
- per la *costruzione di nuovi manufatti* edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003 (art. 33, c. 1);
- per gli interventi di *ampliamento e sopraelevazione* di manufatti esistenti e per gli interventi di nuova costruzione di cui alle lettere g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7) dell'Allegato alla L. R. n. 31/02, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003,
- *tuttavia*, per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di manufatti esistenti, conformi alla legislazione urbanistica, ma contrastanti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio è ammesso:
 1. con aumenti di cubatura del 10% per *singola unità* immobiliare e comunque con aumenti che non superino *complessivamente*, per l'intero edificio, a) i 300 m³ nei casi di ampliamenti e sopraelevazioni di edifici produttivi, agricoli, direzionali, commerciali, ricettivi e ricreativi - obbligo per tali edifici di mantenere una destinazione d'uso non abitativa per 20 anni; b) i 600 m³ nei casi di ampliamenti e sopraelevazioni di edifici produttivi appartenenti alla medesima azienda e ubicati nello stesso Comune; c) la metà delle quote indicate ai punti sopra, per ampliamenti e sopraelevazioni di edifici situati all'interno del centro storico nonché nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile; i limiti di cui ai punti a) e b) non valgono per gli interventi di chiusura di logge e balconi;
 2. con aumenti di cubatura (max 100 m³) per ampliamenti e sopraelevazioni di edifici residenziali monofamiliari e delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari;
 3. se non comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari;
 4. se, per le sopraelevazioni, siano realizzati entro il 31 dicembre 2006 i necessari interventi di adeguamento antisismico (necessaria certificazione del Comune);
- *comunque* (art. 33, c. 7), il rilascio del titolo in sanatoria è *escluso per gli ampliamenti e le sopraelevazioni*, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, interessanti:
 1. edifici vincolati di interesse storico architettonico;
 2. zone di tutela naturalistica, sistema forestale e boschivo, invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e zone di tutela della costa e dell'arenile;
 3. aree naturali protette e siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS);
 4. demanio regionale, provinciale o comunale;
 5. aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta oppure destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica;
 6. zone ad elevato rischio idrogeologico (D.L. n. 180/98).

- *tettoie e manufatti leggeri*, nonché le altre strutture di cui alla lettera g.5) Allegato L. R. n. 31/02, non conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003, rispetto dei limiti di cui all'art. 33, c. 3, lettere a) e b), non utilizzabili quali abitazione o ambiente di lavoro con permanenza di persone, ma come depositi, magazzini e simili, oppure per gli usi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003.

Il rilascio, inoltre, *non è ammesso*:

- per gli interventi di *ristrutturazione edilizia*, come definiti dalla lettera f) dell'Allegato alla L. R. n. 31/02, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003 (il professionista abilitato assevera che l'intervento realizzato rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia);
- *tuttavia*, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia conformi alla legislazione urbanistica, ma contrastanti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio è ammesso se gli interventi medesimi:
 1. non comportano aumento delle unità immobiliari (escluse quelle ottenute con il recupero a fini abitativi dei sottotetti in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari);
 2. vengono rispettati i parametri minimi dimensionali fissati dall'art. 2, commi 1 e 2, L. R. n. 11/98;
 3. vengono rispettati i requisiti igienico sanitari fissati per i locali di abitazione dal D. M. 5 luglio 1975 e del limite del 2,40 m di altezza media interna utile;
 4. non vengono destinati ad uso abitativo i locali nei piani totalmente interrati delle costruzioni;
 5. non vengono destinati ad usi diversi i locali riservati a parcheggio pertinenziale se non è garantita la quota minima di spazi per parcheggi (art. 41-sexies L. n. 1150/1942).

Per gli *altri tipi di intervento* sono previste le seguenti condizioni per il rilascio del titolo:

- ✓ opere di *restauro scientifico* e di *restauro e risanamento conservativo* (lettere c e d Allegato L. R. n. 31/02) in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 e interessanti immobili vincolati → acquisizione parere - dell'amministrazione competente diversa dal Comune o della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, a seconda del tipo di vincolo -, asseverazione del professionista abilitato e rispetto di quanto previsto all'art. 34, c. 2, sopra analizzato;
- ✓ *manutenzione straordinaria* (lettera b Allegato L. R. n. 31/02) in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 → le opere non devono interessare elementi strutturali dell'edificio né comportare un aumento delle unità immobiliari;
- ✓ *mutamento di destinazione d'uso senza opere* → sanabile se conforme alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003; necessaria la conformità anche alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla medesima data nei casi di: a) mutamento da uso produttivo o artigianale a commerciale, per manufatti superiori al 400 mq; b) mutamento da uso residenziale a direzionale e viceversa, per manufatti superiori a 100 mq; c) mutamento da agricolo non residenziale a produttivo, artigianale o commerciale, per manufatti superiori a 200 mq; d) mutamento da alberghiero a residenziale o commerciale, per manufatti superiori a 150 mq;

✓ *aumento senza opere delle superfici utili abitabili*, riguardanti unità immobiliari residenziali → rispetto standard minimi dimensionali e art. 34, c. 2, lettere b), c), d) ed e) - oneri di urbanizzazione dovuti limitatamente alla quota di superficie utile aggiuntiva;

✓ *mutamento di destinazione d'uso*, con aumento del carico urbanistico → rispetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 e delle condizioni richieste per la sanatoria dell'intervento specifico.

Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio *ma conformi* alla legislazione urbanistica e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 28.

Tra le "Norme transitorie e finali" si ricorda la disapplicazione di una serie di norme statali (art. 40), nonché l'abrogazione dei commi 3 dell'art. 8 e 8 dell'art. 10, e dell'art. 25 della L. R. n. 31/02.

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2004, N. 25**Norme in materia di organismi geneticamente modificati**

La presente legge, facendo seguito ad esigenze avvertite non solo sul piano nazionale ma anche comunitario ed internazionale, disciplina, con le disposizioni di seguito descritte, l'utilizzo degli organismi geneticamente modificati (OGM) in Emilia Romagna.

- A** Al fine di evitare la diffusione incontrollata di ogm nell'ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni, è vietata in Emilia Romagna la coltivazione di specie vegetali e l'allevamento di animali geneticamente modificati, fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per l'adozione del Piano regionale inteso ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Ciò nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di ogm nelle sementi e nel materiale di modificazione. In caso di in ottemperamento al divieto è prevista una sanzione amministrativa, irrogata dalla Regione.
- B** Al fine dello sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore delle biotecnologie, la legge prevede:
- ☞ la predisposizione da parte della Regione di un Programma interdisciplinare di ricerca collegato alle iniziative delle autorità statali e comunitarie competenti in materia;
 - ☞ l'istituzione del Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia Romagna, composto da eminenti personalità scientifiche, con funzione consultiva del Piano regionale di coesistenza e delle linee di intervento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed informativa.
- C** Per individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualità e regolamentate, sementiere e vivaistiche la Regione predispose un apposito elenco.
- D** Sono previste forme di consultazione ed informazione pubblica sia dei cittadini sia degli operatori agricoli iscritti all'anagrafe delle aziende agricole.

La legge prevede l'esclusione all'accesso dei marchi di qualità (di cui alla l.r. 28 del 1999) per le aziende e industrie che utilizzino:

- ogm comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti;
- mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da ogm.

In attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura, i gestori di esercizi commerciali devono verificare che i prodotti in vendita siano dotati di etichettatura indicante la presenza di ogm o di prodotti da essi derivati.

È previsto infine un sistema di vigilanza sull'applicazione della legge, per cui la Regione predispone il Piano annuale dei controlli e si avvale per la loro effettuazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente o di altri Enti o Istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26**Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**

La presente legge persegue lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, la corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente. Obiettivi generali sono: la promozione del risparmio energetico; lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili; la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti; la promozione di attività di ricerca applicata; l'assunzione degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni fissati dal protocollo di Kyoto del 1998 come fondamento della programmazione energetica regionale, con lo scopo di contribuire al raggiungimento degli stessi.

Rientrano nel campo di applicazione della legge, le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

La legge considera, in particolare "fonti rinnovabili di energia": l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono altresì assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno, purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili; l'energia recuperabile da impianti, sistemi e processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta.

La legge prevede la programmazione e gli interventi operativi di Regione ed Enti locali in materia energetica, con un'articolazione che va in particolare a disciplinare:

- A. PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI (Titolo I)**
- B. IMPIANTI E RETI (Titolo II)**
- C. SERVIZI ED OPERATORI (Titolo III)**
- D. ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE (Titolo IV)**
- E. AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA (Titolo)**

A. PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

La legge attribuisce le funzioni amministrative in materia energetica, suddividendole come segue tra i diversi livelli di governo.

Alla Regione spettano:

- ✓ Funzioni regionali generali: compiti di varia natura, quali la promozione di attività di programmazione e progettazione, o altri di più specifici quali:
 - ➡ la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;
 - ➡ le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti;
 - ➡ l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti - in condizioni normali e non - di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore.
- ✓ Funzioni regionali in materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia: la concessione di contributi per la progettazione, realizzazione e monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative, nonché la predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, che tengano conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.
- ✓ La Giunta regionale stabilisce "gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno"; la Regione inoltre promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale.

Alle Province è assegnato un ruolo di amministrazione di tipo "residuale"; esse infatti rilasciano le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione e delle reti di trasporto non riservate alla competenza di altri enti e svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione. Devono, inoltre, realizzare "un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti".

Ai Comuni è affidato il compito fondamentale di attuare programmi e progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano.

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge, gli enti locali agiscono tramite gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, che provvedono a definire le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare (e la relativa localizzazione), subordinando eventualmente l'attuazione di opere

di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate. In particolare, i Comuni debbono provvedere affinché gli interventi di nuova urbanizzazione e le ristrutturazioni di edifici esistenti siano dotati di impianti ad alto rendimento energetico.

La programmazione energetica territoriale si articola in tre livelli: regionale, provinciale e comunale.

Il principale strumento di programmazione regionale della politica energetica è il Piano Energetico Regionale (PER), di norma di durata decennale, approvato dalla Regione sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali. La sua attuazione è realizzata attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e tramite programmi annuali approvati dalla stessa Giunta. Tali programmi individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, nonché, di volta in volta, le concrete modalità di erogazione e revoca dei finanziamenti stessi.

Spetta comunque alla Giunta determinare, aggiornandoli periodicamente, i requisiti minimi prestazionali degli interventi, al cui rispetto è condizionato l'accesso ai finanziamenti; questi ultimi possono assumere alternativamente la forma di: contributo in conto capitale; contributo in conto interesse; crediti di imposta o fondi integrativi.

Per l'attuazione del PER è istituito un apposito Fondo regionale. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi, assegnando ad essi altresì il compito di verificare la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa richiesta.

Gli interventi finanziari di sostegno regionale sono oggetto di uno specifico monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale, con l'obiettivo di assicurare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, riorientando eventualmente gli interventi stessi per assicurarne la maggiore efficacia ed efficienza.

B. IMPIANTI E RETI

La legge prevede l'emanazione, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, di appositi regolamenti di Giunta regionale per la disciplina delle procedure autorizzative di sua competenza, secondo criteri quali la necessità di un'unica autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio. Tale autorizzazione sostituisce concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, ed è adottata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto in Conferenza di servizi; il suo rilascio costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato.

Gli enti locali sono autorizzati ad esercitare il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge, uniformandosi agli stessi principi e criteri che vincolano la potestà regolamentare regionale (cioè quelli previsti dall'art. 16); a decorrere dall'entrata in vigore

dei regolamenti locali, comunque, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione.

Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle Province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti dalla loro programmazione; tale comunicazione è condizione necessaria affinché le Province attivino le procedure di loro competenza in merito all'autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione.

Le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi; il titolare dell'autorizzazione ha comunque l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause a lui non imputabili, concordando con l'amministrazione competente un nuovo termine.

È previsto che gli impianti energetici di potenza nominale maggiore a 10 MVA possano essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, ai sensi del D.L. n. 239 del 2003, convertito in legge n. 290 del 2003, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica". Gli esercenti di impianti produttivi di potenza maggiore ai 3 MVA, invece, hanno l'obbligo di comunicare alla Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, i dati di esercizio ed i programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché la loro definitiva messa fuori servizio; la mancata o tardiva trasmissione di tali informazioni comporta l'irrogazione, da parte della Regione, di sanzioni amministrative.

C. SERVIZI ED OPERATORI

I soggetti distributori di energia elettrica e gas naturale devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati, piano che deve essere trasmesso alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno.

Per conseguire un elevato grado di efficienza nella propria attività, la Regione istituisce un apposito sistema di accreditamento degli operatori ai quali è demandata l'attuazione degli interventi finanziati dalla stessa Regione e dagli enti locali, ai sensi della presente legge. L'accreditamento attesta il possesso dei requisiti tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in relazione alle diverse fasi del processo di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi; il riscontro dell'eventuale difformità delle condizioni e dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio comporta la temporanea impossibilità di partecipare all'attuazione di nuovi progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali.

D. ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA ENERGETICA

In attuazione della direttiva 2001/77/CE, la Giunta regionale adotta e rende pubblica una relazione per la valutazione dei seguenti aspetti:

- ➡ raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili;
- ➡ traduzione regionale degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- ➡ efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge;
- ➡ quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi;
- ➡ strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi;
- ➡ opportunità di definire linee guida per indirizzare gli operatori del settore.

In attuazione della direttiva 2001/91/CE, la Giunta regionale definisce, mediante propri atti di indirizzo e coordinamento tecnico, i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, nonché i criteri generali per la certificazione energetica dei medesimi; tali criteri sono posti a base della compilazione del certificato di conformità edilizia ed agibilità. L'attestato di certificazione energetica ha durata quinquennale ed è corredato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.

E. AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA

La Giunta può istituire l'Agenzia regionale per l'energia, con compiti di supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore energetico e per l'elaborazione del PER e di altri piani, progetti e programmi di competenza della Regione e degli Enti locali. Essa svolge altresì attività di studio, ricerca, orientamento e divulgazione; in particolare, l'art. 29 affida all'Agenzia la funzione di osservatorio regionale dell'energia, curando in particolare:

- a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;
- b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
- c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi fissati dalla stessa legge regionale.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29

Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale

La presente legge disciplina il Sistema sanitario regionale (Ssr) quale insieme delle strutture, funzioni e attività assistenziali volte ad assicurare, nell'ambito del Sistema sanitario nazionale, la tutela della salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

Esso si ispira a principi di universalità ed equità di accesso alle prestazioni e ai servizi, finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, libera scelta del luogo di cura e si basa su di un'organizzazione che prevede:

- ◆ qualità tecnica, professionale e relazionale di tutti i servizi e le prestazioni rese;
- ◆ trasparenza e partecipazione nella valutazione dei servizi;
- ◆ programmazione a rete e regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi;
- ◆ partecipazione degli Enti locali;
- ◆ integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale.

La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza tramite:

- a) le Aziende Unità sanitarie locali (Aziende Usl),
- b) le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le Aziende ospedaliero-universitarie;
- c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con cui soggetti di cui alle lettere a) e b), genericamente denominati Aziende sanitarie abbiano stipulato accordi contrattuali.

Le Aziende sanitarie improntano in generale la loro organizzazione sulla base di quella delle Aziende Usl; che presentano le seguenti caratteristiche:

- ✓ hanno autonomia imprenditoriale → organizzazione e funzionamento sono determinati nell'atto aziendale del direttore generale (in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente), che disciplina anche l'articolazione distrettuale delle Aziende Usl, l'organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello dipartimentale, compiti e responsabilità dei dirigenti di dipartimento e di distretto, composizione, rapporti, forme di rappresentanza degli altri organi;
- ✓ assicurano diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività dei

propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati;

✓ si compongono dei seguenti organi:

1. Direttore generale → responsabilità complessiva della gestione, nominato dalla Regione, coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario;
2. Collegio di direzione → funzione consultiva per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori;
3. Collegio sindacale → vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione con funzioni di Presidente e uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, assicurando così anche allo Stato la possibilità di designare un componente.

Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, adottando però opportune ponderazioni. La remunerazione delle attività assistenziali rese dalle Aziende ospedaliere, dalle Aziende ospedaliero-universitarie e dagli IRCCS è definita con accordi stipulati da queste strutture con le Aziende Usl interessate

La sede istituzionale di raccordo fra Ssr ed Enti locali è la Conferenza territoriale sociale e sanitaria (art. 11 L. R. n. 19/94), che oltre a funzioni consultive, promozionali e di verifica dell'operato del direttore generale, individua, d'intesa con i direttori generali, i distretti sanitari, articolazione territoriale delle Aziende Usl, e modifica i loro ambiti territoriali, assicurando poi l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali; il Direttore generale, quindi, adotta il relativo atto aziendale (da trasmettere alla Giunta regionale per verifica).

In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il Comitato di distretto, organo composto dai sindaci dei comuni, o da loro delegati, e se previsto dalla legge dai presidenti delle circoscrizioni del distretto, che opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali.

Nello specifico i distretti sanitari:

- promuovono la collaborazione dei Comuni e dei cittadini, anche associati, secondo il principio di sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;
- assicurano l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all'art. 3-quinquies D. Lgs. n. 502/92, nonché il coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale;
- sono dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale;
- attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base del Programma delle attività territoriali;

SCHEDA TECNICA

- la sua attività si integra con i dipartimenti di sanità pubblica e salute mentale in virtù dell'atto aziendale col quale si individuano i distretti.

In merito agli aspetti contabili e finanziari delle Aziende sanitarie va detto quanto segue:

- strumenti della programmazione economico-finanziaria → piano programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo e bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile;
- il bilancio di missione, presentato unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla Regione e dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, e avanzata sulla base degli obiettivi assegnati e del bilancio preventivo di ciascuna Azienda;
- la Giunta regionale approva i bilanci consuntivi, previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce annualmente al Consiglio sullo stato del Ssr, compresi gli aspetti di bilancio;
- l'alienazione dei beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali (patrimonio indisponibile) può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale;
- la Regione può autorizzare, ai sensi dell'art. 119, u.c. Cost., l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti di cui all'art. 2, c. 2-sexies, lett. g, numeri 1 e 2, D. Lgs. n. 502/92.

È prevista la sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari (art. 9-bis, c. 2 D. Lgs. n. 502/92), autorizzata, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale, per non più di 5 anni e su proposta dell'Azienda sanitaria interessata (tali norme si applicano anche alla partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie di cui all'art. 7, c. 3 L. R. n. 19/94).

In materia di personale del Ssr la Legge si precisa che:

- il rapporto di lavoro del personale del Ssr è regolato ai sensi del D. Lgs. n. 165/01;
- la dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 15-sexies D. Lgs. n. 502/92 (come modificato con D. Lgs. n. 229/99), e tenendo conto del principio di reversibilità ex art. 2-septies D. L. n. 81/04;
- il direttore generale attribuisce la direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari ex art. 15-ter D. Lgs. n. 502/92;
- l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonché degli incarichi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 517/99 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419);

- la Regione disciplina l'esercizio della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
- il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato col Ssn è disciplinato dall'art. 8 D. Lgs. n. 502/92;
- la Regione promuove accordi integrativi al fine di conformare ai principi di cui agli artt. 1 e 2 della presente Legge gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, c. 9 L. n. 412/91 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private.

Quanto ai rapporti tra Ssr ed Università è previsto che le Università della Regione concorrono, per gli aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale, esprimendo parere obbligatorio sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato dalla Giunta, nonché sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi che interessano le strutture sanitarie che esercitano attività formative.

Con protocollo di intesa tra Regione ed Università sono individuate l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università, la programmazione della formazione del personale del Ssr, le modalità con cui gli accordi attuativi locali definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati ed individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università, le modalità di compartecipazione della Regione e dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di gestione.

La collaborazione fra Ssr ed Università si realizza attraverso le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma, costituenti le Aziende di riferimento, rispettivamente, per le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facoltà di medicina.

Possono essere individuate altre sedi nelle quali si realizza la collaborazione tra la Regione e le Università (scuole di specializzazione o altre Facoltà), e a tal fine il protocollo d'intesa di cui sopra è integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e l'Università interessata.

Previa intesa della Conferenza Regione-Università, le Aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate dalla Regione in analogia alle Aziende Usl e secondo il D. Lgs. n. 517/99 → l'Università nomina un componente del Collegio sindacale, la Regione nomina il direttore generale previa intesa con il rettore dell'Università (il protocollo di cui sopra disciplina la verifica dei risultati raggiunti).

L'atto aziendale - adottato dal direttore generale d'intesa con il rettore solo per le seguenti previsioni - disciplina, sulla base del Protocollo, la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di dipartimenti ad attività integrata ed individua le strutture complesse a direzione universitaria.

È prevista la disciplina degli IRCCS, parte integrante del Ssr, organizzati in analogia con le Aziende Usl, con funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, nell'ambito degli indirizzi e della

programmazione regionale, nonché di ricerca, formazione e partecipazione al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

La Regione promuove, previa intesa con l'Università, forme di organizzazione che integrino le competenze scientifiche, tecniche e professionali, quali fondazioni, cui possono partecipare con propria determinazione le Aziende sanitarie.

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N. 1**Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile**

La presente legge, di cui finalità prioritaria è la sicurezza territoriale, contiene la disciplina e il riordino del Sistema regionale di protezione civile in Emilia Romagna.

Essa va ad abrogare la precedente legge regionale n. 45/1994, che limitandosi a recepire la legge statale n. 225 del 1992, fondava un sistema incardinato sul concetto di "servizio nazionale di protezione civile", non più conforme al mutato assetto istituzionale operato dal nuovo Titolo V e, in particolare, al passaggio della competenza legislativa della materia da esclusiva statale a concorrente.

La presente legge considera:

- soggetti del sistema regionale di protezione civile: Regione, Enti pubblici territoriali, ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata, comprese le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- attività di protezione civile: quelle di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il criterio di ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo si basa sulla distinzione tra diverse tipologie di eventi calamitosi:

- a) quelli che possono essere fronteggiati a livello locale in via ordinaria da ciascun ente o amministrazione;
- b) quelli che per natura o estensione richiedono l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (con poteri di indirizzo della Regione);
- c) quelli che, necessitando per intensità ed estensione di mezzi e poteri straordinari, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato.

Le funzioni sono ripartite come segue tra i soggetti istituzionali.

La Regione, cui spettano residualmente i compiti non conferiti dalla legge ad altri Enti, ha funzione di indirizzo e coordinamento sui soggetti di protezione civile; coordinamento (tramite convenzioni) e promozione delle collaborazioni per le iniziative al di fuori del territorio regionale e nazionale; promozione, anche attraverso la concessione di contributi, dello sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali e della cooperazione tecnico-operativa

Le Province costituiscono presidio territoriale locale di prevenzione, previsione gestione dei rischi. In particolare esse provvedono: al coordinamento e supporto della pianificazione comunale, alla predisposizione di piani provinciali di emergenza con relativa vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, alle funzioni di spegnimento degli incendi boschivi, all'attuazione in ambito provinciale delle attività e interventi di previsione e prevenzione dei rischi di cui al Piano regionale, alla promozione e coordinamento delle organizzazioni di volontariato, dell'attività di formazione, individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento regionale, gestione delle emergenze. In ogni capoluogo di Provincia è costituito il Comitato provinciale di protezione civile.

I Comuni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei piani comunali e intercomunali di intervento, alla vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, ad informare la popolazione sulle situazioni di pericolo, all'attivazione degli interventi di prima assistenza.

È istituito il Comitato regionale di protezione civile, organismo di coordinamento istituzionale tra i soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile.

Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla precedente lettera b) che richiedano un'immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale, assumendo il coordinamento istituzionale delle attività e provvedendo all'attuazione degli interventi necessari, anche in deroga alle disposizioni regionali a mezzo di ordinanze motivate. A tal fine si avvale di appositi comitati istituzionali composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti e approva su loro proposta appositi piani di interventi urgenti, della cui attuazione la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio.

Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta assume le iniziative per la dichiarazione da parte del competente organo statale dello stato di emergenza nel territorio regionale, assicurando l'immediata disponibilità di mezzi, strutture e volontari

Quali strumenti di pianificazione territoriale la legge prevede:

- ✓ il Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il Comitato regionale, contiene tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale realizzati o da realizzare;
- ✓ il Piano operativo regionale di emergenza, contenente le disposizioni per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali, approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale (la Giunta approva altresì gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali comunali e intracomunali);
- ✓ il Piano regionale in materia di incendi boschivi, approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato, sottoposto a revisione annuale, che, conformemente alla legge 353 del 2000 individua, tra l'altro, le aree e i periodi a rischio, le zone vietate, le attività formative di educazione alla prevenzione e ai comportamenti in caso di pericolo, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi per la manutenzione ed il ripristino.

Oltre alle strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, sistema ospedalie-

ro, emergenza sanitaria e sanità pubblica, e al Centro Funzionale Regionale di cui al D.P.C.M. 15 dicembre 1998, i soggetti cui sono attribuiti i principali compiti operativi di protezione civile sono i seguenti.

A) L’Agenzia regionale di protezione civile, che si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle strutture operative di Corpo nazionale vigili del fuoco, Corpo forestale italiano, Corpo Capitanerie di porto, Agenzia regionale per la prevenzione e l’Ambiente, Organizzazioni di volontariato iscritte, Croce rossa italiana, Corpo nazionale soccorso alpino, Consorzi di bonifica, ogni altro soggetto pubblico o privato che compia compiti di protezione civile.

L’Agenzia è l’organo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile, deputato a provvedere, nell’ambito degli indirizzi della Giunta regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle attività regionali in materia di protezione civile.

Organi dell’Agenzia sono:

- il Direttore: incarico conferito dalla Giunta a soggetti con adeguata professionalità e attitudine; egli ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
- il Collegio dei revisori, nominato dalla Regione, assicura la regolarità contabile degli atti dell’Agenzia.

B) Il volontariato di protezione civile, di cui la legge regola organizzazione ed impiego. Essa considera organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito senza fini di lucro che, avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie personale e gratuite di propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile articolata in colonne mobili provinciali.

È istituito l’elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali, cui possono iscriversi le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato, con funzioni di iscrizione e cancellazione attribuite alle Province.

La Regione può disporre, nei confronti delle organizzazioni iscritte nell’elenco, la concessione di contributi e il concorso al rimborso delle spese sostenute.

È istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile, con funzioni di consultive e propositive in materia di volontariato

La legge istituisce infine i seguenti organi:

- il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM): assicura il coordinamento tecnico operativo regionale delle attività per fronteggiare gli eventi di cui precedente lettera b) o l’intervento regionale per quelli di cui lettera c);
- la Commissione regionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico scientifico;
- il Centro operativo regionale (COR): presso l’Agenzia regionale quale presidio permanente della Regione.

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 4

Modifica alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (norme contro alla vivisezione)

La presente è una legge di pura modifica della precedente disciplina della vivisezione, contenuta nella legge regionale n. 20 del 2002.

Di quest'ultima, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2004, vengono in particolare abrogati:

- ➡ l'art. 2, che vietava sul territorio regionale l'allevamento, l'utilizzo e la cessione di cani e gatti a fini di sperimentazione nonché la vivisezione a scopo didattico;
- ➡ gli artt. 3 e 4 che, rispetto al suddetto divieto, prevedevano sanzioni e attività di vigilanza.

La legge in esame introduce inoltre:

- ➡ la necessità di stretta aderenza ai disposti legislativi statali per le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento;
- ➡ la previsione di valutazioni periodiche da parte del Comitato etico regionale in merito alle pratiche di utilizzo degli animali a fini scientifici o sperimentali con la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via facoltativa, che consentono di evitare inutili sofferenze.

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5**Norme a tutela del benessere animale**

La legge attua l'accordo tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome del 6 febbraio 2003 in tema di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy alla luce della legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

Al fine di una corretta convivenza tra uomini ed animali tenuto conto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere di entrambi, essa disciplina le modalità di detenzione, commercio ed allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, il controllo delle popolazioni di sinantropi. La sua portata è ampia: dagli animali tradizionalmente tenuti da soggetti privati (cani e gatti) alle specie esotiche, dagli esercizi commerciali ai circhi, alla potatura di alberi con nidi di volatili ed al controllo della proliferazione di colombi liberi urbani, dei muridi ed altri animali.

La legge definisce animale da compagnia quello tenuto dall'uomo, o destinato ad esserlo, per compagnia o affezione senza fini riproduttivi o alimentari. Sulla base della natura, e quindi delle esigenze dell'animale, pone poi specifici doveri per chi ne è detentore, che è in generale responsabile delle sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione.

La vigilanza sull'attuazione della legge è attribuita alle A.Usl alle Province e ai Comuni. È prevista l'emana-zione di indicazioni tecniche più specifiche da parte della Regione, che, peraltro, promuove programmi di informazione ed educazione volti a diffondere e favorire il rispetto degli animali impegnandosi altresì a so-stenere i corsi di formazione per medici veterinari, personale di vigilanza ed associazioni di volontariato.

La legge definisce le attività che seguono, prevedendo per il loro esercizio il rilascio di un'apposita auto-rizzazione comunale, previo parere dell' A. U. S. L.:

- *strutture connesse al commercio di animali da compagnia*: le attività economiche quali i negozi per la vendita le pensioni le attività di toelettatura e di addestramento.
- *allevamento di cani e gatti*: la detenzione in numero pari a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno; mentre *l'allevamento di altre specie* sono solo quelle esercitate a fini di lucro.

Tra le varie disposizioni, di sicura rilevanza per chi acquista un animale, e di conseguenza per chi lo vende, vi è quella dell'obbligo di rilascio di un documento informativo che ne attesti i bisogni etologici. Analoga rilevanza riveste la norma secondo la quale è fatto divieto a "chiunque" di cedere a qualsiasi titolo (quindi

anche regalare o vendere) animali ai minori di anni 16 senza il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà parentale.

Riguardo alle esposizioni, competizioni e spettacoli, si segnala il divieto di offrire animali in premio o come vincita di giochi o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, giochi o spettacoli; non possono nemmeno essere utilizzati a titolo di attrazione o richiamo in ambienti o luoghi pubblici.

A tale norma si collega, riguardo ai pesci, l'obbligo specifico di tenerli in ambiente rispondente alle loro esigenze (con vasche adeguate ed ossigeno sufficiente).

In caso di violazioni, la legge prevede specifiche sanzioni.

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6**Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000**

La Regione Emilia-Romagna con la presente legge riforma la materia in precedenza disciplinata dalla legge regionale n. 11 del 1988 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" e intende in particolare:

- ➡ favorire l'adozione di politiche di conservazione, tutela e implementazione del patrimonio naturale attraverso lo sviluppo di quei territori che richiedono una gestione ambientale specifica e coordinata in sinergia con le azioni già esistenti sul territorio, considerato nella sua globalità, nella prospettiva di una rete ecologica regionale;
- ➡ tutelare la diversità biologica;
- ➡ integrare il sistema delle Aree protette e dei siti Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile;
- ➡ favorire la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio.

Si tratta di un provvedimento molto ampio, che essenzialmente si articola nei seguenti punti.

- A. Disposizioni generali (Titolo I)**
- B. Programmazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 (Titolo II)**
- C. Componenti del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 (Titolo III)**
- D. Disposizioni comuni alle Aree protette e ai siti della Rete natura 2000 (Titolo IV)**

A. Disposizioni generali

Il sistema regionale mira a connettere e coordinare tra loro le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 e a promuovere in forma unitaria il patrimonio naturale.

Le Aree naturali protette sono composte dai territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 e dalla legge in esame. Tipologie di aree protette sono costituite da: parchi regionali, parchi interregionali, riserve naturali, paesaggi naturali e seminaturali protetti e aree di riequilibrio ecologico.

I Siti della Rete natura 2000 sono costituiti dai territori sottoposti alle direttive comunitarie n. 92/43/CEE, che individua aree di particolare pregio ambientale denominate siti di importanza comunitaria (SIC), e n. 79/409/CEE, che istituisce le Zone di protezione speciale (ZPS).

Le Aree di collegamento ecologico consistono in zone esterne alle Aree protette e ai siti Rete natura 2000 funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali.

Tra le finalità istitutive delle Aree protette si segnalano:

- ⇒ la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat, mantenimento della diversità biologica e preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti;
- ⇒ la ricerca scientifica in campo naturalistico;
- ⇒ la valorizzazione sia di produzioni agricole sia dell'area a fini turistici compatibili;
- ⇒ la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti.

Per il perseguimento delle finalità della legge viene istituito un *Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale* che ha il compito, tra l'altro, di rilasciare un parere sulla proposta della Giunta regionale riguardo al Programma regionale.

Inoltre la legge stabilisce che la Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione mediante direttive.

B. Programmazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000

Lo strumento principale di programmazione è il Programma regionale per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Partecipano alla sua formazione le Province e gli Enti di gestione dei parchi e delle riserve attraverso la presentazione di un rapporto redatto seguendo le linee guida metodologiche stabilite dalla Giunta regionale. Quest'ultima sulla base di ciò predispone, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art.99 L.R. n. 3 del 1999, una proposta del Programma regionale che in seguito viene approvata dal Consiglio regionale, di norma con cadenza triennale.

I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001, partecipano invece alla predisposizione del rapporto provinciale.

Possono concorrere alla predisposizione del Programma regionale mediante specifiche proposte le associazioni ambientaliste, le Università, le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative in ambito regionale.

Tra i contenuti del Programma in particolare si segnalano:

- ⇒ le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;
- ⇒ l'individuazione delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 (da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) o di quelle che possono essere destinate a Parco regionale, interregionale, a Riserva naturale regionale, a Paesaggio naturale e seminaturale protetto, ad Area di riequilibrio ecologico o ad Area di collegamento ecologico.

Al Programma viene anche allegato un elenco delle Aree protette regionali destinato al Ministero dell' Ambiente ai fini del loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale.

All'attuazione del programma regionale partecipano:

- ✓ La *Giunta regionale* mediante il riparto delle disponibilità finanziarie e la programmazione di iniziative finalizzate alla conservazione e alla promozione del sistema;
- ✓ Le *Province* attraverso, ad esempio, la gestione delle Riserve naturali regionali; l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico; l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico; l'incentivazione di forme associative tra più aree protette; l'integrazione nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza; il riparto dei finanziamenti assegnati dalla Regione tra gli Enti di gestione e il cofinanziamento, unitamente alla Regione ed agli Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione;
- ✓ Gli *Enti di gestione dei parchi* mediante le competenze gestionali, pianificatorie e programmatiche previste dalla legge;
- ✓ I *Comuni, Comunità montane e le altre forme associative* di cui alla L.R. n. 11 del 2001, favorendo l'integrazione delle aree protette e di collegamento nella propria pianificazione urbanistica ed economica.

Province e Comuni, nell'esercitare le funzioni loro attribuite, devono assicurare la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste, delle università, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

C. Componenti del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000

La legge disciplina le differenti modalità di istituzione e gestione delle diverse tipologie delle aree protette.

I componenti del sistema regionale sono i seguenti:

I Parchi regionali, istituiti con legge regionale, sono dotati di un organismo, l'Ente di gestione, che assume la forma di consorzio obbligatorio costituito tra gli Enti territoriali interessati dall'area protetta (Province, Comuni, Comunità montane e dalle altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001).

A questi enti è demandata l'approvazione dello statuto del parco.

Il Consorzio promuove la partecipazione dei cittadini anche attraverso l'istituzione di una Consulta che esprime un parere obbligatorio non vincolante su determinati atti quali ad esempio il documento preliminare del piano del Parco e la proposta di accordo agro-ambientale. Viene inoltre istituito un organo consultivo quale il Comitato tecnico-scientifico.

L'Ente di gestione del parco elabora un documento preliminare del Piano territoriale del parco il cui esame è affidato ad una Conferenza di pianificazione in cui viene altresì realizzata la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste. Tale documento preliminare viene approvato dalla Provincia a cui spetta anche la sua adozione. Al piano possono essere presentate delle osservazioni.

Il *Piano del parco* attua le previsioni del programma regionale e deve essere formulato nel rispetto del Piano territoriale paesistico regionale. Esso articola il territorio in zone omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi. Tra gli elementi costitutivi del piano si rinvengono delle analisi in cui sono descritte le caratteristiche della fauna, flora, acque e della struttura fisica del suolo dell'area. Per aree di particolare complessità ambientale può essere adottato un progetto di intervento particolareggiato.

È prevista anche l'adozione di un Regolamento del parco che specifica ulteriormente le disposizioni contenute nel piano.

Per il Parco del Delta del Po il piano territoriale del parco è sostituito dai Piani di stazione.

I Comuni che siano territorialmente interessati al Parco dovranno conformare i propri strumenti pianificatori in base alle disposizioni normative e ai vincoli del Piano del parco.

Viene inoltre introdotto un nuovo rapporto tra agricoltura e Aree protette dando sostegno alle attività agricole ecocompatibili e stabilendo tra l'altro una collaborazione tra l'Ente di gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste. La legge prevede delle priorità di finanziamento per le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e che svolgano attività con finalità agro-ambientali e di qualità.

Si dispone anche l'approvazione di un *accordo agro-ambientale* (nei Parchi in cui ci sia una forte presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole), tra l'Ente di gestione, la Provincia, le organizzazioni professionali agricole e sentite le associazioni ambientaliste. In particolare tra le finalità dell'accordo si rinviene la preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta.

L'Ente di gestione deve inoltre predisporre un *Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco* al fine di favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti.

Sono anche presenti delle disposizioni per la tutela, gestione e controllo della fauna selvatica e la gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali.

La legge prevede che l'accesso dei cacciatori nelle aree contigue sia prioritariamente riservato ai residenti e consentito in base al criterio della programmazione delle presenze.

I Parchi naturali interregionali sono istituiti con legge regionale di ratifica delle intese con le Regioni interessate. Possono essere previsti appositi enti di diritto pubblico per coordinare e gestire in modo unitario il parco.

Le Riserve naturali, istituite con deliberazione del Consiglio regionale, sono di norma gestite dalla Provincia territorialmente interessata. Per l'esercizio di alcune funzioni la Provincia può avvalersi dei Comuni, Comunità montane, altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001 e, attraverso apposite convenzioni, di Istituzioni scientifiche, di università, di associazioni ambientaliste, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

L'Ente di gestione elabora sia il Regolamento, sia il Programma triennale di tutela e valorizzazione della riserva.

Sono previsti in capo agli Enti di gestione dei parchi e delle riserve degli strumenti di controllo quali il parere di conformità e il nulla-osta. Quest'ultimo consente la verifica della conformità tra le disposizioni

del piano e le proposte di interventi, impianti opere ed attività da realizzare nell'ambito del perimetro del Parco, della sua Area contigua o della Riserva.

I Paesaggi naturali e seminaturali protetti rappresentano una nuova tipologia classificativa. Essi sono costituiti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi. La loro istituzione è affidata alle Province, mentre la loro gestione è data ai Comuni o ad altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001. La pianificazione è realizzata attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciali e comunali.

Le Aree di riequilibrio ecologico sono istituite dalle Province territorialmente interessate, anche su proposta dei Comuni. A questi ultimi spetta anche la gestione. Per quanto riguarda la pianificazione ad essa si provvede con strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciali e comunali.

D. Disposizioni comuni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000

La legge stabilisce disposizioni di carattere generale che riguardano la sorveglianza territoriale, il potere sostitutivo, la semplificazione ed accelerazione delle procedure, le sanzioni e le disposizioni finanziarie.

In particolare la legge stabilisce a chi spetti l'esercizio delle funzioni di sorveglianza territoriale a seconda delle differenti tipologie di aree protette. Ad esempio nel caso dei Parchi e delle Riserve naturali, gli Enti di gestione, utilizzano prioritariamente proprio personale che assume la denominazione di guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale oppure, attraverso apposite convenzioni, possono avvalersi, tra gli altri, del Corpo forestale dello Stato. Nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti la sorveglianza spetta alle strutture di polizia locale e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. È data inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con altri soggetti. Infine, nei siti della Rete natura 2000 oltre alle funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato, la sorveglianza è svolta da strutture di polizia locale e da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Sono inoltre previsti indennizzi e contributi sia nel caso in cui modifiche di destinazioni d'uso, previsti dal piano del Parco, determinino una riduzione del reddito di proprietari o conduttori di fondi, sia per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici.

Per quanto concerne il finanziamento del sistema regionale delle Aree protette, la legge dispone che i fondi destinati alla promozione di tale sistema siano gestiti direttamente dalla Giunta regionale, mentre quelli relativi alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, siano assegnati alle Province e agli Enti di gestione.

Viene infine vietata nelle Aree protette la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM).

La legge provvede ad integrare ed aggiornare le entità delle sanzioni in materia di flora regionale protetta e di polizia forestale.

Dopo aver stabilito la tempistica entro cui i vari Enti debbono predisporre i loro atti per la formazione del Programma regionale, è disposta infine la soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante".

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 7

Disposizioni in materia di spesa di personale

La presente legge detta disposizioni in materia di spesa di personale applicabili alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi Enti pubblici strumentali e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.

Si prevede che le risorse finanziarie destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dall'art 38 della L.R. n. 28 del 2003 (Finanziaria 2004), ed ancora disponibili, vengano utilizzate dalla Regione a partire dall'anno 2005 per il medesimo fine.

La legge va poi ad influire sulla L.R. n. 43 del 2001 (TU in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Si dispone in particolare la soppressione dei limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive di cui all'art. 2.

Vengono infine estesi, ai dirigenti regionali, i benefici previsti dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 336 del 1970, ossia la possibilità per essi, o per gli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, di richiedere la qualifica o la classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta anziché l'attribuzione dei previsti aumenti periodici di stipendio. L'estensione di tale beneficio riguarda in particolare i dirigenti regionali rientranti nelle categorie di cui all'art'1 della stessa Legge n. 336/1970: i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 8

Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)

La presente è una legge di pura modifica della precedente disciplina della L.R. n. 9 del 2002.

In particolare si modifica il comma 4 bis dell'art. 10 di quest'ultima, prorogando al 30 giugno 2005 il termine concesso ai Comuni per provvedere all'adeguamento dei Piani dell'arenile.

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini, la presente legge istituisce il "Garante per l'infanzia e l'adolescenza".

Il garante svolge principalmente le seguenti funzioni:

- ✓ promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e vigila sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989;
- ✓ rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza in tutte le sedi istituzionali regionali;
- ✓ accoglie le segnalazioni di violazione di tali diritti e fornisce informazioni sulla modalità per la loro tutela ed esercizio;
- ✓ segnala all'Autorità giudiziaria o ai Servizi sociali situazioni che richiedono intervento immediato, nonché alle Amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti ai bambini o ragazzi per carenze di tipo igienico sanitario, abitativo, urbanistico;
- ✓ esprime, su richiesta degli organi competenti, pareri su progetti di legge concernenti la materia;
- ✓ collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare le trasgressioni agli organi competenti.
- ✓ promuove la cultura della tutela e della curatela.

Le situazioni giuridiche che il Garante tutela possono riferirsi sia a diritti individuali sia ad interessi diffusi, rispetto ai quali esso può a pieno titolo intervenire nei procedimenti amministrativi, collaborando anche alla formazione di atti amministrativi.

Il Garante svolge le proprie funzioni in piena indipendenza e in assenza di subordinazione gerarchica, è eletto dal Consiglio regionale tra persone di comprovata esperienza in materia in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere regionale e resta in carica per la durata della legislatura; la legge stabilisce casi di ineleggibilità e incompatibilità.

Esso è tenuto a rendere conto annualmente dell'attività svolta mediante relazione al Consiglio regionale.

Il Garante e il Difensore civico regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune.

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2005, N. 10**Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola**

La presente legge istituisce il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, definendone nel dettaglio il perimetro.

Tra le finalità che si perseguono con l'istituzione del Parco, assumono rilievo:

- ➡ la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, delle preesistenti edilizie storiche ed emergenze architettoniche;
- ➡ il recupero di aree degradate;
- ➡ la promozione della agricoltura biologica;
- ➡ la promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell'occupazione locale.

Fra i numerosi "obiettivi gestionali", possono invece menzionarsi:

- il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area;
- la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione
- la gestione dei siti della Rete natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco.

Per quanto riguarda la disciplina dei mezzi di pianificazione ed attuazione: si rinvia alla legge regionale n. 6 del 2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e de siti della rete natura 2000", chiarendo che i principali strumenti operativi sono: i progetti di intervento particolareggiato; il Regolamento del Parco; il Programma triennale di tutela e valorizzazione.

L'ente di gestione è rappresentato da un Consorzio obbligatorio, costituito dalle Province di Bologna e Ravenna, dai Comuni nel cui territorio ricade il perimetro del Parco e dalle Comunità montane dell'Appennino Faentino e Valle del Santerno; l'atto di costituzione dell'Ente di gestione deve essere approvato dalla Giunta Regionale, sulla base di una proposta formulata d'intesa fra tutti gli enti che vi partecipano. Anche per quanto concerne il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione la legge rinvia integralmente alla disciplina della L.R. n. 6 del 2005.

La legge suddivide il territorio del Parco in quattro zone:

- ❶ **Zona A:** comprende le aree superficiali che possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio;
- ❷ **Zona B:** comprende le aree superficiali ad elevata naturalità, ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai sistemi sotterranei della Vena del Gesso Romagnola;
- ❸ **Zona C:** comprende le aree immediatamente circostanti l'emergenza gessosa, caratterizzate da agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da residui habitat naturali;
- ❹ zona area contigua, di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile, contraddistinta da: agricoltura specializzata, con minore diffusione degli habitat naturali residui; tratti di corsi d'acqua che attraversano in direzione sud-nord la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture; centri abitati sorti sull'emergenza gessosa o nelle sue vicinanze, ad essa comunque strettamente connessi.

Per ciascuna di tali aree vengono fissate le "norme di salvaguardia", stabilendo quali attività sono vietate e quali consentite, fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco.

In particolare, nella zona A l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa l'attività venatoria; l'accesso è consentito esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio di guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione.

Fra i molti divieti vigenti nella zona B devono invece menzionarsi quelli inerenti: la costruzione di nuove opere edilizie; l'apertura di nuove strade ad uso pubblico e la pratica del campeggio libero. Fra le attività espressamente consentite, invece, figurano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti, che non comportino modifica delle destinazione d'uso, nonché la realizzazione di infrastrutture di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Anche nella zona C, come nella zona B, sono vietate l'apertura di nuove strade ad uso pubblico, l'attività venatoria e la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo. È però molto più vasta l'area delle opere consentite, tra le quali figurano sia la realizzazione di nuovi edifici, che siano destinati esclusivamente all'esercizio delle attività agricole (e dei quali deve essere dimostrato il reale fabbisogno tramite uno specifico Piano di sviluppo aziendale), sia la realizzazione di infrastrutture di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Nell'area contigua, infine, si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatta eccezione per alcune attività che sono espressamente vietate; tra di esse figurano la modifica, l'alterazione e l'accesso non regolamentato a grotte e a cavità naturali, a doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei.

Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi ammessi dalle norme di salvaguardia per le diverse zone vengono trasmessi da parte degli Enti competenti per l'autorizzazione all'Ente di gestione del Parco, che deve rilasciare un nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni (scaduto il quale il nulla-osta si intende rilasciato positivamente).

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2005, N. 11**Istituzione della figura di operatore professionale Naturopata del benessere**

La presente legge riconosce ed istituisce la figura dell'Operatore professionale naturopata del benessere, con lo scopo di individuare una qualifica specifica relativa all'esercizio di tale attività e di fornire al cittadino la garanzia di rivolgersi ad un professionista dotato di un titolo riconosciuto.

La legge definisce:

- la naturopatia, come l'insieme dei metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita;
- il naturopata, quale operatore non sanitario del benessere, che opera nei seguenti ambiti:
 - educativo: educare le persone alla conoscenza e gestione del proprio equilibrio psico-fisico;
 - preventivo: riconoscere gli stili di vita inadeguati ad una buona qualità della vita;
 - assistenziale: aiutare il cliente ad individuare i propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi proponendo relative metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere.

Il naturopata svolge pratiche che non hanno carattere sanitario, non prefiggendosi la diagnosi, la cura o la riabilitazione di patologie specifiche né la prescrizione di farmaci o diete. Le modalità attraverso cui egli promuove il benessere dell'individuo vanno dall'educazione-formazione su alimentazione, igiene, abitazione, stili di vita, all'utilizzo di tecniche quali massaggio, rilassamento, respirazione o di rimedi quali fitoterapia, integratori alimentari, olii essenziali, allo sviluppo di una presa di coscienza da parte dell'individuo delle dinamiche relazionali e conflittuali.

Il naturopata deve essere in possesso di un diploma conseguito presso un istituto pubblico o privato accreditato al termine di un iter formativo che viene regolato dettagliatamente.

La legge istituisce, infine, il Comitato regionale per la naturopatia, con lo scopo di:

- valutare le discipline esistenti ed emergenti;
- definire i criteri di accreditamento per le scuole che richiedono il riconoscimento regionale e loro monitoraggio nel tempo;
- definire i criteri di riconoscimento di diplomi conseguiti in altre regioni;
- istituire un registro regionale ad hoc delle scuole con suddivisione delle specializzazioni.

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2005, N. 12

Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)

Questa legge disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato sulla base del principio di sussidiarietà, andando ad abrogare la precedente legge regionale n. 37 del 1996 e ridefinendo in modo più attuale e organico la normativa di settore, anche alla luce dell'approvazione della Carta dei valori del volontariato adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato nel 2001, a conclusione dell'Anno internazionale del volontariato.

La legge risponde principalmente all'esigenza di individuare il ruolo del volontariato nel nuovo sistema integrato dei servizi come soggetto precursore espressivo della capacità di auto-organizzazione della società civile. Il settore è, infatti, riconosciuto come un soggetto atto a conseguire le più ampia finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Vengono istituiti i registri regionale e provinciali delle organizzazioni di volontariato e definiti i requisiti per l'iscrizione, che è condizione indispensabile alle organizzazioni stesse per poter fruire delle forme di sostegno previste dalla normativa nazionale e regionale. Viene, inoltre, sancita l'incompatibilità con l'iscrizione al registro previsto dalla vigente legge regionale sull'associazionismo.

La verifica dell'effettiva esistenza e della permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione è esercitata dalla Regione e dalle Province.

I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte ai registri potranno accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati secondo modalità definite. La legge, inoltre, riconosce alle organizzazioni di volontariato il diritto di partecipazione, secondo le attività svolte, alla programmazione pubblica degli interventi e quello di informazione, con particolare riferimento alla conoscenza degli strumenti utili per l'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei.

La Regione sostiene le organizzazioni iscritte nei registri, tra l'altro, mediante:

- specifici contributi economici;
- la concessione d'uso a titolo agevolato di spazi ed attrezzature appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
- facilitazioni in materia edilizio-urbanistica.

La legge individua nei Centri di servizio per il volontariato - istituiti, uno in ogni provincia, dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato e gestiti da organizzazioni di volontariato in forma associata - i soggetti privilegiati per la promozione, la qualificazione ed il sostegno dell'attività del settore. Essi sono costituiti dal presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, e da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri ed un rappresentante degli enti locali, nominati dal presidente stesso.

Sono previste anche norme che consentono precisi e articolati procedimenti di controllo sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio, differenziati nettamente dagli organismi di rappresentanza politica delle organizzazioni di volontariato.

Il testo di legge regola anche il rapporto di collaborazione fra le organizzazioni di volontariato e la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, definendo modalità e criteri, nonché priorità, per la stipula di convenzioni e prevedendo anche altre forme di collaborazione che valorizzano l'autonoma iniziativa delle organizzazioni.

La legge, infine, detta le modalità d'indizione e composizione della Conferenza regionale del volontariato, che sarà convocata ogni tre anni dalla Regione in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore. In questa sede le organizzazioni iscritte ai registri regionale e provinciali designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato, assicurando la rappresentanza dei diversi territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche per mezzo del criterio di rotazione.

© Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

Grafica: Centro grafico

Stampa: Centro stampa

Finito di stampare nel mese di luglio 2005